



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 24
DEL 27 OTTOBRE 2010
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 43
DEL 27 OTTOBRE 2010

S O 24

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L. n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_SO24_1_LRE 17

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - ASSETTO ISTITUZIONALE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

Art. 1 modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003

Art. 2 modifiche alla legge regionale 1/2006

Art. 3 inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 23/1997

Art. 4 modifiche alla legge regionale 9/2009

Art. 5 modifiche alla legge regionale 14/1995

Art. 6 modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2010

CAPO II - TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 7 modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007

Art. 8 modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2007

Art. 9 modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/2005

Art. 10 conferma contributi

Art. 11 conferma contributo

Art. 12 modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008

Art. 13 modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2009

Art. 14 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2010

CAPO III - DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 15 modifica all'articolo 7 della legge regionale 75/1978

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 16 inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/1996

Art. 17 modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996

Art. 18 modifica all'articolo 45 della legge regionale 53/1981

Art. 19 modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2002

Art. 20 modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2010

Art. 21 modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2003

Art. 22 modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 21/1981

Art. 23 modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009

Art. 24 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009

Art. 25 percorsi formativi professionali

CAPO V - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA SPORTELLINO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Art. 26 modifiche alla legge regionale 3/2001

Art. 27 modifiche alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 13/200

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATIVI STRUMENTALI

Art. 28 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/2010

TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO

Art. 29 modifica all'allegato E della legge regionale 29/2005

- Art. 30 modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010
Art. 31 modifica all'articolo 17 della legge regionale 14/2010
Art. 32 modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2002
Art. 33 modifiche alla legge regionale 17/1990
Art. 34 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14/2008
Art. 35 inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella legge regionale 11/2009
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 36 modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009
Art. 37 modifiche alla legge regionale 2/2002
Art. 38 inserimento dell'articolo 37 nella legge regionale 23/2007
Art. 39 modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE
Art. 40 modifiche alla legge regionale 20/2006
Art. 41 modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2007
Art. 42 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2007
Art. 43 modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/2007
Art. 44 sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2007
Art. 45 abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 27/2007
Art. 46 sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27/2007
Art. 47 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007
Art. 48 inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 27/2007
Art. 49 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2007
Art. 50 abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 27/2007
Art. 51 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2007
Art. 52 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 27/2007
Art. 53 modifica all'articolo 20 della legge regionale 27/2007
Art. 54 modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007
Art. 55 modifica all'articolo 23 della legge regionale 27/2007
Art. 56 modifica all'articolo 24 della legge regionale 27/2007
Art. 57 modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27/2007
Art. 58 modifiche all'articolo 32 della legge regionale 27/2007
TITOLO III - AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
Art. 59 modifica all'articolo 3 della legge regionale 80/1982
Art. 60 modifica all'articolo 23 della legge regionale 18/2004
Art. 61 modifiche alla legge regionale 31/2005
Art. 62 inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 17/2006
Art. 63 modifiche alla legge regionale 28/2002
Art. 64 modifiche alla legge regionale 9/2007 e alla legge regionale 24/2009
Art. 65 modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009
TITOLO IV - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 66 modifiche alla legge regionale 5/2007
Art. 67 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2008
Art. 68 inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 16/2008
Art. 69 modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2009
Art. 70 modifiche alla legge regionale 19/2009
Art. 71 modifiche all'articolo 36 della legge regionale 16/2008
Art. 72 modifica all'articolo 5 della legge regionale 17/2008
Art. 73 modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2009
Art. 74 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009
Art. 75 modifica all'articolo 15 della legge regionale 28/2004
Art. 76 modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA
Art. 77 modifiche alla legge regionale 9/1999
Art. 78 modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003
Art. 79 sostituzione dell'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005
Art. 80 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2005
Art. 81 inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 23/2005
Art. 82 modifica all'articolo 3 della legge regionale 23/2005
Art. 83 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2005

Art. 84 modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005
Art. 85 modifiche all'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005
Art. 86 inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 23/2005
Art. 87 sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 23/2005
Art. 88 inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 23/2005
Art. 89 modifica all'articolo 11 della legge 23/2005
Art. 90 modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/2005
Art. 91 modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007
Art. 92 modifica all'articolo 9 alla legge regionale 9/2008
Art. 93 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2009
Art. 94 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009
Art. 95 inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983
Art. 96 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2008
Art. 97 modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010
Art. 98 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2009
Art. 99 modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2009
Art. 100 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009
Art. 101 modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009
Art. 102 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2009
Art. 103 modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009
Art. 104 norma transitoria

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Art. 105 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 43/1990
Art. 106 sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 43/1990
Art. 107 modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990
Art. 108 inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 43/1990
Art. 109 sostituzione della rubrica della sezione I del capo III della legge regionale 43/1990
Art. 110 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1990
Art. 111 sostituzione dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990
Art. 112 sostituzione della rubrica della sezione II del capo III della legge regionale 43/1990
Art. 113 sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990
Art. 114 sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990
Art. 115 sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 43/1990
Art. 116 sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 43/1990
Art. 117 modifica all'articolo 17 della legge regionale 43/1990
Art. 118 modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990
Art. 119 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 43/1990
Art. 120 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 43/1990
Art. 121 sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1990
Art. 122 modifica all'articolo 26 della legge regionale 43/1990
Art. 123 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 43/1990
Art. 124 modifiche all'articolo 30 della legge regionale 43/1990
Art. 125 abrogazioni
Art. 126 norma transitoria

Art. 127 modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 128 modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2005
Art. 129 inserimento dell'articolo 16 quater nella legge regionale 16/2008
Art. 130 modifica all'articolo 4 della legge regionale 35/1979
Art. 131 modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009
Art. 132 inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 63/1981

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 133 modifica all'articolo 41 della legge regionale 16/2007
Art. 134 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007
Art. 135 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30/1987
Art. 136 modifica all'articolo 28 della legge regionale 30/1987

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI E OSSERVATORI ASTRONOMICI

Art. 137 modifiche alla legge regionale 6/1998
Art. 138 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004
Art. 139 modifiche alla legge regionale 15/2007

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 140 modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008

Art. 141 modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010

Art. 142 modifiche alla legge regionale 17/2009

Art. 143 modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008

Art. 144 modifiche alla legge regionale 42/1996

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA

Art. 145 modifiche alla legge regionale 6/2008

Art. 146 abrogazione della legge regionale 29/1993

Art. 147 disposizioni transitorie

Art. 148 modifica alla legge regionale 21/1993

Art. 149 modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996

Art. 150 modifiche alla legge regionale 56/1986

Art. 151 modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007

CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Art. 152 inserimento dell'articolo 4 quinquies nella legge regionale 19/1971

CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 153 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 2/1983

Art. 154 modifiche alla legge regionale 14/2002

Art. 155 modifica all'articolo 27 della legge regionale 14/2002

Art. 156 modifica all'articolo 31 della legge regionale 14/2002

Art. 157 modifica all'articolo 51 della legge regionale 14/2002

Art. 158 modifiche alle leggi regionali 24/2009 e 12/2010

CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 159 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986

Art. 160 modifica all'articolo 10 della legge regionale 64/1986

Art. 161 inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella legge regionale 64/1986

Art. 162 modifica all'articolo 33 della legge regionale 64/1986

Art. 163 modifica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2000

Art. 164 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17/2008

CAPO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO

Art. 165 inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 22/2006

Art. 166 modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2009

TITOLO V - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 167 inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 17/2008

Art. 168 modifiche alla legge regionale 24/2009

Art. 169 modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2005

Art. 170 modifiche alla legge regionale 8/2003

TITOLO VI - SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA, LAVORO, BENI CULTURALI, SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 171 modifiche alla legge regionale 43/1981

Art. 172 sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981

Art. 173 inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 12/1995

Art. 174 modifiche alla legge regionale 8/2001

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 175 modifica all'articolo 50 della legge regionale 6/2006

Art. 176 sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 7/2010

Art. 177 modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2009

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 178 modifiche alla legge regionale 19/2003

Art. 179 norma transitoria

Art. 180 abrogazioni

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 181 modifiche alla legge regionale 18/2005

Art. 182 modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/1996

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 183 modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2008

Art. 184 modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2009

Art. 185 modifiche alla legge regionale 21/2006

Art. 186 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/2007
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 187 modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1984
Art. 188 modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2005
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I - ENTRATA IN VIGORE
Art. 189 entrata in vigore

TITOLO I - ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

Art. 1 modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003

1. Dopo il comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), è inserito il seguente:
<<20 bis. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, a decorrere dall'1 gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente. Fino al 31 dicembre 2011 i Comuni possono mantenere la pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni mediante affissione all'albo pretorio.>>.

Art. 2 modifiche alla legge regionale 1/2006

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<1 bis. Le sedute del Consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.>>.

2. All'articolo 34 della legge regionale 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;>>;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonché disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 2, lettera a);>>;
c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;>>.

3. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale 1/2006 è sostituito dal seguente:
<<6. L'intesa è espressa dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti. Il parere è espresso dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei presenti. L'Ufficio di Presidenza esprime i pareri a maggioranza assoluta dei componenti.>>.

4. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 46 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:
<<5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".>>.

Art. 3 inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 23/1997

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).
2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.>>.

Art. 4 modifiche alla legge regionale 9/2009

1. Alla legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento

della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis dell'articolo 7 è abrogato;

b) il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<6. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in parte capitale ricevuti. Tale quota è calcolata in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei finanziamenti nella deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1.>>;

c) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.>>;

d) il comma 9 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

<<9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'articolo 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.>>.

Art. 5 modifiche alla legge regionale 14/1995

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49), sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. In tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di 2 centimetri.

2 ter. Nelle elezioni comunali e provinciali il contenuto della parte interna della scheda di votazione è conforme ai criteri stabiliti dall'allegato E alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), in quanto compatibili.

2 quater. I modelli di scheda di votazione utilizzati nelle elezioni comunali e provinciali, nonché i criteri stabiliti per la predisposizione del contenuto della scheda, sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 6 modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), dopo le parole <<nel Comune di Majano,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano,>>.

CAPO II - TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 7 modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007

1. Dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è aggiunta la seguente:

<<e bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precenicco, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2011.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2007

1. Dopo il comma 87 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

<<87 bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, così come implementato ai sensi della tabella B di cui all'articolo 2, comma 50, della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonché in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), è rendicontato dal beneficiario entro il 31 maggio 2013.>>.

Art. 9 modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di

vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 9476, la cui denominazione è modificata come segue: <<Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di spazi museali ed espositivi nei locali disponibili del compendio>>.

Art. 10 conferma contributi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 58, 59 e 60, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), all'Associazione Int di Cuie di Tarcento, consentendone la devoluzione per le medesime finalità in luogo diverso rispetto a quello riportato nel decreto di concessione e la fissazione in sanatoria di nuovi termini di inizio e fine lavori.

Art. 11 conferma contributo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002, al Comune di Claut e finalizzato all'intervento per la realizzazione di opere varie connesse allo sviluppo turistico dell'area Lesis-Pradut-Resettum, previa istanza del Comune, per interventi di opere e arredi complementari finalizzati allo sviluppo turistico dell'area medesima.

Art. 12 modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008

1. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole <<è presentata>> sono inserite le seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.

Art. 13 modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2009

1. Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la parola <<2010>> è sostituita dalla seguente: <<2011>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 40, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 14 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2010

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2010, sono inseriti i seguenti:
<<26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa.

26 ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26 bis sono puntualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale.

26 quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà.

26 quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26 ter.

26 sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione.

26 septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26 bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione.>>.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 15 modifica all'articolo 7 della legge regionale 75/1978

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), le parole «<< sindacali >>» sono soppresse.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 16 inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/1996

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis pubblicazione dati

1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.>>.

Art. 17 modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è inserito il seguente:

<<3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; nel caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale le funzioni sostitutorie sono svolte esclusivamente dal vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità.>>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplinanti l'incarico di vicedirettore centrale in quanto compatibili con il disposto medesimo; le particolari denominazioni previste dal regolamento per l'incarico di vicedirettore centrale presso talune strutture direzionali di massima dimensione si intendono riferite al vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono, salva diversa determinazione della Giunta regionale, con funzioni vicarie.

Art. 18 modifica all'articolo 45 della legge regionale 53/1981

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole «<<otto unità>>» sono sostituite dalle seguenti: «<<dieci unità>>».

Art. 19 modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le parole «<<presieduta da un Direttore regionale>>» sono sostituite dalle seguenti: «<<composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente,>>».

Art. 20 modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2010

1. Al comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole «<<che vanno in quiescenza entro il 30 novembre 2010>>» sono sostituite dalle seguenti: «<<che cessano dal servizio entro il 31 luglio 2011>>».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 17, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:

UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670

UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650

UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882

Art. 21 modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la parola «<<diciottesimo>>» è sostituita dalla seguente: «<<ventunesimo>>».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13/2003, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.2.1.1179 e al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 22 modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 21/1981

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), le parole <<previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa autorizzazione del Presidente del Consiglio>>.

Art. 23 modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è inserito il seguente:

<<4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della Direzione centrale funzione pubblica e della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:

UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670

UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650

UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

Art. 24 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009

1. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1. della lettera a) del comma 16 è abrogato;

b) alla fine del numero 4. della lettera b) del comma 16 sono aggiunte le parole << nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione>>;

c) dopo il numero 7. della lettera b) del comma 16 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.>>;

d) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

<<17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

e) alla fine del comma 19 sono aggiunte le seguenti parole: <<Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ente di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore.>>;

f) la lettera b) del comma 21 è abrogata;

g) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

<<21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

h) al comma 40 dopo le parole <<della Regione>> sono aggiunte le seguenti: << anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento>>.

Art. 25 percorsi formativi professionali

1. I soggetti che ricoprono nell'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia incarichi politici o istituzionali sono esentati per la durata del loro incarico dallo svolgere percorsi formativi professionali.

CAPO V - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SPORTELLO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Art. 26 modifiche alla legge regionale 3/2001

1. Alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono ap-

portate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.>>;

b) alla fine del comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole <<entro il 31 dicembre 2010>>;

c) alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole <<entro il 31 dicembre 2010>>;

d) al comma 2 dell'articolo 11 le parole <<entro cinque giorni lavorativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro dieci giorni lavorativi>>.

Art. 27 modifiche alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 13/2009

1. All'articolo 22 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Conferenza di servizi istruttoria>>;

b) al comma 1 le parole <<entro novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro trenta giorni>>;

c) al comma 2 dopo le parole <<conferenza di servizi>> è inserita la seguente: <<istruttoria>>;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è disciplinato dall'articolo 22 quater, comma 3.>>;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, e convoca la conferenza di servizi decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.>>.

2. All'articolo 22 ter della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'amministrazione procedente indica nell'atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi.

1 ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22 bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 6.>>;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.>>;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.>>.

3. All'articolo 22 quater della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 dopo le parole <<un'amministrazione statale>> sono inserite le seguenti: <<ovvero il dissenso abbia a oggetto opere interregionali>>.

4. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008), è abrogato.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATIVI STRUMENTALI

Art. 28 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/2010

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<degli enti locali>> sono inserite le seguenti: <<e degli enti pubblici anche economici>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione del servizio pubblico di cui al comma 1 e di interesse comune all'amministrazione regionale e agli enti di cui al medesimo comma, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.>>.

TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO

Art. 29 modifica all'allegato E della legge regionale 29/2005

1. All'allegato E della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), alla voce <<Commercio in sede fissa>> le parole <<Apertura e trasferimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione>>.

Art. 30 modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.>>.

Art. 31 modifica all'articolo 17 della legge regionale 14/2010

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:

<<3 bis. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano.>>.

Art. 32 modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), è inserito il seguente:

<<1 bis. La destinazione d'uso delle aree adibite all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti è compatibile con l'attività di noleggio senza conducente di veicoli per trasporto di persone e/o cose.>>.

Art. 33 modifiche alla legge regionale 17/1990

1. Alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 orario di apertura

1. L'orario settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti è fissato in un minimo di 41 ore e 30 minuti e un massimo di 73 ore e 15 minuti.

2. Ferma restando l'esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle fasce orarie intercorrenti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1, il gestore può liberamente determinare l'articolazione giornaliera dell'orario, per un massimo di 12 ore giornaliere.

3. Gli impianti aperti obbligatoriamente la domenica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, restano chiusi il lunedì immediatamente successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo. Qualora ricorrano esigenze connesse al traffico veicolare, gli impianti aperti hanno la facoltà di recuperare il giorno di riposo in uno feriale della settimana immediatamente successiva a quella di apertura, a scelta del gestore, in osservanza a quanto prescritto dal comma 5.

4. L'obbligo di chiusura settimanale di cui al comma 3 può essere derogato dal gestore, previa comunicazione al Comune, per esigenze connesse al traffico veicolare e nel rispetto dei principi dei contratti di lavoro del comparto.

5. Ogni modifica dell'orario di servizio di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, va effettuata previa comunicazione al Comune.>>;

b) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.>>.

Art. 34 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14/2008

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in assenza delle verifiche previste ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, i Comuni devono verificare la compatibilità territoriale degli impianti sulla base delle fattispecie individuate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres. (Approvazione piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), entro il termine del 30 giugno 2011.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Qualora i Comuni non eseguano la verifica della compatibilità territoriale degli impianti prescritta dal comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di energia e distribuzione dei carburanti, al fine di salvaguardare l'interesse alla sicurezza stradale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva avvalendosi dell'ufficio regionale competente in materia.

1 ter. L'ufficio regionale si avvale delle strutture del Comune inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 1 bis conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione, fino al momento dell'adozione da parte della Giunta degli atti in via sostitutiva.>>;

c) al comma 7 bis le parole <<e comunque entro il 31 luglio 2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<e comunque entro il 31 luglio 2011>>.

Art. 35 inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella legge regionale 11/2009

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:

<<Art. 17 bis azioni a sostegno degli esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio

1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, azioni di sostegno all'attività degli esercenti generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e Udine.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono rivolte in particolare:

a) alla creazione di nuove imprese;

b) alla promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;

c) alla creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione.

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010),

nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione delle azioni di cui al comma 2.

Art. 17 ter interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità

1. Al fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.

2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17/2010, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 501 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Azioni a sostegno dell'attività degli esercenti di generi di monopolio>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 ter della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 502 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributi ai titolari esercenti rivendite di generi di monopolio per favorire l'accesso informatico dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni>>.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 36 modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009

1. Il comma 56 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:

<<56. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative all'anno 2009, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, sono mantenute in essere e inserite nelle graduatorie relative all'anno 2010 anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 56, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 37 modifiche alla legge regionale 2/2002

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:

<<7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.>>;

b) al comma 2 dell'articolo 65 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo dopo le parole <<l'ufficio di ricevimento>> è aggiunta la seguente: <<principale>>;

2) nel quarto periodo dopo le parole <<l'ufficio di ricevimento>> è aggiunta la seguente: <<principale>>;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 85 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. E' altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.>>.

Art. 38 inserimento dell'articolo 37 nella legge regionale 23/2007

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

<<Art. 37 bis servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione

1. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), a enti pubblici o a soggetti privati.

2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del decreto ministeriale 55/2007, i benefici acquisiti nell'ambito di misure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).>>.

Art. 39 modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010

1. Al comma 45 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), dopo le parole <<già sostenute dall'ente e>> sono inserite le seguenti: <<da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata dei mutui in essere relativi all'opera,>>.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 40 modifiche alla legge regionale 20/2006

1. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell'articolo 6 dopo le parole <<accertato in via definitiva,>> sono inserite le seguenti: <<previa definizione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo ovvero penale,>>;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 è abrogato.

Art. 41 modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2007

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo la parola <<Direzione>> sono aggiunte le seguenti: <<, attraverso il Servizio competente per materia>>.

Art. 42 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2007

1. L'articolo 3 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 regime delle iscrizioni

1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.

3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.

4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.>>.

Art. 43 modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

<<1. L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.>>.

Art. 44 sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2007

1. L'articolo 5 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 elenco regionale speciale degli enti cooperativi

1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti,

su istanza del legale rappresentante, nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.

2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;

b) le cariche sociali e le relative variazioni;

c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.

3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti, oltre alle società di mutuo soccorso, anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società cooperative facenti parte dei consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.

4. Le società cooperative aderenti a uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.

5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.

Art. 45 abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 27/2007

1. L'articolo 6 della legge regionale 27/2007 è abrogato.

Art. 46 sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27/2007

1. L'articolo 7 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7 comunicazioni

1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942, è resa disponibile alla Direzione.

2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:

a) il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice civile;

b) i regolamenti interni;

c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).>>.

Art. 47 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007

1. L'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 cancellazione dal Registro

1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.

2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:

a) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;

b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;

c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;

d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;

e) cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;

f) trasformazione in altra forma societaria.>>.

Art. 48 inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 27/2007

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi

1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

- b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
- c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
- d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
- e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.>>.

Art. 49 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2007

1. All'articolo 9 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.>>;
 - b) al comma 2 dopo le parole <<sul ricorso>> sono inserite le seguenti: <<di cui al comma 1>>.

Art. 50 abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 27/2007

1. L'articolo 10 della legge regionale 27/2007 è abrogato.

Art. 51 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;>>;
 - b) la lettera c) è abrogata.

Art. 52 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 27/2007

1. All'articolo 16 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<con proprio provvedimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento del Direttore centrale>>;
 - b) al comma 2 le parole <<con proprio provvedimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento del Direttore centrale>>.

Art. 53 modifica all'articolo 20 della legge regionale 27/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 27/2007 le parole <<sulla base di una convenzione>> sono soppresse.

Art. 54 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/2007

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2007 sono aggiunti i seguenti:
<<8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.

8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.>>.

Art. 55 modifica all'articolo 23 della legge regionale 27/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile, all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942 e all'articolo 12, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.>>.

Art. 56 modifica all'articolo 24 della legge regionale 27/2007

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni gli importi spettanti, determinati ai sensi del comma 2, per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento dell'importo preventivato sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza.>>.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 27/2007, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 57 modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27/2007

1. All'articolo 27 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a> delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del Registro regionale delle cooperative;>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<Associazione richiedente>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle Associazioni>>;

c) al comma 3 dopo la parola <<tecnico>> sono aggiunte le seguenti: <<, comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti>>;

d) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:

<<d bis) elenco dei revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.>>.

Art. 58 modifiche all'articolo 32 della legge regionale 27/2007

1. All'articolo 32 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<delle Associazioni>> è inserita la seguente: <<regionali>>;

b) al comma 4 dopo le parole <<alle Associazioni>> è inserita la seguente: <<regionali>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 8772 nella cui denominazione dopo le parole <<alle associazioni>> è aggiunta la seguente: <<regionali>>.

TITOLO III - AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

Art. 59 modifica all'articolo 3 della legge regionale 80/1982

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), le parole <<agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura>>.

Art. 60 modifica all'articolo 23 della legge regionale 18/2004

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è inserito il seguente:

<<2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima.>>.

Art. 61 modifiche alla legge regionale 31/2005

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.>>;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

<<1 bis. E' vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.>>;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura

1. Il presente articolo disciplina in via transitoria le modalità di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, nelle more del-

l'adozione della normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.

4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:

a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;

b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;

c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;

d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;

e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;

g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;

h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.

5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

6. I termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca.

7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.>>>

Art. 62 inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 17/2006

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis determinazione del livello minimo di redditività

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.>>>

Art. 63 modifiche alla legge regionale 28/2002

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Con-

sozzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole <<si avvale dei Consorzi di bonifica>> sono inserite le seguenti: <<, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva,>> e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: <<La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale.>>;

b) al comma 6 dell'articolo 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <<Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 e previa deliberazione della Giunta regionale, i piani sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sulle eventuali osservazioni.>>;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 esame tecnico dei piani di riordino fondiario

1. La conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto 215/1933.>>;

d) prima dell'articolo 28 è inserito il seguente:

<<Art. 28 ante fissazione termini

1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2013.>>.

Art. 64 modifiche alla legge regionale 9/2007 e alla legge regionale 24/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<controllo e vigilanza,>> sono inserite le seguenti: <<erogazione di contributi,>>.

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<4. Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno che si avvale del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

5. All'articolo 11 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento forestale la pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5 è effettuata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. La Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento, eroga, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in vigore dall'1 dicembre 2009, i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.>>.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 8, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 503 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributi ai proprietari di boschi per la redazione dei PGF e dei PFI>>.

7. All'articolo 15 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).>>;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.>>.

8. All'articolo 16 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola: <<Divieti>> sono aggiunte le seguenti: <<e deroghe>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.>>;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.>>.

9. All'articolo 17 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale.>>;

b) ai commi 2 e 4 le parole: <<l'ottimale>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'adeguato livello di vitalità per lo>>.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 9, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

11. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.

1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.>>.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

13. All'articolo 20 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), h) e i) del comma 1 sono abrogate;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a migliorare, secondo gli orientamenti e gli indirizzi tecnici previsti nel regolamento forestale, lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.>>;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7 la parola: <<h)>> è soppressa;

e) al comma 8 la parola: <<a)>> è soppressa;

f) il comma 10 è abrogato.

14. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.>>.

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 14, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo

3187 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Spese per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi>>.

16. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 24 bis contributi per le utilizzazioni boschive e vendita del legname

1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, la Regione eroga contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i proprietari forestali privati e pubblici, con esclusione della Regione, di boschi situati nel territorio regionale o loro delegati a eseguire i lavori di utilizzazione boschiva, con priorità nell'ordine per le gestioni forestali associate, per le proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname.

3. Con apposito regolamento sono definiti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.>>.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 16, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributi per le utilizzazioni boschive e la vendita del legname>>.

18. L'articolo 32 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 32 cessione di materiale vivaistico

1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, a titolo oneroso sulla base di un prezzario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), ai soggetti privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali, nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.>>.

19. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 18, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 983 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Nei territori montani, la Regione promuove altresì le attività di manutenzione del bosco svolte da persone fisiche proprietarie di boschi, non ascrivibili a imprese del settore forestale di cui all'articolo 25.

2 ter. Ai fini e ai soggetti di cui al comma 2 bis, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un contributo fino al 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni strumentali finalizzati alle attività di gestione forestale.

2 quater. Le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 2 ter sono disposti con apposito regolamento.>>.

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 37, comma 2 ter, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 505 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributi ai proprietari di boschi montani per l'acquisto di beni finalizzati alle attività di gestione forestale>>.

22. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 è aggiunta la seguente:

<<a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);>>.

23. All'articolo 43 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<subordinata alla>> sono sostituite dalle seguenti: <<compensata dalla>> e la parola <<compensativo>> è soppressa;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.>>.

24. L'articolo 50 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 50 casi particolari di progettazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.>>.

25. All'articolo 51 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera <<Q>> è sostituita dalle seguenti parole: <<per servizi e attrezzature collettive>>;

b) alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: <<La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.>>.

26. Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 9/2007 le parole: <<, compresa la programmazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti, nel rispetto delle dinamiche evolutive in atto>> sono soppresse.

27. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 9/2007 le parole <<L'ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione centrale>>.

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

29. Dopo la sezione IV del capo IV del titolo III della legge regionale 9/2007 è inserita la seguente:

<<Sezione IV bis Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente

Art. 78 bis specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente

1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.

Art. 78 ter modalità di esecuzione dei lavori

1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonché dei proprietari dei terreni infestati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.

Art. 78 quater estirpazione, taglio e diserbo

1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.>>.

30. Alla legge regionale 9/2007 è aggiunto in fine il seguente allegato:

<<Allegato A (riferito all'articolo 78 bis (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente))

1. *Ailanthus altissima*;

2. *Ambrosia artemisiifolia*;

3. *Senecio inaequidens*.>>.

31. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007, come introdotto dal comma 29, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6840 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Spese per la lotta alle specie vegetali infestanti>>.

32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

33. Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<soggetti privati>> sono inserite le seguenti: <<o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione>>.

34. Al comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<nazionali e regionali di settore>> sono inserite le seguenti: <<, nonché le eventuali linee guida approvate dalla Giunta

regionale,>>.

35. Dopo il comma 5 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.>>.

36. I commi 56 e 57 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono abrogati.

Art. 65 modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009

1. Dopo il comma 54 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è inserito il seguente:

<<54 bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont SpA ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sia nell'attuazione del Piano sia nella riscossione, in nome e per conto delle latterie medesime, della quota di contributo non ancora erogata dall'Amministrazione regionale.>>.

TITOLO IV - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA

Art. 66 modifiche alla legge regionale 5/2007

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 56 della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente: <<Commissione regionale>>.

3. L'articolo 58 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 58 procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.>>.

4. All'articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinnea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:>>;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole <<postì all'esterno di PRPC,>> sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<presentazione della denuncia di inizio attività>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera>>;

d) al comma 4 le parole <<PTR>> sono sostituite dalle seguenti: <<piano paesaggistico regionale>>.

5. Il comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

<<5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.>>.

Art. 67 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2008

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole <<In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.>>;

b) al comma 7 le parole <<è approvato dal Consiglio comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007>>.

Art. 68 inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 16/2008

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti

1. Il progetto di riassetto ambientale dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva può prevedere la collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti già esistenti, anche in aree limitrofe e realizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), fatte salve le disposizioni previste dalle leggi in materia di tutela ambientale e paesaggistica.>>.

Art. 69 modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2009

1. Il comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:

<<42. La Commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il Presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 42, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 70 modifiche alla legge regionale 19/2009

1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<modifiche delle destinazioni d'uso e>> è aggiunta la seguente: <<aumento>>;

b) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole <<installazione di impianti solari termici o fotovoltaici>> sono aggiunte le seguenti: <<aderenti o>>;

c) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:

<<m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.>>;

d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 è inserita la seguente:

<<d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;>>;

e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole <<gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze>> sono aggiunte le seguenti: <<o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera,>>;

f) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole <<e di specifiche convenzioni per l'uso>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati>>;

g) al comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole <<previsti dagli strumenti urbanistici>> la parola <<comunali>> è soppressa;

h) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 dopo le parole <<per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi>> le parole <<entro il 30 settembre 2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo>>.

Art. 71 modifiche all'articolo 36 della legge regionale 16/2008

1. All'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi e rientrino nei limiti di potenza, per tipologia di fonte, individuati nei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi).>>;

b) al comma 2 le parole <<lettera a), >> sono soppresse;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Gli interventi considerati di attività edilizia libera dalla legge dello Stato in materia di fonti energetiche rinnovabili sono realizzabili, previa comunicazione al Comune, in attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

2 ter. L'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 costituisce approvazione di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio.>>.

Art. 72 modifica all'articolo 5 della legge regionale 17/2008

1. Il comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

<<24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 ottobre 2010 corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.>>.

Art. 73 modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2009

1. Al comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<già concessi>> sono sostituite dalle seguenti: <<già assegnati o concessi>>.

Art. 74 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009

1. All'articolo 4 della legge regionale 24/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21 le parole <<è autorizzata la spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l. un finanziamento straordinario per l'acquisto di beni strumentali necessari al funzionamento dell'Agenzia medesima>>;

b) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

<<21 bis. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 ottobre 2010.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 21, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.10.2.2007 e al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 75 modifica all'articolo 15 della legge regionale 28/2004

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), è sostituito dal seguente:

<<4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, in assenza di esso o in mancanza della sua revisione annuale, i Comuni possono autorizzare la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento.>>.

Art. 76 modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977

1. Al terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), le parole <<per un periodo non inferiore a 10 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo non inferiore a cinque anni>>.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA

Art. 77 modifiche alla legge regionale 9/1999

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è inserito il seguente:

<<Art. 23 bis definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23

1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.

3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).>>

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della legge regionale 9/1999, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1139 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Rimborsi dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA in materia di edilizia abitativa".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 65 della legge regionale 9/1999 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.

8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.>>

Art. 78 modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003

1. Al comma 1.1. dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole << di cui uno in regione >> sono soppresse.

Art. 79 sostituzione dell'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005

1. L'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 bis ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia):

- a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;
- b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;
- c) ristrutturazione edilizia;
- d) restauro e risanamento conservativo;

e) manutenzione straordinaria, nel caso in cui si eseguano lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti;

f) attività edilizia libera, nel caso in cui siano eseguiti lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti e nel caso in cui, per l'esecuzione di tali lavori, siano stati richiesti incentivi o agevolazioni o contribuzioni di qualsiasi natura.

2. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici esistenti nei seguenti casi:

- a) trasferimento a titolo oneroso; in tali casi, la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici prevista dall'articolo 6 bis, di seguito certificazione VEA, è presentata dal soggetto alienante, in originale o in copia conforme all'originale, in sede di stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile;
- b) contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti; in tali casi, la certificazione VEA è consegnata dai rispettivi danti causa, in copia conforme all'originale, al locatario o all'affittuario, al momento della sottoscrizione del contratto;
- c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA è redatta dal

contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed è esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.

3. La presente legge si applica anche alle unità immobiliari e agli edifici esistenti classificati nelle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), e non dotati di impianti tecnici soggetti al calcolo delle prestazioni ai sensi del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6.

4. Nel caso di unità immobiliari e di edifici esistenti nei quali siano presenti porzioni di immobile adibite a usi diversi e non sia tecnicamente possibile calcolare separatamente le diverse zone termiche, l'immobile è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

5. Nei casi in cui il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) prevede la certificazione energetica degli edifici la stessa è sostituita dalla certificazione VEA.

6. Le procedure di rilascio della certificazione VEA e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della stessa sono definiti con regolamento regionale.>>.

Art. 80 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2005

1. All'articolo 2 della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:<<(Definizioni)>>;

b) al comma 1 bis dopo le parole <<che prevedono>> sono inserite le seguenti: <<in particolare>>;

c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

<<1 ter. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per destinazioni d'uso degli edifici, quelle indicate nell'articolo 5 della legge regionale 19/2009;

b) per interventi edilizi, quelli definiti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2009;

c) per rudere, un organismo edilizio non dotato di mura perimetrali o di strutture orizzontali o di copertura, in quanto crollate;

d) per classe energetica, l'intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica è riferita, in particolare, alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e alla produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio;

e) per classe ambientale, quella definita dalle seguenti valutazioni, effettuate tramite le seguenti schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6:

1) valutazione energetica;

2) presenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

3) materiali da costruzione;

4) risparmio idrico e permeabilità dei suoli;

5) qualità esterna e interna.

1 quater. Per quanto non previsto dai commi 1, 1 bis e 1 ter, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 192/2005 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), nonché le disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e nel decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).>>.

Art. 81 inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 23/2005

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) gli immobili per i quali le norme dello strumento urbanistico impongano il solo restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 192/2005, implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

c) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, nei casi in cui gli ambienti sono mantenuti

- a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo altrimenti non impiegabili;
- d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se destinati in parte non preponderante agli usi tipici del settore civile;
- e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;
- f) gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;
- g) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- h) le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;
- i) i ruderi;
- j) gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.>>.

Art. 82 modifica all'articolo 3 della legge regionale 23/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23/2005 dopo le parole <<di cui all'articolo 2>> sono inserite le seguenti: <<, comma 1, lettera f),>>.

Art. 83 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2005

1. All'articolo 6 della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4 le parole <<, e in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e i regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> sono soppresse;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- <<5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, le leggi regionali o i regolamenti regionali, provinciali e comunali che prevedono incentivi o agevolazioni o contribuzioni, individuano i punteggi minimi di valutazione degli interventi in base alla classe energetico-ambientale dell'edificio o in base ai punteggi attribuiti dalle singole schede del Protocollo VEA, al di sotto dei quali, la citata priorità e gli incentivi urbanistici di cui sopra, non sono previsti.>>.

Art. 84 modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005

1. All'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole <<certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<certificazione VEA>>;
- b) al comma 2 le parole <<certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<certificazione VEA>>;
- c) al comma 3 le parole <<certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<certificazione VEA>>;
- d) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole <<decreto legislativo 192/2005>> sono aggiunte le seguenti: <<e successive modifiche e integrazioni>>;
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- <<4. Gli edifici e le unità immobiliari soggetti alla presente legge sono dotati di certificazione VEA rilasciata dai soggetti individuati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6. La certificazione VEA sostituisce e completa la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici, previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.>>;
- f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- <<5. Gli attestati di certificazione energetica, emessi secondo la normativa nazionale prima dell'entrata in vigore della certificazione VEA, sono sostituiti da tale certificazione solo nei casi previsti dall'articolo 1 bis.>>.

Art. 85 modifiche all'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005

1. All'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole <<di sostenibilità energetico ambientale degli edifici>> sono soppresse;
- b) alla lettera d) del comma 1 le parole <<dichiarazioni di conformità>> sono sostituite dalle seguenti: <<certificazioni VEA>>;
- c) alla lettera f) del comma 1 dopo la parola <<energetico>> è aggiunta la seguente: <<ambientale>>;
- d) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:
- <<f bis) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza;>>;
- e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I corrispettivi per le attività di cui al comma 1 possono essere definiti con regolamenti regionali.>>.

Art. 86 inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 23/2005

1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 6 quater controlli e sanzioni amministrative

1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonché ad accertamenti e ispezioni, da parte di ARES.

2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.

3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro;

b) il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro;

c) il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. L'Amministrazione regionale provvede alla sospensione dell'accreditamento di cui al regolamento previsto dall'articolo 1 bis, comma 6, nel caso in cui siano accertati comportamenti non conformi alle disposizioni della presente legge e delle norme di settore, da parte dei tecnici abilitati alla certificazione VEA accreditati o in caso di mancato pagamento, da parte dei medesimi, della tariffa annuale per l'accesso al sistema di accreditamento. In tali casi, l'Amministrazione regionale fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste, decorso inutilmente il quale, provvede alla revoca dell'accreditamento e alla relativa comunicazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza.

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia sostenibile.>>.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6 quater della legge regionale 23/2005, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1213 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative in materia di edilizia sostenibile>>.

Art. 87 sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 23/2005

1. L'articolo 7 della legge regionale 23/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7 formazione e informazione

1. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con ARES, promuove corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale sulla certificazione VEA, rivolti agli enti locali, alle imprese e ai liberi professionisti.

2. La Regione realizza, in collaborazione con ARES, sul proprio sito web, uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile e un sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici volto, in particolare, alla creazione di un catasto energetico ambientale degli edifici, finalizzato anche al monitoraggio delle iniziative e dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, nonché a uniformare, sul territorio regionale, le modalità d'intervento dei Comuni e delle Province.

3. Le modalità di accesso al sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici, nonché del relativo funzionamento, sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge regionale 23/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 3012 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Spese per corsi sulla certificazione Vea e per interventi relativi al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale svolti in collaborazione con Ares>>.

Art. 88 inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 23/2005

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis contributi per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale

1. L'Amministrazione regionale può prevedere specifici canali contributivi a sostegno dei maggiori oneri connessi al rilascio della certificazione VEA prevista dall'articolo 6 bis e, in particolare, per la predisposizione delle schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un

edificio di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettere a) e b).>>.

Art. 89 modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23/2005 è abrogato.

Art. 90 modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23/2005 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 bis entrano in vigore con le seguenti gradualità temporali:

- a) dal 31 ottobre 2011 per le unità immobiliari e gli edifici soggetti agli interventi edilizi di cui al comma 1;
- b) dall'1 gennaio 2012 per le unità immobiliari e gli edifici esistenti, nei casi indicati al comma 2.>>.

Art. 91 modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007

1. Al comma 76 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008), dopo le parole <<ristrutturazione edilizia>> sono inserite le seguenti: <<e acquisto di immobili>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle domande intese a ottenere le anticipazioni di cui al medesimo comma 76, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 92 modifica all'articolo 9 alla legge regionale 9/2008

1. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), è inserito il seguente:

<<37 bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso.>>.

Art. 93 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2009

1. All'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.>>.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).>>.

c) al comma 4 dopo le parole <<(Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale)>>.

Art. 94 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009

1. All'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole <<, finalizzato al>> sono sostituite dalle seguenti: <<e il>>.

b) al comma 24 dopo le parole <<del cantiere>> sono aggiunte le seguenti: <<e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto>>.

c) al comma 25 dopo le parole <<nel medesimo.>> sono aggiunte le seguenti: <<Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al

capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 95 inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983

1. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è inserito il seguente:

<<Art. 7 quater ammissibilità domande di contributo

1. Le domande di contributo una tantum presentate per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 7 ter con imputazione al capitolo 3435 del bilancio di previsione per il 2010, sono ritenute ammissibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 17/2008 e dall'articolo 15 della legge regionale 12/2009 sino all'importo massimo di 25.000 euro. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>.

Art. 96 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2008

1. Il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

<<44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Dopo il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

<<44 bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.>>.

4. Al comma 49 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 dopo le parole <<altre contribuzioni>> sono inserite le seguenti: <<o incentivi o detrazioni fiscali>>.

5. Dopo il comma 49 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

<<49 bis. Le somme risultate disponibili in caso di revoca dei contributi sono allocate sul capitolo di spesa 3396 ai fini dello scorrimento della graduatoria delle domande.>>.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 44, 44 bis, e 49 bis, della legge regionale 17/2008, come rispettivamente sostituito e inseriti dal presente articolo, si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 44 bis si applicano anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo.

Art. 97 modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010

1. Il punto 24 dell'allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), è sostituito dal seguente:

<<24) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche e integrazioni);>>.

Art. 98 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2009

1. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 3 le parole <<agli articoli 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 6>>;

c) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.>>.

Art. 99 modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2009

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009 le parole <<agli articoli 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti <<all'articolo 6>>.

Art. 100 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009

1. All'articolo 5 della legge regionale della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:

a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.>>.

Art. 101 modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 le parole <<e dell'esito della verifica tecnica di cui all'articolo 7, comma 3,>> e <<, nonché dell'articolo 7, comma 2>> sono soppresse.

Art. 102 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2009

1. All'articolo 7 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione agli interventi di cui al comma 1 è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.>>;

b) i commi da 2 a 9 sono abrogati.

Art. 103 modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:

<<2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.>>.

Art. 104 norma transitoria

1. Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dall'1 luglio 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'asseverazione del progettista di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 16/2009, come introdotto dall'articolo 103, comma 1, può essere presentata anche a lavori iniziati.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Art. 105 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 partecipazione della Regione alle procedure di VIA statale

1. La Regione esprime il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II alla parte II del decreto legislativo medesimo.

2. La Regione può promuovere l'intesa con lo Stato volta al riconoscimento del concorrente interesse regionale di infrastrutture e insediamenti, ai fini della partecipazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

3. Il Presidente della Regione esprime il parere di cui al comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente. La deliberazione giuntale dà atto dei pareri resi ai sensi del comma 4 e di eventuali pareri e valutazioni tecniche acquisiti per esigenze istruttorie.

4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione può acquisire il parere del Comune sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera e degli altri Comuni eventualmente interessati. I Comuni esprimono tale parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Regione prescinde dai pareri.>>.

Art. 106 sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 5 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:

a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006;

b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.>>.

Art. 107 modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente:

<<a) i progetti relativi a interventi di adeguamento di opere esistenti, finalizzati alla riduzione delle condizioni di inquinamento disposte da norme sopravvenute in materia di tutela ambientale; l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto, verificata la conformità del medesimo alle norme sopravvenute, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;>>.

Art. 108 inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 43/1990

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990 è inserito il seguente:

<<Art. 5 ter reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione

1. Le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 KW medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possono essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA di cui alla presente legge, in presenza delle seguenti condizioni:

a) compatibilità con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati;

b) espletamento dell'attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali;

c) mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al decreto legislativo 152/2006.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco.>>.

Art. 109 sostituzione della rubrica della sezione I del capo III della legge regionale 43/1990

1. La rubrica della sezione I del capo III della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente: <<Ve-

rifica di assoggettabilità>>.

Art. 110 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 9 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 coordinamento dei procedimenti

1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti in riferimento ai progetti di opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale da realizzarsi in attuazione di piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

2. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis può essere condotta nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 30, qualora il livello di dettaglio del piano o del programma lo consenta. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale all'autorità procedente nel processo di valutazione ambientale strategica, che la trasmette all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si esprime con parere vincolante.

3. La verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale comprendono la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Ai fini di cui al comma 3 il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale, contenenti anche lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto.

5. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza delle integrazioni procedurali di cui ai commi 2 e 3.>>.

Art. 111 sostituzione dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 bis verifica di assoggettabilità - screening

1. I progetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente:

a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

1) il progetto preliminare;

2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V alla parte II al decreto legislativo 152/2006;

3) lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;

b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i Comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto;

c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.

3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia

di valutazione di impatto ambientale.

5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, previo parere della Commissione tecnico-consulativa VIA di cui all'articolo 22, stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni.

6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:

- a) il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;
- b) il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), qualora l'intervento ricada anche parzialmente in tali aree.

7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.

9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione sul sito web della Regione.

10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità.>>.

Art. 112 sostituzione della rubrica della sezione II del capo III della legge regionale 43/1990

1. La rubrica della sezione II del capo III della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente: <<Procedura di valutazione di impatto ambientale>>.

Art. 113 sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 10 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13 affinché esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.

3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.>>.

Art. 114 sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 13 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13 individuazione delle autorità interessate

1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:

- a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:
 - 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - 2) tutela del paesaggio;
 - 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;
 - 4) igiene e sanità;
 - 5) tutela delle aree di interesse naturalistico.>>.

Art. 115 sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 14 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14 pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale

1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, il soggetto proponente fa pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, con la specificazione dei propri dati identificativi, con la sommaria descrizione dell'opera, nonché con l'indicazione dei luoghi dove possono essere consultati gli atti e del termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente.
2. Il soggetto proponente dà notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata è messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale e presso i Comuni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione.
4. La struttura regionale competente rende disponibile al pubblico un congruo numero dei riassunti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m). Chiunque può chiedere e ottenere, anche su supporto digitale, il rilascio di copie o di estratti della documentazione presentata, dietro rimborso delle spese di riproduzione.>>.

Art. 116 sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 15 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15 consultazioni

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 10, comma 3, sono presentati alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:
 - a) il parere sulla documentazione di cui all'articolo 10, comma 2, da parte delle autorità interessate;
 - b) eventuali osservazioni da parte del pubblico.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale promuove lo svolgimento di inchieste pubbliche qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. L'inchiesta pubblica è presieduta dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolge secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'inchiesta pubblica, il Sindaco dà comunicazione alla struttura regionale stessa, entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.
3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 o successivi alla data della comunicazione di cui al comma 2 nel caso in cui stata svolta l'inchiesta pubblica, la struttura regionale competente può chiedere al soggetto proponente, per una sola volta, integrazioni della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, che risultino necessarie in base all'istruttoria svolta, ai pareri e alle osservazioni ricevuti, nonché all'esito dell'inchiesta pubblica.
4. Ai fini della presentazione delle integrazioni di cui al comma 3 è fissato un termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile per una volta e al massimo per ulteriori sessanta giorni, su istanza motivata del soggetto proponente. L'inadempimento del soggetto proponente o il ritiro della domanda comportano l'interruzione del procedimento con effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3 il soggetto proponente può informare la struttura regionale competente dell'intenzione di presentare entro i successivi sessanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta giorni, integrazioni o modifiche alla documentazione di cui all'articolo 10, comma 1.
6. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:
 - a) trasmette la documentazione pervenuta ai sensi dei commi 3 e 5 alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinché esprimano il parere di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;
 - b) diffonde la documentazione di cui alla lettera a) attraverso il sito web della Regione, affinché chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni;
 - c) dispone, qualora ritenga rilevante la conoscenza dei contenuti della documentazione di cui alla lettera a), che il soggetto proponente ne comunichi l'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, affinché chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni.>>.

Art. 117 modifica all'articolo 17 della legge regionale 43/1990

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990 le parole <<dallo scadere del termine di cui agli articoli 15 e 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla conclusione delle consultazioni di cui all'articolo 15>>.

Art. 118 modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990

1. All'articolo 19 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<ai sensi dell'articolo 16, comma 1,>> sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole <<e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'articolo 13>> sono sostituite

dalle seguenti: <<individuate tra quelle di cui all'articolo 13>>.

Art. 119 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 43/1990

1. All'articolo 20 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 la parola <<confermare>> è sostituita dalla seguente: <<conformare>>;
b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

< sostituisce o coordina gli atti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), di competenza delle autorità interessate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2;>>.

Art. 120 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 43/1990

1. All'articolo 21 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere e interventi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o di approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, sono annullabili per violazione di legge.>>;

- b) al comma 1 dopo la parola <<legge>> sono inserite le seguenti: <<, anche avvalendosi di ARPA>>.

Art. 121 sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1990

1. L'articolo 25 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25 informazioni sottoposte a segreto industriale o commerciale

1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 10, comma 1, può motivatamente, per ragioni di segreto industriale o commerciale, chiedere alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale di non rendere pubblica parte della documentazione presentata.

2. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, verificate le ragioni del soggetto proponente può, motivatamente, respingere la richiesta nel caso in cui l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni prevalga sull'interesse alla riservatezza.

3. I componenti della Commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 22 e il personale della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale hanno accesso alla documentazione riservata di cui al comma 1, ai soli fini istruttori, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che ne tutelano la segretezza.>>.

Art. 122 modifica all'articolo 26 della legge regionale 43/1990

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 43/1990 le parole <<, soprattutto nella fase di prima applicazione della presente legge,>> sono soppresse.

Art. 123 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 43/1990

1. All'articolo 28 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 bis è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Amministrazione regionale rende disponibile al pubblico la documentazione istruttoria mediante pubblicazione sul sito web della Regione.>>.

Art. 124 modifiche all'articolo 30 della legge regionale 43/1990

1. All'articolo 30 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c> ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, e sulla base dei criteri indicati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo 152/2006:

1) la definizione, in relazione ad alcune tipologie progettuali o ad aree predeterminate, degli incrementi nella misura massima del 30 per cento o dei decrementi, delle soglie di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo;

2) la determinazione, per i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, dei criteri o delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità;>>;

- b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<d> ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, l'individuazione di situazioni particolari del territorio regionale che richiedono l'adozione di forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive.>>.

Art. 125 abrogazioni

1. Gli articoli 6, 7, 8, 12, 16, il comma 7 dell'articolo 22, e l'articolo 31 della legge regionale 43/1990 sono abrogati.

Art. 126 norma transitoria

1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 106, sono archiviate d'ufficio.
2. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 106, su richiesta del soggetto proponente, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 127 modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006

1. A decorrere dall'1 gennaio 2011:
 - a) è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
 - b) al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole <<e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia),>> sono soppresse;
 - c) al comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<, delle Province>> sono soppresse;
 - d) al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<, delle Province>> sono soppresse.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 128 modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2005

1. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), è sostituito dal seguente:
<<8. L'Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.>>.

Art. 129 inserimento dell'articolo 16 quater nella legge regionale 16/2008

1. Dopo l'articolo 16 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:
<<Art. 16 quater titolare dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore tramite condotta, l'autorizzazione è sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.>>.

Art. 130 modifica all'articolo 4 della legge regionale 35/1979

1. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.>>.

Art. 131 modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<da realizzare successivamente alle operazioni di disinfestazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termiti>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.1.1073 e al capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio

per l'anno 2010.

Art. 132 inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 63/1981

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis servizio di distribuzione di gas naturale

1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), il servizio di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico regolata da contratti la cui titolarità è in capo ai Comuni e agli enti esponenziali di Comuni.

2. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con contratto di concessione rep. reg. n. 6151 del 23 novembre 1993 nei Comuni di Ampezzo, Cervineto, Comeglians, Enemonzo, Ovaro, Preone, Ravascletto, Raveo, Socchieve, Suttrio, Villa Santina e Paluzza, è trasferita a ciascun singolo Comune per quanto riguarda il proprio territorio comunale. La proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione è trasferita gratuitamente a ciascun singolo Comune, in quota parte calcolata in ragione della consistenza impiantistica che insiste sul territorio comunale.

3. Alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) i Comuni di cui al comma 2 subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Regione ai sensi del contratto rep. reg. n. 6151 del 23 novembre 1993.>>.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 133 modifica all'articolo 41 della legge regionale 16/2007

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è inserito il seguente:

<<1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).>>.

Art. 134 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 le parole <<il 40 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, così come attestato annualmente dal modello unico di dichiarazione (MUD)>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti>>;

b) il comma 35 è sostituito dal seguente:

<<35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei seguenti parametri:

a) fino a 1 euro per abitante: raccolta differenziata dal 45 per cento al 55 per cento;

b) fino a 2 euro per abitante: raccolta differenziata dal 55 per cento al 65 per cento;

c) fino a 3 euro per abitante: raccolta differenziata dal 65 per cento al 75 per cento;

d) fino a 4 euro per abitante: raccolta differenziata dal 75 per cento all'85 per cento;

e) fino a 5 euro per abitante: raccolta differenziata dall'85 per cento al 100 per cento.>>;

c) il comma 36 è sostituito dal seguente:

<<36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'Amministrazione regionale corrisponde alle Province, in cui almeno un Comune abbia raggiunto la percentuale minima di raccolta differenziata del 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse Province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei Comuni che hanno raggiunto una raccolta differenziata pari ad almeno il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi Comuni.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione le parole <<per almeno il 40%>> sono sostituite dalle seguenti: <<per almeno il 45%>>.

Art. 135 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30/1987

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

<<1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) impianto di smaltimento: l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti con le modalità previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) impianto di recupero: l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti con le modalità previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.>>.

Art. 136 modifica all'articolo 28 della legge regionale 30/1987

1. Il comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 30/1987 è sostituito dal seguente:

<<3 bis. L'indennizzo di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., si applica esclusivamente agli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).>>.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI E OSSERVATORI ASTRONOMICI

Art. 137 modifiche alla legge regionale 6/1998

1. All'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:

- a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;
- b) i bilanci di esercizio;
- c) il regolamento di organizzazione.>>.

b) al comma 2:

1) la parola <<10>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

2) le parole <<Direzione regionale dell'ambiente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale ambiente e lavori pubblici>>.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.>>.

2. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:

<<g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;>>.

3. L'articolo 11 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11 processo di programmazione e controllo

1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.

2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.

3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.

4. Entro il 15 luglio di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.

7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.

8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.>>.

4. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:
<<4. L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.>>.

Art. 138 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.

1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 15/2004, come inseriti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 139 modifiche alla legge regionale 15/2007

1. Alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<otto>>;

b) al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole <<allegato A>> sono aggiunte le seguenti: <<con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche>>;

c) alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 8 dopo le parole <<superiori al valore di 5;>> sono aggiunte le seguenti: <<le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare e alle eventuali derivazioni dello stesso in cui non è possibile il traffico pesante; tali prescrizioni non si applicano altresì a incroci e rotatorie fino a una distanza di 50 metri dal centro di esse;>>;

d) al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), del Corpo Forestale Regionale, delle Province e dei Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale>>.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 140 modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008

1. Alla lettera k sexies) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), dopo le parole <<da traino>> sono aggiunte le seguenti: <<(includere quelle denominate tratte)>>.

2. Alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), dopo le parole <<da traino>> sono aggiunte le seguenti: <<(includere quelle denominate tratte)>>.

3. L'articolo 10 della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 misure di conservazione specifiche e piani di gestione

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sentiti il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. Le misure di conservazione sono elaborate attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

- a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
- b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
- c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;
- d) degli usi, costumi e tradizioni locali.

3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.

4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.

5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita la Commissione consiliare competente.

6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:

- a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
- d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
- e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.

9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.

12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.>>>

Art. 141 modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010

1. Il comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:

<<37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.>>>

Art. 142 modifiche alla legge regionale 17/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: <<, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 17/2009 le parole <<da 500 euro a 2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.000 euro a 4.000 euro>>.

Art. 143 modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e i)>>.

Art. 144 modifiche alla legge regionale 42/1996

1. All'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H.>>.

2. All'articolo 70 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le lettere da a) ad h) e da l) a z) sono abrogate;

b) al comma 3 le parole <<di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle aree di cui al comma 1>>.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA

Art. 145 modifiche alla legge regionale 6/2008

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:

<<b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;>>;

b) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole <<(Legge comunitaria 2006)>> sono inserite le seguenti: <<, fatte salve le competenze delle Province per il controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi disciplinate dall'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge regionale 14/2007>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6/2008 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge regionale 14/2007;>>.

3. Alla fine del comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte le parole <<Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.>>.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>.

5. All'articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.>>;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieleto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.>>.

6. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.>>.

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21,

comma 2, non può essere riletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.>>.

8. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008 dopo le parole <<agri-turistico-venatorie>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché, all'atto del primo rinnovo, per le aziende venatorie già costituite per regolare concessione>>.

9. All'articolo 23 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le Province autorizzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.>>;

b) dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:

<<b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le Province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.>>.

10. All'articolo 26 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentiti l'Amministrazione regionale e il Direttore della Riserva di caccia.>>;

b) la lettera a) del comma 2 è abrogata.

11. All'articolo 30 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<conforme al modello-tipo approvato dalla Regione>> sono soppresse;

b) al comma 2 dopo le parole <<dalla Provincia>> sono aggiunte le seguenti: <<, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione,>>;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria.>>.

12. All'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.>>;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.>>.

13. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.>>.

14. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 le parole <<agli anatidi>> sono soppresse.

15. L'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

<<Art. 44 cattura temporanea e inanellamento

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.

2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:

a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;

b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;

c) i controlli sull'attività di cattura;

d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;

e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f) i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto.>>.

Art. 146 abrogazione della legge regionale 29/1993

1. La legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), è abrogata a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 15.

Art. 147 disposizioni transitorie

1. La Giunta regionale individua le clausole minime di uniformità degli statuti di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Riserve di caccia conformano il proprio statuto alle medesime entro centottanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale.

Art. 148 modifica alla legge regionale 21/1993

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), è sostituito dal seguente:

<<1. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi.>>.

Art. 149 modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996

1. Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), dopo le parole <<purchè i medesimi siano realizzati>> è aggiunta la seguente: <<prevalentemente>>.

Art. 150 modifiche alla legge regionale 56/1986

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 ter le parole <<2010-2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<2011-2012>>;

b) l'articolo 8 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.>>.

Art. 151 modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007

1. Al comma 1 ter dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<L'Amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e), sentite le Province interessate che forniscono l'assistenza e la collaborazione necessarie.>>.

CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Art. 152 inserimento dell'articolo 4 quinquies nella legge regionale 19/1971

1. Dopo l'articolo 4 quater della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia-Giulia), è inserito il seguente:

<<Art. 4 quinquies asciutte artificiali e lavori in alveo

1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore ne dà comunica-

zione scritta all'Ente tutela pesca, con anticipo di almeno dieci giorni salvo dichiarazione dello stato di emergenza.

2. Nel caso in cui l'Ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica, procede al suo recupero e i relativi costi sono imputati al soggetto esecutore.

3. L'Ente tutela pesca immette il materiale ittico recuperato nello stesso corpo idrico di prelievo ovvero, se non possibile, in altre acque idonee dal punto di vista faunistico. E' fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per gli scopi istituzionali dell'Ente.

4. Nel caso di mancata comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, il soggetto esecutore che abbia arrecato danno alla fauna ittica o all'ambiente acquatico è tenuto alle spese per il ripristino della precedente situazione, calcolate dall'Ente tutela pesca sulla base di parametri oggettivi, predeterminati dal Consiglio direttivo.

5. Durante le operazioni di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel corpo idrico interessato. La violazione del divieto comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 300 euro.

6. La mancata comunicazione scritta all'Ente tutela pesca delle operazioni di cui al comma 1, che abbiano causato moria della fauna ittica, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 12.000 euro.>>.

CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 153 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 2/1983

1. L'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 commissione consultiva

1. Qualora la Commissione edilizia non sia costituita, il Comune si avvale della consulenza di una Commissione composta da:

- a) il Sindaco o un suo delegato che la presiede;
- b) due funzionari della Direzione regionale dei lavori pubblici;
- c) due funzionari del Comune;
- d) il sovrintendente ai monumenti competente per territorio o un suo delegato;
- e) tre rappresentanti del Consiglio comunale uno dei quali espressione della minoranza;
- f) il professionista che ha redatto il piano particolareggiato.>>.

Art. 154 modifiche alla legge regionale 14/2002

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro

1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
 - b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
 - c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
 - e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo specificamente riferito alle inadempienze correlate alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.>>.

Art. 155 modifica all'articolo 27 della legge regionale 14/2002

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.>>.

Art. 156 modifiche all'articolo 31 della legge regionale 14/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.

2 ter La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.>>.

Art. 157 modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002

1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

<<10 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.>>.

Art. 158 modifiche alle leggi regionali 24/2009 e 12/2010

1. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<il termine del 30 giugno 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine del 31 dicembre 2010>>.

2. Il comma 16 dell'articolo 11 della legge regionale 24/2009 è abrogato.

3. Le lettere b) e d) del comma 28 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono abrogate.

CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 159 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986

1. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

<<3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.>>.

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

<<5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.>>.

Art. 160 modifica all'articolo 10 della legge regionale 64/1986

1. Dopo la lettera g quinquies) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, è aggiunta la seguente:
<<g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.>>.

Art. 161 inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella legge regionale 64/1986

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 64/1986 è inserito il seguente capo:
<<CAPO III TER - BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI
Art. 32 septies contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.>>.

Art. 162 modifica all'articolo 33 della legge regionale 64/1986

1. Al quarto comma dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 dopo le parole <<ai sensi degli articoli 9, Il comma>> sono inserite le seguenti: <<e V comma>>.

Art. 163 modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2000

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:

<<1 bis. In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.>>.

Art. 164 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17/2008

1. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 78 è sostituito dal seguente:

<<78. Gli interventi di elisoccorso di Protezione civile devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando la relativa richiesta sia stata avanzata in condizioni improprie qualora:

a) l'utente può essere ugualmente tratto in salvo con altro mezzo diverso dall'elicottero;

b) la necessità dell'intervento di elisoccorso di protezione civile è stata determinata da imprudenza dell'utente, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto.>>;

b) il comma 79 è sostituito dal seguente:

<<79. Nei casi di richiesta dell'intervento di elisoccorso avanzata in condizioni improprie, il costo della prestazione, come previsto dal contratto con l'impresa fornitrice del servizio, è addebitato all'utente.>>;

c) dopo il comma 79 sono inseriti i seguenti:

<<79 bis. Ai fini di cui ai commi 78 e 79, presso la Protezione civile della Regione è istituita una Commissione competente a valutare le fattispecie nelle quali la richiesta dell'intervento di elisoccorso è avanzata in condizioni improprie.

79 ter. La Commissione di cui al comma 79 bis è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, ovvero suo delegato, che la presiede;

b) un dipendente della Protezione civile della Regione;

c) un dipendente dell'Avvocatura della Regione;

d) il Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o un suo delegato con esperienza operativa di almeno cinque anni in attività di elisoccorso.

79 quater. Al componente esterno della Commissione è corrisposto un gettone di presenza e il rimborso

delle spese ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo regionale per la Protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

79 quinquies. La Commissione di cui al comma 79 bis valuta l'eventuale carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto; qualora la Commissione accerti il carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, è disposto l'addebito, a carico dell'utente, del costo dell'intervento di elisoccorso sostenuto dalla Protezione civile della Regione ai sensi del contratto con l'impresa fornitrice del servizio.

79 sexies. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 79 quinquies, la Protezione civile della Regione richiede all'impresa fornitrice del servizio di elisoccorso la fatturazione specifica e distinta relativa all'intervento da addebitare all'utente e ne chiede il rimborso all'utente stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'utente deve corrispondere l'importo richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, secondo le modalità specificate nella lettera stessa e, decorso infruttuosamente tale termine, si procede al recupero coattivo della somma nei modi di legge.

79 septies. Le disposizioni di cui ai commi 78, 79, 79 bis, 79 ter, 79 quater, 79 quinquies e 79 sexies non si applicano alle fattispecie di:

- a) impiego di elicottero della Protezione civile della Regione per il recupero di salme in zone impervie del territorio regionale;
- b) altri interventi di elisoccorso, quali quelli di natura sanitaria o comunque di competenza di soggetti o Autorità diversi dalla Protezione civile della Regione.>>.

CAPO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO

Art. 165 inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 22/2006

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

<<Art. 13 bis durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico

1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010, il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.

2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2013 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.>>.

Art. 166 modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2009

1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 24/2009 le parole <<articoli 18 e 19>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 16 e 18, nonché quelle di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo,>>.

TITOLO V - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 167 inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 17/2008

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis interpretazione autentica

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, i contributi una tantum concessi dall'Amministrazione regionale a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni

sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 168 modifiche alla legge regionale 24/2009

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.>>.

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

<<12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione sono soppresse le parole <<e alle associazioni senza scopo di lucro>>.

Art. 169 modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2005

1. Il comma 72 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

<<72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza, nonché all'acquisto di trofei da assegnare in occasione della manifestazione denominata Aquile dello Sport. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 72, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 6102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 170 modifiche alla legge regionale 8/2003

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis interpretazione autentica

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, gli interventi promossi dall'Amministrazione regionale a sostegno degli investimenti realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché di recupero di impianti in disuso.>>.

b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole <<dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di ogni anno>>.

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo

alla presentazione della domanda.>>;

3) al comma 6 le parole <<i>tre anni successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<i>l'anno successivo>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6042, 6136, 6176 e 6177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

TITOLO VI - SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA, LAVORO, BENI CULTURALI, SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 171 modifiche alla legge regionale 43/1981

1. Alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali

1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali a uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), sono rilasciate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.

3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.

4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.>>;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis comunicazione degli esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.>>.

2. I procedimenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5 bis, comma 1, come inserito dal comma 1, lettera a), pendenti alla data dell'1 novembre 2010, sono conclusi dalla Direzione centrale competente in materia di salute.

Art. 172 sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981

1. L'articolo 25 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25 Comitato regionale per i servizi trasfusionali

1. È istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.

2. Il Comitato è composto da:

a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;

b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;

c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;

d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;

e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato:

a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;

b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;

- c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;
- d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.
4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.
6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali.>>.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 della legge regionale 43/1981, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3. Il numero 18) dell'elenco n. 1 riferito all'articolo 2, comma 1, allegato alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 173 inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 12/1995

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), è inserito il seguente:
- <<Art. 16 bis convenzioni in materia di trasporto sanitario
1. Nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità e appropriatezza gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono, con mezzi e personale propri, al trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati, di organi, ivi compresi i servizi a essi correlati o connessi, ovvero, in via prioritaria, avvalendosi:
- a) dell'organizzazione territorialmente competente della Croce rossa italiana;
- b) delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi albi regionali da almeno dieci anni, accreditate in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. L'affidamento del trasporto sanitario a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture. Anche i soggetti di cui al presente comma devono essere accreditati in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i requisiti di carattere strutturale, tecnologico, organizzativo e professionale per l'individuazione dei soggetti da accreditare di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2, che vengono inseriti in un elenco di qualificazione adottato dal Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali.
4. Il regolamento di cui al comma 3 determina:
- a) la tipologia dei mezzi di trasporto sanitario;
- b) le caratteristiche tecniche e gli standard di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario, nonché la loro dotazione di attrezzature e di materiale;
- c) i percorsi formativi delle professionalità, dipendenti e volontari, impiegate in relazione al servizio espletato;
- d) le caratteristiche tecniche degli apparati radio e gli standard della centrale operativa per la gestione dei servizi non di competenza delle centrali operative 118.
5. I soggetti affidatari del trasporto sanitario sono obbligati a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detto trasporto, a interventi di protezione civile e a interventi in caso di catastrofi.
6. Gli aspetti economici e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto sanitario sono disciplinati da specifiche convenzioni.
7. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 3, i servizi di trasporto sanitario possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2 solo se risultano iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
8. Le convenzioni per il trasporto sanitario stipulate con soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), già stipulate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2010, continuano fino alla scadenza naturale, ma non possono essere rinnovate o prorogate; qualora scadano prima del termine di cui al comma 7 possono essere prorogate una sola volta per un massimo di sei mesi.>>.

Art. 174 modifiche alla legge regionale 8/2001

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decre-

to legislativo 30 dicembre 1992, n. 582, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sanitarie

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il mancato mantenimento di uno o più requisiti stabiliti dalle medesime deliberazioni o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento a nuovi requisiti introdotti da successive deliberazioni, anche con riferimento ai tempi fissati dall'Azienda per i servizi sanitari per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni a un massimo di sessanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. Qualora nella fattispecie di cui al comma 3 l'inosservanza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti sia tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sessanta giorni a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

7. Nelle strutture che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

8. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

9. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui ai commi 5 e 6 è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti. Per la fattispecie di cui al comma 8 il soggetto competente a irrogare la sanzione può disporre in aggiunta la sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni a un massimo di venti giorni.

10. Ai fini del comma 9 sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

11. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è revocata nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6;

b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente azienda per i servizi sanitari.

12. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio che ne introitano i relativi proventi.>>.

Art. 175 modifica all'articolo 50 della legge regionale 6/2006

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è aggiunta la seguente:

<<e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.>>.

Art. 176 sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 7/2010

1. L'articolo 54 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 "Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali" e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), è sostituito dal seguente:

<<Art. 54 servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 marzo 2011.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 54 della legge regionale 7/2010, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 177 modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2009

1. Al comma 62 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<possono essere riferiti>> sono inserite le seguenti: <<anche a spese sostenute nell'anno 2010, purché inerenti all'intervento dell'anno 2009, e>>.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 178 modifiche alla legge regionale 19/2003

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.>>;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.>>.

2. Le aziende provvedono all'adeguamento degli statuti al fine di assicurare l'applicabilità delle norme relative alla limitazione del numero degli amministratori contenute nell'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 19/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), a decorrere dal primo rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 6 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.>>;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c).

3 ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di

amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3 quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.>>.

4. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2003 è sostituito dal seguente:

<<2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.>>.

5. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis pubblicazione degli atti

1. Le aziende destinano appositi spazi per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.

2. Le deliberazioni delle aziende sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.

3. Le aziende disciplinano le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.>>.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2003 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'articolo 15 e adottino uno statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12.>>.

7. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis fusione di aziende

1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.

2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.>>.

Art. 179 norma transitoria

1. Le disposizioni statutarie e regolamentari delle aziende di servizi pubblici alla persona in contrasto con le norme contenute nel presente capo sono disapplicate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende provvedono ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 180 abrogazioni

1. La legge regionale 15 giugno 1993, n. 40 (Nuove norme per l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dai soppressi Enti comunali di assistenza), è abrogata.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 181 modifiche alla legge regionale 18/2005

1. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 le parole <<, unitamente a criteri di cooperazione, integrazione e qualità, valutati oggettivamente anche sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito>> sono soppresse;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 è abrogata;

c) il comma 4 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:

<<4. La Regione, l'Agenzia e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24, nonché ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa

regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.>>.

Art. 182 modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/1996

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), è sostituito dal seguente:

<<2. Per le attività e i compiti svolti dall'1 gennaio 2011, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili allo stesso, sono stabiliti con regolamento regionale.>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore l'1 gennaio 2011.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 183 modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2008

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono aggiunte le parole: <<All'atto della nomina la Giunta regionale individua, altresì, tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.>>.

Art. 184 modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione è autorizzata, altresì, a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, mediante il sostegno a progetti culturali mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1bis, della legge regionale 5/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 185 modifiche alla legge regionale 21/2006

1. Al fine di razionalizzare l'ambito dei soggetti che si occupano di valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica, a decorrere dall'1 gennaio 2011, si procede alla separazione delle gestioni del Film Fund e del Fondo regionale per l'audiovisivo. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 Film Commission

1. L'Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche e televisive, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive.

2. La Film Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 10, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.>>;

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia

1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.

2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.>>;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di film

1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse culturali, naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio produzioni cinematografiche e televisive che favoriscano l'occupazione e lo

sviluppo dell'economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di film che valorizzino il territorio regionale.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna alla Friuli Venezia Giulia Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

- a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;
- b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;
- c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

3. La Regione è altresì autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati modalità e criteri, ed è individuato un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2.>>;

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11 sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale

1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

- a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
- b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
- c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

- a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
- b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
- c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
- d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:

- a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
- b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
- c) promuovere e sostenere la formazione professionale;
- d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per i finanziamenti di cui al comma 5 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 11, sono definiti da un regolamento regionale.>>;

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 Comitato tecnico

1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 9, nonché la scelta dei progetti e del-

- le iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è composto:
- a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
 - b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo;
 - c) da un esperto designato da enti che contribuiscono a finanziare in misura significativa l'attività del Fondo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.>>.
2. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dagli articoli 9 bis, 10 e 11 della legge regionale 21/2006, come sostituiti e introdotti dal comma 1, sono regolati dalla normativa previgente. Le medesime modifiche trovano applicazione, sotto il profilo finanziario, a decorrere dall'1 gennaio 2011.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, come inserito dal comma 1, lettera b), l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission promuove tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
4. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 2011, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e, rispettivamente, al capitolo 9198 per l'Associazione Film Commission, e al capitolo 9207 per l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

Art. 186 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/2007

1. All'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dopo le parole <<grafia ufficiale della lingua friulana>> è inserita la seguente: <<comune>>;
 - b) al comma 2 dopo le parole <<La grafia della lingua friulana>> è inserita la seguente: <<comune>>;
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite l'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.>>;
 - d) al comma 4 le parole <<nella grafia ufficiale>> sono sostituite dalle seguenti: <<in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficiale>>.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 187 modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1984

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per le finalità dell'articolo 2, per sovvenire a specifiche esigenze di istituzioni scolastiche operanti in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socio-educativi.>>.

Art. 188 modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2005

1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I - ENTRATA IN VIGORE

Art. 189 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 ottobre 2010

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 10, della legge regionale 16/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), dopo il comma 2, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2000, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).>>.

2. All'articolo 3 ter (Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste) della legge regionale 14/1995, come inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13/2002, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3 bis. Per determinare il quorum dei votanti, di cui al comma 1, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.>>.

3. Al procedimento relativo a referendum consultivi in materia di circoscrizioni provinciali si applicano le seguenti disposizioni:

a) il procedimento referendario non può svolgersi contemporaneamente allo svolgimento di altri procedimenti elettorali, relativi a consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, oppure a consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali o comunali, ovvero di altri procedimenti referendari, regionali o nazionali;

b) le operazioni di voto si svolgono di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue;

c) al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

d) le operazioni che, ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, comunque denominati, sono effettuate dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte d'appello di Trieste. Gli uffici di sezione, terminate le operazioni di scrutinio, trasmettono i verbali e i relativi allegati direttamente all'ufficio centrale per il referendum. Un estratto del verbale dell'ufficio di sezione, per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio, è trasmesso alla Direzione regionale per le autonomie locali. La trasmissione dei plichi da parte degli uffici di sezione per il referendum è effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);

e) l'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui alla lettera d) e, comunque, non oltre dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum e al Presidente del Consiglio regionale;

f) le facoltà che le leggi elettorali riconoscono ai promotori, si intendono riferite ai sindaci che hanno presentato il documento d'intenti di cui al comma 2 dell'articolo 18 (Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, considerati come gruppo unico. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum, ai partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale;

g) le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre ammini-

strazioni pubbliche o società. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

- 1) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;
 - 2) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;
 - 3) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni;
- h) ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modifiche, trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili con la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), e successive modifiche.
4. Per quanto non disciplinato dal comma 3, continua a trovare applicazione la legge regionale 22/1988, e successive modifiche.
 5. All'articolo 53 (Norme in materia di status degli amministratori locali) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 5 è abrogato.
 6. Il Comitato di garanzia, previsto dalla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (recante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali), e successive modifiche, come ridenominato dall'articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è soppresso.
 7. Tutte le funzioni e le competenze attribuite dalle leggi regionali al soppresso Comitato di garanzia, salvo quelle indicate dal presente articolo, cessano di essere esercitate.
 8. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), intendendo attribuite alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tutte le competenze ivi assegnate al soppresso Comitato di garanzia.
 9. All'articolo 3, comma 17, della legge regionale 1/2003, le parole: <<che si avvale del Comitato di garanzia di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) e successive modifiche,>> sono soppresse.
 10. Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.
 11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
 12. A seguito della soppressione del Comitato di garanzia, la Direzione regionale per le autonomie locali è autorizzata a procedere al completo scarto degli archivi relativi alle deliberazioni assoggettate al controllo, con l'obbligo della conservazione dei soli registri e dei provvedimenti negativi adottati dai Comitati di controllo.
 13. I procedimenti del Comitato di garanzia già iniziati e non conclusi alla data dell'1 luglio 2004, relativi a compiti e funzioni ancora previsti, sono trasferiti agli organi e uffici competenti ai sensi della presente legge. Gli eventuali termini per la conclusione dei procedimenti ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell'organo o ufficio competente. I procedimenti non più previsti dalla legge sono archiviati. Gli adempimenti di cui al presente comma, curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali, sono comunicati ai soggetti interessati.
 14. La legge regionale 49/1991 e successive modifiche è abrogata.
 15. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
 16. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.
 17. Gli enti locali destinano idonei e appositi spazi per la pubblicazione degli atti, in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
 18. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento le ulteriori modalità per la pubblicità dei propri atti.
 19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della

pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.

20. (ABROGATO)

20 bis. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, a decorrere dall'1 gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente. Fino al 31 dicembre 2011 i Comuni possono mantenere la pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni mediante affissione all'albo pretorio.

21. Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 20 si applicano a decorrere dall'1 luglio 2004; sino a tale data restano in carica gli attuali componenti del Comitato di garanzia.

22. Non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla procedura introdotta dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche, ai fini dell'assegnazione del personale collocato in disponibilità.

23. (ABROGATO)

24. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall'articolo 7, comma 30, della legge regionale 23/2001, è sostituito dal seguente:

<<1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.>>.

25. I Comuni beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora completamente utilizzato le somme ad essi attribuite, possono impiegarle per finalità diverse da quelle previste dal progetto comunale di assicurazione civica, purché comunque previste dall'articolo 3, comma 25, della legge regionale 4/2001, nonché per il completamento di impianti di videotelesorveglianza ovvero per l'acquisizione di strumenti informatici e telematici per la polizia municipale.

26. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività posta in essere dall'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

27. Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

28. Gli statuti dei Comuni e delle Province disciplinano quanto previsto dai commi 26 e 27 entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

29. Sino all'approvazione della disciplina statutaria di cui ai commi 26 e 27, presso gli enti continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore.

30. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le norme relative al controllo di gestione previste dalla normativa statale.

31. (ABROGATO)

32. I Comuni indicati al comma 30 definiscono le modalità di esercizio dei controlli interni; le eventuali modifiche degli statuti comunali devono essere approvate dai Consigli comunali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. (ABROGATO)

34. Con decreto del Presidente della Regione vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori per l'eventuale incarico integrativo di cui al comma 33.

35. (ABROGATO)

36. Le disposizioni di cui al comma 35 trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. La composizione dell'Assemblea è aggiornata con la procedura di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 15/2001 entro i successivi sessanta giorni.

37. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione delle norme che disciplinano l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari nell'ambito di procedimenti amministrativi riguardanti Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Comuni.

38. Nelle more della ricognizione, ove disposizioni di legge regionale prevedano l'acquisizione obbligatoria di un parere della Commissione consiliare competente per materia sulle deliberazioni della Giunta regionale concernenti l'assegnazione di incentivi al sistema delle autonomie locali, il parere deve intendersi facoltativo e la sua acquisizio-

ne è deliberata dalla Giunta regionale.

39. La Giunta regionale nell'effettuazione della scelta di avvalersi o meno del parere si attiene a principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle prerogative e delle funzioni delle Commissioni consiliari.

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

42. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province devono provvedere, ove diversamente disposto, all'adeguamento dei rispettivi statuti in conformità ai commi 40 e 41.

43. (ABROGATO)

44. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 funzionamento del Consiglio delle autonomie locali

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.

1 bis. Le sedute del Consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.

3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.

4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 1/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34 funzioni del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:

a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;

b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;

c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;

d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;

e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonché disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 2, lettera a);

f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;

g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:

a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;

b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;

c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 1/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36 procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.

2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.

3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere

motivatamente.

4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.

5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto al comma 4 è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.

6. *L'intesa è espressa dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti. Il parere è espresso dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei presenti. L'Ufficio di Presidenza esprime i pareri a maggioranza assoluta dei componenti.*

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 1/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 34, della legge regionale 17/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46 norme transitorie e finali

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale.

5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell'ambito della forma associativa più appropriata ad assicurare l'integrazione funzionale con i Comuni contermini, è estesa a favore del medesimo Comune la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 25.

5 quater. *Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è il seguente:

Art. 27 organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali

1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:

a) Dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;

b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.

2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.

3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e 9, come modificato dall' articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, come modificato dall'articolo 12, comma 36, della legge regionale 12/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche

1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità, sia mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza nell'esercizio dell'attività, sia mediante forme di indennizzo per danni subiti a seguito di atti criminosi.

2. (ABROGATO)

3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime <<de minimis>> previsto dalla normativa comunitaria.

4. I contributi a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo sono concessi secondo modalità e criteri definiti da apposito regolamento. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi da assegnare a ciascuna delle tipologie di intervento previste dal comma 1.

4 bis. ABROGATO.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 gestione associata

1. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

2. Negli atti costitutivi delle forme collaborative è prevista l'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, che definisce i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza e individua

l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante o dal responsabile del Servizio di cui all'articolo 10, comma 4.

4. Il comando del Corpo e la responsabilità del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata devono essere conferiti a chi riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata. In caso di parità di grado, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, il comando o la responsabilità sono attribuiti dai Sindaci negli atti costitutivi della forma associativa, valutati, tra l'altro, i percorsi professionali degli aventi titolo.

5. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:

- a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;
- b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata;
- c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
- d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
- e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
- f) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
- g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

6. *Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in parte capitale ricevuti. Tale quota è calcolata in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei finanziamenti nella deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1.*

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009, come modificato dall'articolo 12, comma 37, legge regionale 12/2009, è il seguente:

Art. 4 programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:

- a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;
- b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;
- c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
- d) gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province e altri soggetti pubblici in materia di sicurezza;
- e) i patti locali di sicurezza urbana;
- e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;
- f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:

- a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
- b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
- c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all'istituzione del <<vigile di quartiere>>;
- d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;
- e) interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private;
- f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;
- h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;
- i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.

3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni ovvero Presidenti di Provincia interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:

- a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale

1. *Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.*

2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:

a) l'anzianità di nomina;

b) l'ordine di graduatoria al termine del corso di formazione di base o di qualificazione professionale;

c) l'anzianità anagrafica;

d) l'anzianità di servizio nel grado inferiore;

e) l'anzianità di servizio nella polizia locale.

3. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

4. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;

b) le attività non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio comunale.

5. Il Corpo e il Servizio di polizia locale dei Comuni non possono costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26 norme transitorie

1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

2. L'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla stessa.

3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 22 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 25, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli - Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

5. In sede di contrattazione collettiva sono definite le modalità atte a differenziare la posizione del personale di polizia locale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002, rispetto al restante personale inquadrato nella medesima qualifica acquisita per effetto del medesimo contratto senza preventivo espletamento di procedure concorsuali.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, può essere consentito l'affidamento dell'incarico di comandante del Corpo di polizia locale anche a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato servizio nei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso dei restanti requisiti richiesti dai bandi.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, trovano applicazione le norme contrattuali, nonché i regolamenti che disciplinano l'accesso all'impiego nei singoli enti.

8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo pieno entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

9. *Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'articolo 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.*

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, aggiunto dall'articolo 8, comma 1, legge regionale 9/2001, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bis disposizioni relative alle schede di votazione e al manifesto dei candidati

1. Nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, la scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle C ed E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito

rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

2. La scheda per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti comprende il nome e cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle D ed F allegate al decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

2 bis. In tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di 2 centimetri.

2 ter. Nelle elezioni comunali e provinciali il contenuto della parte interna della scheda di votazione è conforme ai criteri stabiliti dall'allegato E alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), in quanto compatibili.

2 quater. I modelli di scheda di votazione utilizzati nelle elezioni comunali e provinciali, nonché i criteri stabiliti per la predisposizione del contenuto della scheda, sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Ai fini della stampa, sul manifesto e sulle schede di votazione, dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste e dei gruppi di liste ad essi collegate, trova applicazione l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.>>.

Nota all'articolo 6

- Il testo del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

omissis

4. Il termine fissato per l'inizio dei lavori di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009, relativo alla realizzazione di un Palazzetto - sale dello sport, nel Comune di Majano, nonché di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano, è prorogato al 31 dicembre 2011.

omissis

Note all'articolo 7

- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 trasferimenti al sistema delle autonomie locali

omissis

6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

a) per 325.993.464,66 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:

1 per 211.895.752,03 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;

2 per 114.097.712,63 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0194/Pres., del 22 giugno 2006 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di agosto 2008, in misura pari agli oneri pagati nel 2007 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2007 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2007, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2008;

c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2008, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2007; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il totale complessivo degli oneri IVA pagati nel 2007, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario nonché di dichiarazione che l'ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 1/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l'anno 2008, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2008; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero

nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
d) per 500.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2008 in applicazione della seguente formula:

e) per 850.000, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.

e bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precenico, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2011.

omissis

- La deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008 concerne: "lr 30/2007, art 1, comma 6, lett e) e lr 9/2008, art 10, comma 7. individuazione situazioni particolari dei comuni e definizione dei criteri e delle modalità di riparto".

Nota all'articolo 8

- Il testo dei commi da 85 a 87 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, è il seguente:

Art. 3 trasferimenti al sistema delle autonomie locali

omissis

85. L'Amministrazione regionale riconosce il valore culturale del progetto <<Protostoria in Friuli>> volto alla valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio archeologico e storico costituito dai castellieri, cortine e tumuli funerari del medio Friuli e per la cui attuazione è stato stipulato un accordo di cooperazione scientifica tra l'Università degli Studi di Udine, la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia ed il Comune capofila di Sedegliano.

86. Per le finalità previste dal comma 85 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo di 120.000 euro per l'acquisto e la valorizzazione del castelliere di Savalons. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1659 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

87. I contributi di cui ai commi 72, 74, 76, 81, 83, 85 e 86 sono concessi, in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione alla Regione, entro marzo 2007, di una domanda indicante l'ammontare del contributo necessario per la realizzazione delle attività di cui ai relativi commi e corredata da adeguata documentazione probatoria.

omissis

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi

1. *Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio.*

2. Per l'intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modifiche.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 con riferimento al capitolo 9476 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi ricostruzione - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi negli spazi della <<Torre Porta>> con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.

4. All'onere di 150.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 150.000 euro per l'anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze 17/REF dell'8 febbraio 2005 dall'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005.

Nota all'articolo 10

- Il testo dei commi da 58 a 60 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è il seguente:

Art. 5 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei

trasporti

omissis

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere interventi di riqualificazione del territorio volti a valorizzare le peculiarità storiche, etniche e culturali, nonché le relative infrastrutture, realizzati da parte di associazioni che promuovono l'attuazione degli stessi con l'azione solidale della comunità locale.

59. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 58 è presentata, da parte delle associazioni interessate, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata. Il decreto di concessione fissa le modalità della rendicontazione.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 in favore delle Associazioni Il Cobolar e Int di Cuie di Tarcento, nella misura di 25.000 euro per ciascuna di esse, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3398 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

omissis

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 33, legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 161 contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

- a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;
- b) ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini;
- c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
- d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
- e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

Nota all'articolo 12

- Il testo dei commi 33 e 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), quest'ultimo come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 finalità 1 - attività economiche

omissis

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario, a titolo di cofinanziamento, per la riqualificazione dell'accoglienza turistica attraverso il rifacimento dell'arredo urbano e l'abbattimento delle barriere architettoniche del centro cittadino.

34. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 33 è presentata *entro il 30 giugno 2009* alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 33 e del relativo preventivo di spesa.

omissis

Nota all'articolo 13

- Il testo del comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 sussidiarietà e devoluzione

omissis

40. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 30/2007, è fissato al 15 ottobre 2011. Le domande presentate dopo il termine previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0190/Pres. del 4 agosto 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve.

omissis

Note all'articolo 14

- Il testo dei commi da 24 a 26 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è il seguente:

Art. 13 finalità 12 - partite di giro e altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

omissis

24. I beni iscritti al demanio stradale della Regione non più funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, previo parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.

25. Il trasferimento dei beni di cui al comma 24 è disposto con decreto del Direttore centrale competente a gestire il demanio stradale della Regione, che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

26. L'adozione del decreto di cui al comma 25 è subordinata all'autorizzazione a procedere da parte dell'Assessore competente che, ove ritenuto necessario od opportuno, può subordinarla alla preventiva autorizzazione giuntale.

omissis

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, come da ultimo modificato dall'articolo 3, d.lgs. 33/2007, è il seguente:

10. *Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale.*

1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, già in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda.

2. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni già svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1.

3. La titolarità delle autorizzazioni e licenze ministeriali, già rilasciate a favore della Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione.

4. In funzione del trasferimento di titolarità di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre 2007, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale.

5. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.

6. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

- Il testo del comma 99 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è il seguente:

Art. 5 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti

omissis

99. Al fine di dare attuazione alle previsioni della normativa di attuazione statutaria in materia di viabilità e trasporti, già assentita dalla Commissione paritetica Stato-Regione e in fase di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento al subentro nella gestione della ferrovia Udine-Cividale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una società a responsabilità limitata, a totale partecipazione regionale nella fase di costituzione, con capitale iniziale di 50.000 euro.

omissis

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, legge regionale 9/1993, da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 16, legge regionale 13/2002 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 incompatibilità e cause ostative alla nomina

1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:

a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;

b) i dirigenti dell'Amministrazione regionale ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;

c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti

interessati;

d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici;

e) coloro che svolgono le funzioni di cui all' articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

f) coloro che, nell' anno precedente alla nomina o all' elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all' articolo 8 in altri enti o istituti.

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, legge regionale 8/2005, è il seguente:

Art. 10 incompatibilità

1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

2. Su richiesta dell'interessato il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. Quando la richiesta sia presentata da un Direttore regionale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dall'Assessore competente.

3. A tal fine la Giunta regionale provvede a:

a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;

b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.

4. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, nel caso di Direttore regionale o equiparato, l'Assessore competente, diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

5. La Giunta regionale istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei relativi compensi.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

7. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 111 e 112 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.

I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di *dieci unità*.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, legge regionale 4/2004, poi modificato dall'articolo 7, comma 1, legge regionale 16/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47 articolazione della dirigenza

1. La dirigenza si articola su un'unica categoria e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) (ABROGATA)

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di servizio;

e) direttore di staff.

3. L'incarico di Direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di Direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.

3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale

equiparata, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; nel caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale le funzioni sostitutorie sono svolte esclusivamente dal vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

4 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.

4 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), è richiesto:

a) per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l'incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l'incarico di cui alla lettera c);

b) per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'esperienza professionale almeno quadriennale, per l'incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l'incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.

4 quinquies. Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

7. (ABROGATO)

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, legge regionale 8/2005 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 procedure della contrattazione integrativa dell'Ente Regione

1. L'Amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente, e costituita con decreto del Presidente della Regione; della delegazione fa parte un membro designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.

3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente sono quelli maggiormente rappresentativi, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

4. Il contratto integrativo di ente ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo.

5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Ragioneria generale.

6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla Ragioneria generale. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il Presidente della Regione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni.

7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale è trasmesso all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli

strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il contratto integrativo di ente non può essere in contrasto con le disposizioni risultanti dal contratto collettivo regionale.

8. L'Amministrazione regionale individua, secondo le procedure previste dal proprio ordinamento, le risorse finanziarie da destinarsi alla contrattazione integrativa di ente nell'ambito dei rispettivi strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Le eventuali economie conseguite nella gestione del personale regionale sono destinate alle stesse finalità di cui al presente comma per gli esercizi successivi.

Nota all'articolo 20

- Il testo del comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

omissis

17. In attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), in base alla quale le riduzioni sui trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti non operano ai fini previdenziali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei confronti dei Direttori centrali e Vice Direttori centrali *che cessano dal servizio entro il 31 luglio 2011* e il cui trattamento economico, in sede di affidamento dell'incarico di direzione, è stato decurtato del 10 per cento, a rideterminare la retribuzione annua, a decorrere dall'1 luglio 2010, incrementandola del 10 per cento a suo tempo detratto.

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 e ai capitoli 9881 e 9882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010.

omissis

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 rimborso forfetario

1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di vitto nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche.

2. Il rimborso viene ridotto di un *ventunesimo* per ogni giornata di trasferta fuori dal territorio regionale con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pasto ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori) e successive modifiche.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, come aggiunto dall'articolo 7, comma 45, legge regionale 30/2007 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis

1. Per finalità di studio e aggiornamento, *previa autorizzazione del Presidente del Consiglio*, i consiglieri regionali possono partecipare, con oneri a carico del bilancio consiliare, a convegni, seminari e altre iniziative di approfondimento su tematiche di propria competenza, in Italia e all'estero, nonché frequentare corsi di informatica e di lingue dell'Unione europea o della Comunità di Alpe Adria.

2. Il limite massimo individuale degli oneri di cui al comma 1, le modalità di formulazione delle richieste di partecipazione, i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nota all'articolo 23

- Il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come inseriti i commi 2 bis e 2 ter dall'articolo 12, comma 5, legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 10 misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall'1 gennaio 2010 la Direzione centrale salute e protezione sociale è ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è dotata di autonomia organizzativa e gestionale.

2. È soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia regionale della sanità. A decorrere dall'1 ottobre 2009 il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decade dall'incarico e il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia regionale della sanità coadiuvato dal vicedirettore centrale che assume le funzioni di vicecommissario straordinario. Il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali la cui durata è legata al mandato del cessato direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decadono il 31 dicembre 2009. A decorrere dalla data di cui al comma 1 le funzioni dell'Agenzia regionale della sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali

che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa. Per l'accertamento della situazione patrimoniale dell'Agenzia regionale della sanità alla data del 31 dicembre 2009 il direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e il vicedirettore assumono, rispettivamente, dall'1 gennaio 2010, anche le funzioni di commissario liquidatore e di vicecommissario liquidatore con il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla chiusura della gestione pregressa. Dall'1 gennaio 2011 la Regione succede alla gestione liquidatoria per le eventuali poste ancora pendenti; le eventuali somme residue sono finalizzate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

2 bis. È costituito, a decorrere dall'1 gennaio 2010, presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, un organismo collegiale ad acta composto dai componenti del collegio sindacale decaduto ai sensi del comma 2, con il compito di:

- a) certificare il bilancio di esercizio 2009 dell'Agenzia regionale della sanità;
- b) certificare i dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria di cui al comma 2;
- c) curare gli adempimenti connessi con le funzioni di cui alle lettere a) e b).

2 ter. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 2 bis viene corrisposto dall'Amministrazione regionale il compenso di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 502/1992, ridotto della metà.

3. È soppresso, con la procedura e la tempistica di seguito descritta, il Centro servizi condivisi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'organo di vertice del predetto ente, congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla Giunta regionale, tramite la competente direzione regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei rapporti attivi e passivi, degli impegni e dei rischi facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, modalità e termini per la soppressione dell'ente e per il trasferimento delle funzioni del medesimo a uno o più enti che subentrano, a decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro servizi condivisi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla data di soppressione dell'ente ovvero a decorrere dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al presente comma. Annualmente la Giunta regionale individua le attività tecnico-amministrative da svolgere in forma centralizzata da parte di uno o più enti. L'adesione alle procedure centralizzate è obbligatoria da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

4. La Direzione di cui al comma 1 è retta dal direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali al quale si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale di cui alla vigente normativa regionale. Il direttore centrale organizza e gestisce la direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio. I servizi possono anche costituire unità organizzative alle dirette dipendenze del direttore centrale. Gli incarichi dirigenziali relativi alle aree di intervento, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i vicedirettori dalla vigente normativa regionale, sono conferiti direttamente dal direttore centrale, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Entro trenta giorni dalla nomina il direttore centrale definisce, con proprio provvedimento, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali.

omissis

Note all'articolo 24

- Il testo dei commi da 14 a 23 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dall'articolo 12, legge regionale 12/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 finalità 11 - funzionamento della Regione

omissis

14. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, procedono, per gli esercizi 2010 e 2011 e nel rispetto, per gli enti locali, delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 25 e 28, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.

15. Qualora le procedure di cui al comma 14 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali.

16. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010 e 2011, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. ABROGATO;
2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;
4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1. nel caso di lavoratori socialmente utili;
2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 9, comma 48 , della presente legge;
3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;
4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell' articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, *nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione;*
5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria.

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.

17. Negli anni 2010 e 2011 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui al numero 3 della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2011. Il limite di cui al comma 16 non si applica alle procedure di assunzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. La Giunta regionale è autorizzata ad assentire eventuali ulteriori deroghe al limite di cui al comma 16 per specifiche, eccezionali e indifferibili esigenze manifestate da singoli enti locali della Regione e a richiesta dei medesimi. A tale fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta medesima, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, di concerto con l'Assessore competente in materia di enti locali, adotta i relativi criteri decisionali e stabilisce le modalità operative di attuazione.

17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.

18. Per le finalità di cui al comma 16 , è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all' articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008); la disciplina medesima trova applicazione anche con riferimento al personale in servizio, presso le amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per l'attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 14 , le amministrazioni sono tenute ad indire un avviso di mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento del personale necessario, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire. *Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ente di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore.*

20. Gli enti del Servizio sanitario della regione possono, per gli anni 2010 e 2011, e con riferimento al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio sanitari del ruolo tecnico del Servizio sanitario regionale:

a) procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa annua onnicomprensiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, elevata al 40 per cento qualora non sia presente personale interessato ai processi di stabilizzazione di cui alla lettera b) ;

b) procedere, mediante processi di stabilizzazione, a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

21. Gli enti del Servizio sanitario della regione, al di fuori dei casi di cui al comma 20 , non possono, per gli anni 2010 e 2011, ricoprire posti vacanti nelle piante organiche né procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né ricorrere ad altre forme flessibili di utilizzo di personale. Il divieto non si applica:

a) alle procedure di assunzione di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

b) ABROGATA.

21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle

assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.

22. I limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 possono essere derogati per specifiche esigenze manifestate dagli enti del Servizio sanitario regionale previa autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dando in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi. Analoga autorizzazione deve essere ottenuta per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli dando anche in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi.

23. In relazione alle disposizioni di cui ai commi dal 14 al 22, le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e dagli enti del Servizio sanitario regionale, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, alle relative scadenze, di due anni.

omissis

- Il testo del comma 40 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

omissis

40. In sede di contrattazione collettiva è definita una nuova disciplina delle mansioni di guida dei veicoli della Regione, *anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale ad esaurimento*; sino alla definizione di detta disciplina, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, le mansioni continuano a essere svolte dal personale permanentemente addetto alle medesime, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

omissis

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge regionale 13/2009 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 portale dello sportello unico

1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.

5. *Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.*

6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, legge regionale 13/2009 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico

1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.

2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico *entro il 31 dicembre 2010*.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedi-

mento di competenza dello sportello unico entro il 31 dicembre 2010.

4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, legge regionale 13/2009 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 procedimento ordinario mediante conferenza di servizi

1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.

2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della legge regionale 7/2000.

3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 22 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come inserito dall'articolo 13, comma 1, legge regionale 14/2004 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 bis conferenza di servizi istruttoria

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi istruttoria si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l'articolo 22 ter, comma 5.

3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è disciplinato dall'articolo 22 quater, comma 3.

4. Nel caso in cui l'intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell'incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.

5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

6. *Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, e convoca la conferenza di servizi decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.*

- Il testo dell'articolo 22 ter della legge regionale 20 marzo 7/2000, come inserito dall'articolo 14, comma 1, legge regionale 14/2004 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 ter funzionamento

1. *La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.*

1 bis. L'amministrazione procedente indica nell'atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi.

1 ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22 bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto.

2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 6.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, legge regionale 14/2004 e modificato dall'articolo 3, comma 1, legge regionale 16/2008, è il seguente:

Art. 22 Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.

- Il testo dell'articolo 22 quater della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 15, comma 1, legge regionale 14/2004 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 quater dissenso

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le

indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

2. ABROGATO.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali precedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale procedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale *ovvero il dissenso abbia a oggetto opere interregionali*, si applica l'articolo 14 quater della legge 241/1990.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 Conferenze di servizi telematiche

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2006/123/CE, i quali rispettivamente impongono agli Stati membri la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all'accesso ed esercizio delle attività di servizi e lo svolgimento delle relative procedure in via telematica, l'Amministrazione regionale provvede all'adozione di sistemi informativi finalizzati allo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e alla riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne ad esse relative.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 7/2000:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21 Conferenza interna di servizi

1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, qualora debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture dell'amministrazione interessate, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22 e seguenti, qualora compatibili.

2. La convocazione della conferenza interna deve pervenire alle strutture interessate, almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.

3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

4. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 1:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 22 sexies.>>;

b) l'articolo 22 sexies è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 sexies partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale che verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.

2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.

3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1 indice la conferenza di servizi interna ai sensi dell'articolo 21, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Il rappresentante unico provvede a convocare la conferenza di servizi interna.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.>>.

3. ABROGATO.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 ed al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 ed al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 servizi informativi strumentali

1. Il servizio pubblico di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste) e successive modifiche, svolto da Insiel SpA a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali e *degli enti pubblici anche economici* della regione, è strumentale all'attività della Regione in quanto reso nell'interesse, in funzione e su incarico della stessa.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, della legge

regionale 22/1972, e successive modifiche, ai fini di quanto previsto dall' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 248/2006.

3. Gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico di cui al comma 1 gravano sul bilancio regionale.

3 bis. *Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione del servizio pubblico di cui al comma 1 e di interesse comune all'amministrazione regionale e agli enti di cui al medesimo comma, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.*

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'allegato E della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, come modificato dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 13/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

ALLEGATO E

(riferito all'articolo 109, comma 2)

Procedimenti soggetti a silenzio assenso.

ATTIVITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI CONTROLLO
Iscrizione al REC	art. 5, comma 2	CCIAA	30 giorni
Iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti di commercio	l. 204/1985	CCIAA	30 giorni
Iscrizione albo commercianti all'ingrosso	art. 5, comma 4	CCIAA	30 giorni

Commercio in sede fissa			
Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione delle medie e delle grandi strutture di vendita	artt. 12 e 13	Comune	90 giorni
Proroga della sospensione dell'attività	art. 38	Comune	30 giorni

Commercio sulle aree pubbliche			
Rilascio nuove autorizzazioni	art. 42	Comune	60 giorni
Proroga della sospensione dell'attività	art. 81	Comune	30 giorni

Commercio della stampa quotidiana e periodica			
Apertura e trasferimento	artt. 56 e 62	Comune	30 giorni

Somministrazione di alimenti e bevande			
Apertura e trasferimento	art. 70	Comune	60 giorni
Proroga della sospensione dell'attività	art. 83	Comune	30 giorni

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.

2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e 6 centesimi al litro.

3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 5 centesimi al litro e 3 centesimi al litro per i beneficiari residenti e per le ONLUS aventi sede nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo

2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisione.

4. La misura dei contributi prevista al comma 2, per ulteriori motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, può essere modificata dalla Giunta regionale, entro il limite di scostamento di 5 centesimi al litro. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'articolo 6.

6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2015, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

9. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente all'1 gennaio 2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 2010, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione

1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.

2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.

3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.

3 bis. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano.

4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla conduttura di adduzione e dell'unità di decompressione.

5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.

6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 vendita di prodotti non petroliferi

1. Al fine di assicurare la migliore competitività e la redditività degli impianti di distribuzione di carburanti, i soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 1999, n. 0147/Pres., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 8/1999, e conformemente alle prescrizioni del Piano.

1 bis. La destinazione d'uso delle aree adibite all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti è compatibile con l'attività di noleggio senza conducente di veicoli per trasporto di persone e/o cose.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge regionale 8/1999, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie

vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 con superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 8/1999, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

4. È consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, nei limiti di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13.

5. I Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 287/1991 e dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 57/2001.

6. Gli impianti di cui all'articolo 13, comma 3, nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi self-service con pagamento posticipato devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui al comma 3.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, come modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 8/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Nelle domeniche, negli altri giorni festivi infrasettimanali e nelle ore pomeridiane del sabato deve restare aperto, con il rispetto dell'orario fissato ai sensi del precedente articolo 2, un numero di impianti non inferiori al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale assicurano il servizio nel pomeriggio del sabato immediatamente precedente.

2 bis. Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato può essere osservato nelle ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali successivi.

3. I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune, visibile al pubblico, ove sia indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno di riposo o per ferie, dovrà inoltre essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l'indicazione dell'impianto aperto più vicino.

4. *Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.*

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 38, della legge regionale 11/2009, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti

1. *Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in assenza delle verifiche previste ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, i Comuni devono verificare la compatibilità territoriale degli impianti sulla base delle fattispecie individuate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres. (Approvazione piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), entro il termine del 30 giugno 2011.*

1 bis. *Qualora i Comuni non eseguano la verifica della compatibilità territoriale degli impianti prescritta dal comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di energia e distribuzione dei carburanti, al fine di salvaguardare l'interesse alla sicurezza stradale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva avvalendosi dell'Ufficio regionale competente in materia.*

1 ter. *L'Ufficio regionale si avvale delle strutture del Comune inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 1 bis conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione, fino al momento dell'adozione da parte della Giunta degli atti in via sostitutiva.*

2. I Comuni, a seguito della verifica di cui al comma 1, dispongono la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti risultati incompatibili fino all'eventuale adeguamento degli impianti stessi e comunque non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di sospensione. Decorso tale termine in assenza di adeguamento, i Comuni dichiarano la decadenza delle relative autorizzazioni e dispongono la chiusura e lo smantellamento degli impianti a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni.

3. In armonia con i principi di cui all'articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

4. Nelle more dell'entrata in vigore di nuove norme regionali di riordino del settore della distribuzione di carburanti non trovano applicazione le disposizioni in contrasto con l'articolo 83 bis, commi 17 e 19, del decreto legge

112/2008.

5. Ai fini di promuovere l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, di integrare l'offerta e di sviluppare la diffusione di prodotti a limitato impatto ambientale, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, il cui procedimento di autorizzazione o concessione sia stato avviato dopo l'entrata in vigore della presente legge, dovrà prevedere, oltre all'erogazione di benzina e gasolio per autotrazione, anche quella di GPL per autotrazione e di gas metano, o, in alternativa, di almeno di uno dei due prodotti.

6. Nelle more dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di orari di apertura, di chiusura e di turnazione degli impianti di distribuzione di carburanti, in applicazione dell'articolo 83 bis, comma 20, del decreto legge 112/2008, al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1990 n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche, le parole <<e comunque a fronte della chiusura di almeno centocinquanta impianti nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8,>> sono soppresse.

7. Nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, con successivo provvedimento sono individuate idonee modalità e risorse per le seguenti finalità e indirizzi di intervento:

a) sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, di cui alle previsioni dei commi 1 e 2, e per ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema, anche in abbinamento alle misure già previste per il settore quali il <<Fondo nazionale indennizzi per la razionalizzazione della rete>> di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003 (Rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti);

b) valutazione, vista la situazione creatasi soprattutto nell'area in cui era venduto sino al 31 dicembre 2007 il carburante in esenzione di accisa, di un programma di contribuzione agli oneri sostenuti dai gestori di impianti di distribuzione di carburante per l'espletamento degli adempimenti di gestione del sistema regionale di contributo all'acquisto, da determinarsi secondo modalità da definire con successivo provvedimento, nell'ambito di quanto consentito dalla normativa europea.

7 bis. I Comuni, all'esito delle verifiche di compatibilità territoriale cui ai commi 1 e 2 e comunque entro il 31 luglio 2011, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione l'elenco dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

7 ter. Nel rispetto delle finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009.

7 quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai commi 7 bis e 7 ter.

7 quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 quater.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 è il seguente:

Art. 10 verifiche comunali degli impianti esistenti

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Piano, i Comuni verificano l'idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal Piano.

2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 1 sono comunicate all'interessato e trasmesse alle Province, alla Regione, al competente Ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attività produttive e al Ministero dell'ambiente.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il Comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneità e compatibilità, provvedono in via sostitutiva le Province entro il termine di novanta giorni.

4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneità tecnica ovvero di incompatibilità territoriale previste dal Piano.

5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 gli impianti già inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'articolo 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.

6. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si intende confermata.

- Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres., è il seguente:

Art. 8 incompatibilità territoriale

1. È considerato incompatibile l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci ad Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in

comuni montani, al di fuori dei centri abitati;

d) è privo di sede propria o ha larghezza inferiore a metri 3 e il rifornimento al veicolo, nei Comuni classificati montani ricompresi nelle zone omogenee «B» e «C» di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/ 2000, e al veicolo o all'impianto negli altri Comuni, avviene sulla sede stradale;

e) è localizzato a distanza non regolamentare da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. Gli indirizzi per l'identificazione delle intersezioni e degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune.

2. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità provvede a comunicare le risultanze delle verifiche e a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione con le modalità e nei termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 4, della legge regionale 8/2002.

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità per effetto delle verifiche di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002 possono essere rilocalizzati in altra area idonea, indicata dal Comune o dal titolare dell'autorizzazione, ai sensi del successivo articolo 9, con le modalità e i termini di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2002 e nel rispetto delle superfici di cui all'articolo 5 e delle distanze di cui all'articolo 6. È ammessa una variazione percentuale entro il limite del 30 per cento con riferimento alle distanze di cui all'articolo 6, lettera b), per gli impianti incompatibili situati entro la delimitazione di centro abitato.

Note all'articolo 36

- Il capo V della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, reca norme in materia di: "Delega di funzioni".

- Il testo degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 155 estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi

1. Gli incentivi previsti dai capi II e III del presente titolo sono estesi ai pubblici esercizi di cui alla legge 287/1991.

Art. 156 contributi in conto capitale alle imprese turistiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

5. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 64 definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. *Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.*

7 bis. Le country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo

di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammmodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

7 ter. L'attività ricettiva in country house - residenze rurali è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento delle caratteristiche di cui al comma 7 bis, nonché degli altri requisiti minimi obbligatori indicati nella lettera A3 dell'allegato A e del possesso, da parte del titolare o gestore, di uno dei requisiti professionali previsti all'articolo 88.

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

9 bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

9 ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell'autorizzazione all'esercizio della struttura.

9 quater. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65 classificazione

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato <<A>>, facente parte integrante della presente legge.

2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento *principale*. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento *principale* dell'albergo diffuso.

- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 85 destinazione d'uso

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio di case e appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

1 bis. E' altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.

Note all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 55, è il seguente:

Art. 10 condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada

1. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.

2. Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l'ente proprietario della strada.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto ministeriale 55/2007 è il seguente:

Art. 1 definizione

1. Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione.

2. I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214.

3. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l'autoveicolo ed almeno un rimorchio.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 2, commi 45 e 46, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche

omissis

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente e *da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata dei mutui in essere relativi all'opera*, direttamente afferenti all'intervento stesso, il contributo già concesso al Comune di Sauris e finalizzato all'intervento di ampliamento e potenziamento dell'area sciistica del Monte Ruche ai sensi dell' articolo 6, comma 129, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

46. La conferma di cui al comma 45 viene disposta previa istanza dell'ente beneficiario alla Direzione centrale attività produttive, con allegata rendicontazione di copia non autentica della documentazione di spesa, corredata altresì di una relazione sulle spese stesse e di una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'attività è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

omissis

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, come modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge regionale 27/2007, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 sospensione e cancellazione dall'Albo regionale

1. Con decreto del direttore del Servizio, sono sospese dall'Albo le cooperative e i consorzi qualora:

a) comunichino la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, e non adempiano a quanto previsto al comma 4 dell'articolo medesimo;

b) ricorra l'ipotesi di comunicazione tardiva di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il provvedimento di sospensione è revocato previa presentazione della documentazione comprovante il riequilibrio della compagine sociale ovvero lavorativa.

3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative e i consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:

a) quando vengano meno le iscrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 381/1991;

b) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera a), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

c) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentodieci giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

d) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attività coordinate richiama all'articolo 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;

e) negli altri casi in cui vengano meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione entro un termine non superiore a centottanta giorni, non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti.

4. Salvi i casi precedenti, quando il Servizio rilevi, anche a seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza sulle società cooperative, una delle irregolarità di cui all'articolo 5, comma 1, e questa non sia stata comunicata, con decreto del direttore del Servizio:

a) sono sospesi dall'Albo le cooperative e i consorzi qualora siano trascorsi più di centoventi e meno di centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità;

b) sono cancellati dall'Albo le cooperative e i consorzi quando la cooperativa o il consorzio sospesi ai sensi della lettera a), non provvedano a riequilibrare la compagine sociale ovvero lavorativa entro centocinquanta giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

c) sono cancellati dall'Albo le cooperative e i consorzi ove siano trascorsi più di centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità.

5. E' causa di cancellazione dall'Albo la violazione della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, nonché l'omessa applicazione nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ovvero la corresponsione ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, di trattamenti economici complessivi inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). E', altresì, causa di cancellazione dall'Albo l'inadempimento, accertato in via definitiva, *previa definizione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo ovvero penale*, agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

5 bis. La cancellazione dall'Albo per le cause di cui al comma 5 è disposta con decreto del direttore del Servizio, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.

6. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione è comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio interessato.

7. L'ente cancellato può ripresentare domanda per una nuova iscrizione all'Albo se sono trascorsi trecentosessanta-cinque giorni dal provvedimento di cancellazione.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 21, della legge regionale 9/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 abrogazioni, norme transitorie e finali

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);

b) la legge regionale 13 luglio 1992, n. 18 (modificativa dell'articolo 13 della legge regionale 7/1992);

c) l'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (modificativo della legge regionale 7/1992), come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002;

d) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativi degli articoli 7 e 12 della legge regionale 7/1992);

- e) il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 7/1992);
- f) i commi 124 e 125 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7/1992);
- g) i commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
- h) il comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 12 bis della legge regionale 7/1992);
- i) il comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 11 bis della legge regionale 7/1992);
- j) il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (introduttivo dell'articolo 3 bis della legge regionale 7/1992).

2. La disciplina previgente relativa all'esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

3. ABROGATO;

3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell'esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.

3 ter. I contributi <<de minimis>> contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007 e dell'esercizio 2008 sino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali attuativi del regolamento regionale.

4. Ai fini dell'accesso all'accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l'obbligo della redazione del bilancio sociale è valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2.

5. Nell'Albo istituito con l'articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all'Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l'ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione è effettuata tramite revisione ordinaria da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.

7. E' confermata l'esenzione delle cooperative sociali di cui al comma 6, ove iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, come regolata dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 1, comma 14 bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 autorità di vigilanza e soggetti interessati

1. Le funzioni di vigilanza sono esercitate:

- a) dalla Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione, di seguito denominata Direzione, *attraverso il Servizio competente per materia*;
- b) dalla Commissione regionale per la cooperazione, di seguito denominata Commissione;
- c) dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni;
- d) dagli Organismi associativi o consortili, di livello regionale, di seguito denominati Organismi specializzati;
- e) dalla Giunta regionale.

2. Fatte salve le diverse forme di controllo previste dalle disposizioni vigenti, la Regione esercita la vigilanza su società cooperative e loro consorzi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile e società cooperative europee aventi la sede legale nel suo territorio, alle condizioni e con le modalità disciplinate dalla presente legge.

3. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sui consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi, di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), aventi nel territorio della regione l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, nonché sui gruppi cooperativi paritetici aventi nel suo territorio la sede legale della cooperativa che esercita la direzione e il controllo.

Note all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 2512 del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, è il

seguinte:

Art. 2512 cooperativa a mutualità prevalente

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

- Il testo dell'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 10, comma 6, della legge 99/2009, è il seguente:

Art. 223-sexiesdecies

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 effetti dell'iscrizione

1. *L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.*
2. L'iscrizione nel Registro è condizione per godere di qualsiasi agevolazione di carattere fiscale o di altra natura concessa dalla legge a favore della cooperazione.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come sostituito dall'articolo 5 della legge 127/1971, è il seguente:

Art. 27 ter

Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi.

I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26.

- Il testo dell'articolo 2545-septies del codice civile, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2545-septies gruppo cooperativo paritetico

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;

4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.

- Il testo dell'articolo 2497-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 37/2004, è il seguente:

Art. 2497-bis pubblicità

La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Note all'articolo 46

-Il testo Il testo dell'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 10, comma 6, della legge 99/2009, è il seguente:

Art. 223-sexiesdecies

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

- Il testo dell'articolo 2545-octies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 10, comma 8, della legge 99/2009, è il seguente:

Art. 2545- octies perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

- Il testo dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 468, della legge 311/2004, è il seguente:

Art. 11 fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. [Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie]. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come sostituito dall'articolo 5 della legge 127/1971, è il seguente:

Art. 27 ter

Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi.

I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 ricorsi

1. *Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.*

2. La Giunta regionale decide sul ricorso di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 11.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 compiti della Commissione regionale per la cooperazione

1. È istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;

b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 9;

c) ABROGATA;

d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;

e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.

3. La Direzione dà notizia, di volta in volta, alla Commissione sull'andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 23 provvedimenti

1. *I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile, all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942 e all'articolo 12, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.*

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, e' disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 verbale di revisione

1. La Direzione determina, con provvedimento del Direttore centrale, le modalità e i termini di esecuzione della revisione e il modello del relativo verbale.

2. La Direzione determina, altresì, con provvedimento del Direttore centrale, il modello del verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto dei principi e dei criteri contemplati nel modello di verbale approvato dal Ministero competente.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 vigilanza sulle banche di credito cooperativo

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l'Amministrazione regionale.

2. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono a un Organismo specializzato, riconosciuto dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività, la revisione cooperativa è disposta dall'Organismo stesso.

3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione è svolta dall'Associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali.
4. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato né a un'Associazione nazionale, la revisione è effettuata dalla Direzione.
5. La Regione determina, con regolamento regionale, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.

Note all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 elenco dei revisori

1. E' istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
 2. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori contabili.
 3. Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.
 4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
 5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
 6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
 7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
 8. Agli iscritti nell'Elenco viene rilasciato un tesserino di identificazione nel quale deve essere indicato il numero di iscrizione nello stesso.
- 8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.*
- 8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.*

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 27/2007 è il seguente:

Art. 17 esecuzione delle revisioni

1. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.
3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell'ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.
4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 15, comma 2.
5. Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all'attività degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Il revisore, nel corso dell'espletamento del proprio incarico, ha la facoltà di:
 - a) accedere presso la sede della cooperativa e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi, e sentire tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente medesimo, compresi i terzi;
 - b) acquisire e trattenere la documentazione dell'ente cooperativo per un periodo massimo di trenta giorni, nonché estrarne copia;
 - c) siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
7. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.
9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all'Associazione l'accettazione dell'incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall'Elenco di cui all'articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente già conferiti.
10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall'Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.
11. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

Note all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 provvedimenti

1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile, all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942 e all'articolo 12, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, e' disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.

- Il testo dell'articolo 2545-octies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 10, comma 8, della legge 99/2009, è il seguente:

Art. 2545-octies perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

- Il testo dell'articolo 2545-terdecies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2545-terdecies insolvenza

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa [disp. att. c.c. 105]. Le cooperative che svolgono attività commerciale [c.c. 2195] sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

- Il testo dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo 310/2004, è il seguente:

Art. 2545-sexiesdecies gestione commissariale

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza [c.c. 2545-quaterdecies].

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

- Il testo dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2545-septiesdecies scioglimento per atto dell'autorità

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio [c.c. 2519] o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori [c.c. 2545-quaterdecies].

- Il testo dell'articolo 2545-octiesdecies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 310/2004, è il seguente:

Art. 2545-octiesdecies sostituzione dei liquidatori

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2519, 2545-quaterdecies].

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

- Il testo dell'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 10, comma 6, della legge 99/2009, è il seguente:

Art. 223-sexiesdecies

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dall'articolo 10, comma 12, della legge 99/2009, è il seguente:

Art. 12 provvedimenti

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

- a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
- b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
- c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;
- d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;
- e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.

5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 7, della legge regionale 16/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza

1. La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e dal comma 6, nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 4.
2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto, per il soggetto revisionato, dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci.
- 2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione e le somme sono trasferite alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento, tramite funzionario delegato.
3. *La Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni gli importi spettanti, determinati ai sensi del comma 2, per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento dell'importo preventivato sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza.*
4. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione delle erogazioni in via anticipata di cui al comma 3.
5. Gli enti cooperativi tenuti alla redazione del bilancio in forma non abbreviata contribuiscono alla spesa relativa alle revisioni ordinarie nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dei parametri di cui al comma 2.
6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.
7. In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo di cui al comma 5 ovvero del contributo di cui al comma 6 di spettanza della Regione, la Direzione competente è autorizzata ad applicare una sanzione pari al 5 per cento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento.
8. La riscossione coattiva delle somme dovute avviene mediante l'iscrizione a ruolo ed è disposta senza l'applicazione di interessi.
9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 7 hanno luogo con le modalità e le prescrizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
10. Il gettito dei versamenti effettuati ai sensi del comma 5, nonché i proventi delle sanzioni di cui al comma 7, sono destinati alle finalità di cui al comma 1.

Note all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo

1. Per la vigilanza sugli enti cooperativi la Direzione si avvale:
 - a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del Registro regionale delle cooperative;
 - b) di altre Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Presidente della Regione, e a ciò autorizzate dalla Giunta regionale;
 - c) degli Organismi specializzati per lo svolgimento dell'attività di revisione alle banche di credito cooperativo, riconosciuti dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività.
2. Per ottenere il riconoscimento, le Associazioni di cui al comma 1, lettera b), presentano alla Direzione un'istanza corredata di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle dichiarazioni di adesione che non possono essere inferiori al numero di duecento enti cooperativi associati, aventi sede in almeno due province, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e di un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente, *nonché copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle Associazioni.*
3. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali o periferiche, e devono produrre un numero di dichiarazioni di disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, da parte di revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico, *comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti.*
4. Quando l'Associazione non risulta in grado di assolvere i compiti attribuiti, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), può essere revocata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione.

5. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le Associazioni sono tenute a osservare le indicazioni impartite dalla Direzione.

6. Al fine di cui al comma 1, lettere a) e b), le Associazioni trasmettono alla Direzione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
- c) copia degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali e al numero dei soci.

7. Le Associazioni trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, alla Direzione:

- a) la relazione annuale sull'attività di vigilanza a esse demandata;
- b) l'elenco degli enti cooperativi aderenti eventualmente corredato della documentazione comprovante l'adesione;
- c) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
- d) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati;

d bis) elenco dei revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.

8. L'Associazione è tenuta a effettuare la revisione fino alla cancellazione dell'ente cooperativo dall'elenco degli aderenti.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è il seguente:

Art. 3 riconoscimento delle Associazioni

1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.

4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.

6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 21 elenco dei revisori

1. E' istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.

2. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.

4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.

6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.

7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.

8. Agli iscritti nell'Elenco viene rilasciato un tesserino di identificazione nel quale deve essere indicato il numero di iscrizione nello stesso.

8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.

8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla

sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 12/2009, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo

1. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni *regionali* di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi e ne promuove, sostiene e valorizza, in particolare, le iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.

2. Al fine di supportare l'azione delle Associazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle stesse finanziamenti, anche rapportati alla rappresentatività di ogni Associazione, destinati a sostenere le attività programmate dalle medesime riguardanti in particolare iniziative per:

- a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;
- b) l'aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori;
- c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e scolastica, nonché la promozione dell'educazione imprenditoriale in forma cooperativa volta alla creazione di occasioni di collegamento tra scuola, territorio e mondo del lavoro, anche attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole, cui le associazioni destinano una quota del finanziamento annualmente concesso secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5;
- d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;
- e) l'organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;
- f) lo svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- g) lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.

3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali, il residuo è ripartito tenuto conto del numero delle cooperative associate, del valore della loro produzione, nonché del numero degli occupati nelle cooperative medesime, desunto dai dati occupazionali relativi all'anno precedente.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipatamente alle Associazioni *regionali* una quota non superiore al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione.

5. Con regolamento regionale sono definiti le percentuali del riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate, nonché le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

6. La rendicontazione annuale dei finanziamenti può avvenire con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 68, della legge regionale 17/2008 ed ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 3

1. Il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità *alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura.*

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di rotazione e della sezione speciale è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed è approvato - previo controllo della Ragioneria generale della Regione - dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 25/2007 ed ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 23 fattorie didattiche e sociali

1. Le Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:

- a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
- b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche

rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.

2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.

2 ter. *Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima.*

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.

4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24/2009 ed ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2 modalità di rilascio delle concessioni

1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:

a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;

b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;

c) onerosità delle concessioni;

d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni;

d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;

d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;

d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;

d quinques) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.

2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.

2 bis. *Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.*

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 31/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4 sanzioni

1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

1 bis. *È vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi*

meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.
3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale, dai Corpi di vigilanza provinciale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, è il seguente:

Art. 9 funzioni amministrative in materia di trasporti

1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.

2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:

a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;

b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;

c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;

d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonché dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.

7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale.

8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento.

10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonché i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione.

11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.

- Il testo dell'articolo 37 del Codice della navigazione, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2010, è il seguente:

Art. 37 concorso di più domande di concessione

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come aggiunto dall'articolo 7 del decreto legislativo 99/2004 e successivamente modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 101/2005, è il seguente:

Art. 5 bis conservazione dell'integrità aziendale

1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al D.M. 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.

11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con D.M. 27 novembre 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.

Note all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica, di irrigazione e idraulica è svolta secondo le previsioni del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio.
2. Il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio:
 - a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
 - b) definisce le linee di intervento nel comprensorio;
 - c) individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
 - d) individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché i costi;
 - e) prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.
3. L'Amministrazione regionale si avvale dei Consorzi di bonifica, *mediante delegazione amministrativa intersoggettiva*, per la predisposizione e l'aggiornamento, in coerenza con la programmazione regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. *La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale.*
4. I piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio sono attuati attraverso programmi triennali di intervento redatti secondo gli indirizzi e le finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.
5. I piani generali di bonifica e di tutela del territorio si conformano alle previsioni dei piani di bacino adottati ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e delle norme regionali in materia di difesa del suolo e di demanio idrico, nonché alle disposizioni sull'utilizzo delle risorse idriche di cui alla legge 36/1994.
6. I piani di cui al comma 1 sono depositati, a cura del Consorzio di bonifica, presso la Provincia e le segreterie dei Comuni interessati e chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuto deposito. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissione nell'albo pretorio dei Comuni interessati e inserzione nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I Comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le eventuali osservazioni ricevute, nonché le proprie osservazioni sui piani. La Provincia, entro trenta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni ricevute dai Comuni, esprime il proprio parere sul piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio e lo trasmette, unitamente alle osservazioni, al Consorzio di bonifica che provvede a effettuare eventuali aggiornamenti e integrazioni al piano, a formulare proprie controdeduzioni e a inviarlo alla Direzione regionale dell'agricoltura. *Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 e previa deliberazione della Giunta regionale, i piani sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sulle eventuali osservazioni.*
7. L'Amministrazione regionale, nelle more dell'approvazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, può finanziare l'esecuzione di opere di irrigazione, di bonifica e idrauliche.

- Il Titolo II del Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 reca "Nuove norme per la bonifica integrale".

Note all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 3 concertazione

1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e collegi professionali, delle organizzazioni professionali agricole, dei proprietari forestali e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.
2. *Abrogato.*

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 24/2009 ed ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4 funzioni della Regione e degli enti locali

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, *erogazioni di contributi*, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
- 3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986,

n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.

3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.

4. Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime, esercitano funzioni in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, di disciplina del transito di cui all'articolo 73 e di conservazione e manutenzione dei monumenti naturali di cui all'articolo 82, comma 4; i medesimi enti locali possono esercitare altresì funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14 e funzioni in materia di protezione della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.

5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è riservata alle Comunità montane e alle Province un'assegnazione annuale da determinarsi con legge finanziaria.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9 principi e strumenti. Osservatorio del legno

1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.

3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF e i PFI.

4. *Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno che si avvale del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.*

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 11 pianificazione delle proprietà forestali

1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.

2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali.

3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.

4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.

5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 50 ettari per le proprietà pubbliche e a 200 ettari per le proprietà private; per superfici inferiori rispettivamente a 50 e 200 ettari la pianificazione è facoltativa, può assumere un carattere semplificato ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.

5 bis. *Fino all'entrata in vigore del regolamento forestale la pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5 è effettuata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.*

6. Il PFI è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprietà anche di soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.

7. I PGF e i PFI, redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.

8. *La Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento, eroga, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.*

9. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, le Comunità montane e le Province possono finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 50 ettari anche non accorpate.

10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF e dei PFI approvati.

- Il testo dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), è il seguente:

Art. 107 (ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni

determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) e altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

- Il testo dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), è il seguente:

Art. 108 (ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 15 taglio culturale

1. *Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli culturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).*

2. *Abrogato.*

3. *Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.*

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 9/2007, è il seguente:

Art. 14 definizioni

1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:

a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;

b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all'articolo 36;

c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'articolo 54.

2. Le attività di cui al comma 1, che non interrompono la continuità della superficie boscata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, purchè previste e autorizzate dalla normativa vigente e semprechè non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è il seguente:

Art. 6 disciplina delle attività selvicolturali

1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.
3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 63/2008, è il seguente:

Art. 146 autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato

intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 63/2008, è il seguente:

Art. 147 autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

- Il testo dell'articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, come sostituito dall'articolo 4 quinquies del decreto legge 97/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 129/2008, è il seguente:

Art. 159 regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la

sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 16 divieti e deroghe

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.

3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF e dai PFI approvati.

3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 17 sanzioni

1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale.

2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono *l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco*, il risarcimento dell'eventuale danno economico è valutato e risolto per i boschi di proprietà pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprietà privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono *l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.*
5. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 3 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 19 certificazione forestale

1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.

1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 20 contributi

1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, le Comunità montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:

a) *abrogata;*

b) conversione di cedui ad alto fusto;

c) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;

d) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione;

e) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;

f) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;

g) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE;

h) *abrogata;*

i) *abrogata.*

2. *Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a migliorare, secondo gli orientamenti e gli indirizzi tecnici previsti nel regolamento forestale, lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.*

3. Qualora durante l'esecuzione degli interventi oggetto di contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario incorra in sanzioni amministrative pecuniarie, l'erogazione del contributo è sospesa fino al termine del procedimento sanzionatorio; qualora l'importo complessivo delle sanzioni pagate superi il 3 per cento del contributo, lo stesso non è erogato.

4. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni colturali per un periodo di trenta anni, a partire dalla data dell'impianto; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

5. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo di non effettuare trasformazioni colturali sui terreni interessati per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data del miglioramento ambientale; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione dei PRFA finalizzati al miglioramento ambientale dei boschi.

6. *Abrogato.*

7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), sono i proprietari dei terreni o soggetti delegati.

8. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), e), f), g) e i), è assegnata priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.

9. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è assegnata priorità ai soggetti, proprietari dei terreni o soggetti delegati, certificati ai sensi dell'articolo 19.

10. *Abrogato.*

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 21 gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici

1. *Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.*

2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatiche di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.

3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:

a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;

b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;

c) affidamento diretto della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, per un periodo non superiore alla validità del PGF o del PFI, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.

4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.

5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 17/2008, è il seguente:

Art. 31 produzione di piante forestali

1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.

2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:

a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;

b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;

c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;

d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e ad altri interventi di rimboschimento e imboschimento di terreni precedentemente non boscati e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e delle aree di proprietà pubblica;

e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.

3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura del vivaio, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.

4. I lavori di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti dalla Direzione centrale nelle forme dell'amministrazione diretta o dei cottimi.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 37 meccanizzazione forestale

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 con priorità correlata alle maggiori entità delle attività di gestione forestale svolte.

2 bis. *Nei territori montani, la Regione promuove altresì le attività di manutenzione del bosco svolte da persone fisiche*

proprietarie di boschi, non ascrivibili a imprese del settore forestale di cui all'articolo 25.

2 ter. Ai fini e ai soggetti di cui al comma 2 bis, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), un contributo fino al 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni strumentali finalizzati alle attività di gestione forestale. 2 quater. Le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 2 ter sono disposti con apposito regolamento.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 9/2007, è il seguente:

Art. 25 elenco regionale delle imprese forestali

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale.
2. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 42 trasformazione del bosco

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
4. L'autorizzazione non è necessaria per:
 - a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorità;
 - a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);
 - b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10, è il seguente:

Art. 6 territori comunali interessati

1. Ogni Comune attuatore, con proprio regolamento o altro idoneo strumento normativo previsto dall'ordinamento, oppure, ove necessario, avvalendosi dello strumento della "Variante non sostanziale agli strumenti di pianificazione comunale" da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate dalla legge regionale di settore, provvede a individuare nel proprio territorio comunale le seguenti aree:
 - a) "area primaria": relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea - arbustiva;
 - b) "area secondaria": relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.
2. L'incentivo corrisposto ai soggetti operatori varia in base all'appartenenza del terreno oggetto di intervento all'area primaria o all'area secondaria.
3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.
4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.
5. Gli interventi di cui alla presente legge si attuano prioritariamente all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 500 metri dagli abitati.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 43 rimboschimento compensativo

1. La trasformazione del bosco è *compensata dalla* realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.
2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione può altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprietà pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per

un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.

3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.

4. L'importo versato è finalizzato all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

4 bis. *L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.*

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 9/2007, è il seguente:

Art. 48 casi di esonero dall'autorizzazione

1. Non è subordinata all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico l'esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 2003.

2. Altre fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalità o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal regolamento forestale.

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007, è il seguente:

Art. 47 autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 51 zone esenti dal vincolo idrogeologico

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e *per servizi e attrezzature collettive*, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47.

2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale. *La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.*

3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.

- Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 75 misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata.

- Il testo dell'articolo 77 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 77 modalità di esecuzione dei lavori

1. *La Direzione centrale* provvede a effettuare in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario, gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.

2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 94 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 94 trattamento di dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, può comunicare a soggetti privati o a *enti pubblici economici nonché diffondere anche sul sito web della Regione* i dati personali di cui è in possesso.

- Il testo dell'articolo 97 della legge regionale 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 97 requisiti minimi di uniformità

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, i provvedimenti regionali di applicazione delle discipline comunitarie, nazionali e regionali di settore, *nonché le eventuali linee guida approvate dalla Giunta regionale*, costituiscono atti di indirizzo e coordinamento contenenti i requisiti minimi di uniformità per l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.

- Il testo dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'articolo 4, comma 28, della legge regionale 12/2009 ed ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 98 disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:

- a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;
- b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
- c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche.

2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:

- a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 e l'articolo 8 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
- b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.

3. Sino all'entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 4, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.

5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. *5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.*

Note all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 3, commi da 52 a 54 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 22, della legge regionale 24/2009, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 3 finalità 1 - attività economiche

omissis

52. Al fine di velocizzare l'avvio del Piano di riconversione del settore lattiero-caseario dell'area montana adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 37, della legge regionale 22/2007, l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 33, della legge regionale 11/2009, è autorizzata a partecipare in qualità di socio di maggioranza assoluta e, assieme alle latterie che aderiscono al Piano, a una società che supporti le latterie medesime nell'attuazione del Piano stesso.

53. Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), come definito nel suo ammontare dai rientri delle partecipazioni quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), comprensivi degli interessi maturati. Il contributo resta definitivamente acquisito al patrimonio di Agemont SpA.

54. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dall'articolo 6, comma 39, della legge regionale 22/2007, l'anticipazione del contributo ivi prevista può essere erogata alle latterie che aderiscono al Piano, nei limiti dell'importo di cui al comma 53, anche in assenza dell'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa previa presentazione da parte di Agemont SpA di una formale dichiarazione attestante l'ammontare dell'importo da restituire da parte delle latterie e riportante l'impegno a utilizzare tale importo per le finalità di cui al comma 52.

54 bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont SpA ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sia nell'attuazione del Piano sia nella riscossione, in nome e per conto delle latterie medesime, della quota di contributo non ancora erogata dall'Amministrazione regionale.

omissis

- Il testo dell'articolo 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, è il seguente:

Art. 6 interventi nei settori produttivi

omissis

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle latterie che hanno aderito al Piano di riconversione un contributo a titolo di <<de minimis>> nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>> secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Qualora il Piano di riconversione demandi l'attuazione delle azioni dirette alla riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana a una società cooperativa con funzioni consortili che operi nel settore agroalimentare alla quale, tra l'altro, partecipano le latterie aderenti al Piano, la predetta società può essere autorizzata a riscuotere il contributo in nome e per conto delle altre latterie. La misura del contributo è determinata suddividendo il valore complessivo degli oneri previsti dal Piano di riconversione per il numero delle latterie beneficiarie.

omissis

Note all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) risorse essenziali:

1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi;

2) paesaggio;

3) edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;

4) sistemi infrastrutturali e tecnologici;

5) sistemi degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni udinese e pordenonese;

b) interesse regionale: l'interesse pubblico di tutela e impiego della risorsa essenziale, che in relazione al grado di coinvolgimento del territorio regionale impone alla Regione l'esercizio della funzione della pianificazione territoriale;

c) risorsa essenziale di interesse regionale: la risorsa essenziale che supera la soglia di interesse regionale, la cui tutela e impiego è disciplinata dal piano territoriale regionale;

d) piano territoriale regionale (PTR): lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale;

e) pianificazione comunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica del Comune che si articola nei livelli strutturale e operativo;

f) pianificazione sovracomunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica degli enti pubblici territoriali svolta nei modi previsti dalla legge;

g) piano strutturale comunale (PSC): lo strumento di pianificazione del Comune che definisce gli indirizzi, le prescrizioni, nonché gli obiettivi strategici per la pianificazione dell'intero territorio comunale;

h) piano operativo comunale (POC): lo strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione di tutto il territorio comunale, individuando le azioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSC;

i) documento preliminare di piano (DPP): il documento che contiene lo schema dell'assetto del territorio e individua limiti e condizioni di trasformazione per lo sviluppo sostenibile;

j) conferenza di pianificazione: la sede istituzionale per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del PSC e sue varianti, nella quale si acquisiscono intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche coinvolte;

k) intesa di pianificazione: lo strumento di copianificazione tramite il quale Regione e Comune condividono i contenuti del PSC, che incidono sulla tutela e sull'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR;

l) piani attuativi comunali (PAC): l'insieme degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata previsti dalla legge per dare attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;

m) **ABROGATA**

n) Ente di pianificazione intercomunale (EPI): l'ente pubblico con personalità giuridica costituito per l'esercizio della pianificazione sovracomunale con le modalità di cui all'articolo 29;

o) perequazione urbanistica: la tecnica che assicura la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili inclusi in un predeterminato ambito, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

p) compensazione urbanistica: la tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari la cessione di aree destinate a servizi, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati;

q) compensazione territoriale: la tecnica in base alla quale i Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione sovracomunale in forma associata convengono di compensare diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica o economica;

r) sistema informativo territoriale regionale (SITER): la banca dati informatica nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica riguardanti le dinamiche del territorio;

s) osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio: l'attività che consente alla Regione il monitoraggio sugli strumenti urbanistici vigenti, nonché dell'attività edilizia e della tutela del

paesaggio sul territorio regionale;

t) WebGIS: piattaforma informatica dedicata alla consultazione di informazioni di carattere territoriale nella loro consistenza grafica e alfanumerica;

u) osservazioni: deduzioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti che non hanno effetto conformativo della proprietà;

v) opposizioni: eccezioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti urbanistici che hanno effetto conformativo della proprietà.

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56 Commissione regionale

1. La Regione istituisce una o più commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.

2. Di ciascuna commissione fanno parte i componenti individuati dall'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.

3. La Provincia designa il proprio rappresentante nell'ambito della commissione.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007, come modificato dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge regionale 12/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 60 autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via transitoria

1. *Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:*

a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o a interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;

c) le autorizzazioni relative a opere e interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), a eccezione di quelli per i quali è prevista la presentazione della denuncia di inizio attività *ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera*;

d) le autorizzazioni relative a opere e interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;

e) le autorizzazioni relative a opere e interventi che implicino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;

e bis) le autorizzazioni relative a opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica secondo la legge regionale.

2. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative a opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.

3. La funzione sanzionatoria è altresì esercitata dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

4. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al *piano paesaggistico regionale* l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, spetta alla Regione e ai Comuni secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.

4 bis. La Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura regionale competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, fatto salvo quanto disposto dal comma 1.

4 ter. Qualora la verifica di cui al comma 4 bis individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente di sussistenza dei requisiti stabiliti.

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61 potestà regolamentare

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:

a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;

- b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;
 - c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;
 - d) responsabilità;
 - e) sviluppo sostenibile;
 - f) interesse regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:
- a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
 - b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
 - c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;
 - d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;
 - e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;
 - f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.
4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:
- a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;
 - b) gli oneri di urbanizzazione;
 - c) gli standard urbanistici;
 - d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;
 - e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;
 - f) le residenze agricole;
 - g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.
5. *Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.*
6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

Note all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 16/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PRPC o altri strumenti urbanistici attuativi secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.
2. Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al piano, che prevede:
 - a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;
 - b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria richieste dal Comune, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria richieste dal Comune nei limiti di cui alla lettera c);
 - c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità e alle caratteristiche del piano;
 - d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
 - e) l'assunzione ad opera del proponente il piano dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
4. Successivamente il Sindaco, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. *In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.*

6. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.

7. Il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12/2008, è il seguente:

Art. 25 Piani attuativi comunali

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.

3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
- c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
- d) i piani di recupero;
- e) i programmi integrati di intervento;
- f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 12, commi da 41 a 43, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come modificato dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 12/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

41. Nel quadro dell'azione regionale per la governabilità del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza una commissione con funzioni di collaborazione nel processo di riscrittura di un testo organico in materia urbanistica per lo sviluppo e la trasformazione sostenibile e unitaria del territorio.

42. *La Commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il Presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.*

43. Per le finalità di cui al comma 42 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- omissis -

Note all'articolo 70

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:

a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
- 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- 5) l'installazione permanente su suolo ineditato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;
- 6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
- 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale;

b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti;

c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali interventi comprendono:

- 1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;
- 2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
- 3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge;
- d) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;
- e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:

- 1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
- 2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizza un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;
- 3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore.

2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) manutenzione ordinaria, consistenti in:

- 1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implicino incremento degli standard urbanistici;
- 2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;
- 3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;

b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;

c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il

ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;

d) attività edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 attività edilizia libera

1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) , non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno;
- d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
- e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
- f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera;
- g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
- h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
- i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
- k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge regionale 23/2005 ;
- m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici *aderenti* o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
- m bis*) *installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;*
- n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
- o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;

- p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno;
- q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;
- r) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:
- 1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
 - 2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
 - 3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
 - s) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;
 - t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.
3. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze nel rispetto del codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.
4. All'attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d).
5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere g), h), j), k), l) e u), è comunicato al Comune. In tali casi il Comune non può richiedere l'allegazione di altri documenti se non richiesti espressamente dalla legge.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 interventi subordinati a denuncia di inizio attività

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia, tra i quali:
- a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
 - b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche la completa demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, sagoma e sedime;
 - d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici;
 - d bis) *l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;*
 - e) la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti non realizzabili ai sensi dell' articolo 16 e che comportino un aumento fino al 20 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;
 - f) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggiosi aggettanti, fino alla larghezza massima di 1,60 metri lineari, di balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino;
 - g) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - h) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati o che interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico;
 - i) gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete e di impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico e gli impianti idraulici agrari;
 - j) la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libera;
 - k) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle

strutture;

l) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non è possibile rispettare il predetto limite; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività che:

- a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- b) non modificano la destinazione d'uso e la categoria d'intervento edilizio;
- c) non alterano la sagoma dell'edificio;
- d) non recano comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica;
- e) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le denunce di inizio attività in variante di cui al comma 2 costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o della denuncia di inizio attività dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall' articolo 26, comma 1 , costituendo variante di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 interventi subordinati a permesso di costruire

1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell' articolo 4 sono subordinati a permesso di costruire secondo quanto previsto dal presente articolo:

- a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera;
- b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o *altre strutture, anche non pertinentziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera*, che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, che comportano modifiche del volume, della sagoma e del sedime, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, comportano mutamenti della destinazione d'uso;
- d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- e) gli interventi di trasformazione territoriale;
- f) gli interventi di ampliamento di cui all' articolo 35, comma 3 , e all' articolo 58 , gli interventi di recupero di cui all' articolo 39, comma 2 , nei casi in cui comportino aumento delle unità immobiliari e gli interventi di cui alle misure straordinarie individuate dall' articolo 57 .

2. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi realizzabili in denuncia di inizio attività, previo versamento del contributo di costruzione se dovuto ai sensi dell' articolo 29 , e dei diritti di istruttoria stabiliti dal Comune. In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Il contributo previsto dall' articolo 29 non è dovuto:

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore;
- b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;
- c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;
- d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici e di specifiche convenzioni per l'uso, *ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati*;
- f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della protezione civile;
- g) per l'installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia e per le opere ad essa conseguenti;
- h) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B non conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia;
- i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinentziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente agli oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna, con po-

polazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento, che abbiano registrato un saldo demografico negativo al termine del quinquennio precedente.

3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore.

4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57 norme comuni

1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:

a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) se i lavori non sono iniziati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dall'articolo 11, comma 92, della legge regionale 17/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36 compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

1. *Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi e rientrino nei limiti di potenza, per tipologia di fonte, individuati nei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi).*

2. Sono parimenti compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, qualora non espressamente vietati dagli stessi, gli impianti di cui al comma 1, anche superiori ai limiti ivi indicati, qualora abbiano ottenuto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, finalizzati al rilascio della concessione a derivare, che abbiano ottenuto autorizzazioni o concessioni rilasciate dall'Amministrazione regionale.

2 bis. *Gli interventi considerati di attività edilizia libera dalla legge dello Stato in materia di fonti energetiche rinnovabili sono realizzabili, previa comunicazione al Comune, in attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).*

2 ter. *L'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 costituisce approvazione di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio.*

- Il testo dei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", è il seguente:

11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi di attività edilizia libera: principi generali

11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12, l'autorità competente non può richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico.

11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente

per gli atti di sua competenza.

11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.

11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica.

11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

11.6. I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.

11.7. La locuzione «utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali» di cui all'articolo 123, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

11.8. La locuzione «installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e d), del D.P.R. n. 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:

a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per «titolo abilitativo» si intende il permesso di costruire di cui all'articolo 10 e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001.

11.10. Alla Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009 e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001.

11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto

FOTOVOLTAICO

12.1. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008;

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001):

i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;

iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010):

i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;

ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2, lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

12.3. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009):

i. operanti in assetto cogenerativo;

ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);

b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001):

i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009):

i. operanti in assetto cogenerativo;

ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;

b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4, lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.

EOLICO

12.5. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008;

b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

iii. sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;

iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.

12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.

b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5, lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.

IDROELETTRICO E GEOTERMoeLETTRICO

12.7. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001):

i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alla soglia indicata alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.

12.9. I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella tabella 1 allegata.

- Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009, vedi nota all'articolo 70.

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", come da ultimo modificato dall'articolo 27, commi 42 e 44, della legge 99/2009, è il seguente:

Art. 12 razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti *offshore* l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991].

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di

impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 5, commi da 23 a 25, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dall'articolo 5, comma 29, della legge regionale 12/2009, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 finalità 3 - gestione del territorio

- omissis -

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la somma di 67.000 euro alla Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Villaorba di Basiliano al fine di completare le opere di ristrutturazione, dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.

24. *La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 ottobre 2010 corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.*

25. Per le finalità di cui al comma 23 è autorizzata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- omissis -

Nota all'articolo 73

- Il testo dell'articolo 3, commi 33 e 34, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dall'articolo 4, comma 16, della legge regionale 12/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio

- omissis -

33. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, non iniziate o non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi *già assegnati o concessi*, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l'ente locale deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie finanziate ai sensi delle seguenti leggi regionali:

a) articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio);

b) articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989);

c) articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

d) articoli 3 e 7 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);

e) articolo 7, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

f) articolo 15, comma 12, della legge regionale 17/2008 ;

g) articolo 7, comma 65, tabella F cap.S/6135 della legge regionale 17/2008 ;

h) articolo 2, comma 14, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), accordo quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2008, n. 2319, punto 2 (Legge regionale 1/2006 , articolo 25. Fondi Aster 2007-2008. Approvazione tre bozze di accordo quadro);

i) articolo 3, comma 37, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge Finanziaria 2007), accordo quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2319/2008, punto 2.

i bis) articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 6, commi 77, 78 e 79, della legge regionale 2/2006 , e integrato dall'articolo 4, commi 9 e 10, della legge regionale 9/2008 ;

i ter) legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);

i quater) articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

34. Ai fini di cui al comma 33 gli enti locali presentano, entro il termine del 30 giugno 2010, alla struttura regionale che ha concesso il contributo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di una nuova opera che rientri nella tipologia dell'opera già finanziata.

- omissis -

Nota all'articolo 74

- Il testo dell'articolo 4, commi 20 e 21, della legge regionale 24/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

- omissis -

20. Dopo l' articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è inserito il seguente:

<<Art. 6 ter coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA

1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA di sostenibilità energetica ambientale degli edifici di cui all'articolo 6 bis, sono attuate da ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l.:

- a) divulgazione;
- b) formazione;
- c) accreditamento;
- d) ricevimento dichiarazioni di conformità;
- e) consulenza agli enti pubblici;
- f) gestione catasto energetico;

g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

2. La definizione delle modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1, nonché gli aspetti tecnici ed economici connessi alla realizzazione delle medesime, sono disciplinati con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e ARES soc. a.r.l.>>.

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all' articolo 6 ter, comma 1, della legge regionale 23/2005 , come inserito dal comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l. un finanziamento straordinario per l'acquisto di beni strumentali necessari al funzionamento dell'Agenzia medesima di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

21 bis. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 ottobre 2010.

- omissis -

Note all'articolo 75

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 norme finali e transitorie

1. I procedimenti consultivi di competenza dell'ARPA e dell'ASS in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro i termini previsti dalla medesima.
2. I termini di cui all'articolo 13, comma 1, per gli altri impianti già attivati, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, è ammessa la presentazione di istanze purché contenenti i dati necessari per l'istruttoria.
4. *Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, in assenza di esso o in mancanza della sua revisione annuale, i Comuni possono autorizzare la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento.*
5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non si applicano ai Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 28/2004 è il seguente:

Art. 4 piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti

1. In conformità al regolamento, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, di seguito denominato Piano.
2. Il Piano:
 - a) persegue l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;
 - b) è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell'Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;
 - c) definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;
 - d) assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.
3. La procedura di approvazione del Piano, in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si articola nel modo seguente:
 - a) il Piano è adottato dal Consiglio comunale;
 - b) la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti; copia del Piano viene contestualmente inviata

ai Comuni contermini;

c) entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano;

d) il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;

e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d) il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendo le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante di cui alla lettera d);

f) la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; copia del Piano è inviata alla struttura regionale competente.

4. Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

5. E' facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il Piano in forma associata.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 28/2004 è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) <<impianto fisso per telefonia mobile>>: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

b) <<impianto mobile per la telefonia mobile>>: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

c) <<ponte radio>>: l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;

d) <<microcella>>: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;

e) <<esposizione>>: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

f) <<limite di esposizione>>: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;

g) <<valore di attenzione>>: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;

h) <<obiettivi di qualità>>:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;

i) <<esposizione della popolazione>>: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

l) <<regolamento>>: il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3;

m) <<Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti>>: lo strumento urbanistico previsto dall'articolo 4.

Nota all'articolo 76

- Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 35, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 75

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:

1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;

2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati, ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire;

- 3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;
- 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso pubblico previsto;
- 5) il mutamento della destinazione d'uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento;
- 5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1, 2 e 3, il ripristino, la ricostruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l'Amministrazione del Comune in cui si trova l'opera, al fine, tra l'altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio *per un periodo non inferiore a 5 anni*. In presenza di comprovati motivi l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l'opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l'alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.

Note all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 23 interventi nel settore dell'edilizia abitativa

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.

9. (ABROGATO)

10. (ABROGATO)

11. (ABROGATO)

12. (ABROGATO)

13. (ABROGATO)

14. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 33, della legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 11 funzioni amministrative della Regione

1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.

2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia

residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze.

3. Entro il mese di febbraio, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni di cui agli articoli precedenti.

4. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.

5 bis. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse ad istituti bancari convenzionati per la concessione da parte dei medesimi dei contributi in conto capitale pluriennale.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso la predetta banca un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.

7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale.

8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 9/1999, come modificato dagli articoli 6, comma 15, e 15, commi da 1 a 4, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65 alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie

1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione.

3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.

3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.

4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.

5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.

6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.

7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.

8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati né locati, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.

8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.

8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.

9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole << retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi >> sono sostituite con le seguenti << dalla data di entrata in vigore della presente legge >>.

Nota all'articolo 78

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 37, della legge regionale 24/2009, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 funzioni normative della Regione

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;

c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;

d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;

e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

1.1. I beneficiari degli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni risiedono o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale.

1.2. Il comma 1.1 non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), abbiano sottoscritto il contratto preliminare avente data certa nei dodici mesi anteriori alla presentazione della domanda di contributo.>>.

1 bis. Nell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall'articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.

1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

Note all'articolo 79

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009, vedi nota all'articolo 70.

- Per il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005, vedi nota all'articolo 84.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è il seguente:

Art. 3 classificazione generale degli edifici per categorie

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 23/2005, vedi nota all'articolo 83.

Note all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come modificato dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale 16/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, quegli interventi in edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti:

- a) prevedono uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell'ambiente urbano;
- b) tutelano l'identità storica degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
- c) favoriscono il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane;
- d) sono concepiti e costruiti in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l'igiene degli occupanti;
- e) le tecnologie applicate risultano sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed energetico;
- f) i materiali da costruzione, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura, gli arredi fissi sono selezionati tra quelli che non determinano sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo; tale requisito deve conservarsi per l'intero ciclo di vita del fabbricato;
- g) favoriscono l'impiego di materiali e manufatti per cui sia possibile il loro riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso bilancio energetico (energia grigia - sviluppo risorse locali).

1 bis. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia pubblica o privata finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, quelli che prevedono *in particolare*:

- a) lo sfruttamento delle risorse climatiche ed energetiche attive e passive del luogo;
- b) l'utilizzo di fonti e risorse energetiche rinnovabili per soddisfare parte del fabbisogno di acqua calda per uso igienico e sanitario, per il riscaldamento e il raffrescamento dell'edificio, nonché per la produzione di energia elettrica;
- c) l'isolamento dell'involucro edilizio;
- d) l'utilizzo di impianti ad alto rendimento o impianti di recupero del calore interno;
- e) l'utilizzo di sistemi schermanti esterni di controllo degli apporti solari, di controllo dell'inerzia termica degli elementi costruttivi, che contribuiscano a migliorare il rendimento energetico dell'edificio nel periodo estivo.

1 ter. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per destinazioni d'uso degli edifici, quelle indicate nell'articolo 5 della legge regionale 19/2009;
- b) per interventi edilizi, quelli definiti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2009;
- c) per rudere, un organismo edilizio non dotato di mura perimetrali o di strutture orizzontali o di copertura, in quanto crollate;
- d) per classe energetica, l'intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica è riferita, in particolare, alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e alla produzione di energia da fonte rinnovabile, dell'edificio;
- e) per classe ambientale, quella definita dalle seguenti valutazioni, effettuate tramite le seguenti schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6:
 - 1) valutazione energetica;
 - 2) presenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - 3) materiali da costruzione;
 - 4) risparmio idrico e permeabilità dei suoli;
 - 5) qualità esterna e interna.

1 quater. Per quanto non previsto dai commi 1, 1 bis e 1 ter, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 192/2005 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), nonché le disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e nel decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 13/2010, è il seguente:

Art. 5 definizione delle destinazioni d'uso degli immobili

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
- b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
- c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e

servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere;

d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi e villaggi turistici;

e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:

1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;

3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;

f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;

g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;

i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b);

j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;

k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;

l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non connesse con un'azienda avente la dotazione minima di terreno agricolo prevista dalle leggi di settore, o non definite come allevamenti aziendali dalla competente Autorità;

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009, vedi nota all'articolo 70.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 23/2005, vedi nota all'articolo 83.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modificazioni, e le ulteriori definizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente decreto.

3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.

4. Trasmittanza termica periodica Y_{IE} (W/m^2K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23/2005, è il seguente:

Art. 4 biocompatibilità e tutela del patrimonio edilizio storico

1. Gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che, in virtù della loro origine trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura ecologica, devono essere preservati come elementi di qualità edilizia e di biocompatibilità e bioecocompatibilità.

2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell'architettura sostenibile deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di biocompatibilità.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, con apposito regolamento definisce gli elementi costruttivi e architettonici che, in conseguenza dei commi 1 e 2, devono essere mantenuti e considerati biocompatibili a tutela del patrimonio edilizio storico.

Note all'articolo 81

- La parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: "Beni culturali"

- Il testo dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 63/2008, è il seguente:

Art. 136 immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi

compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Nota all'articolo 82

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 criteri di selezione dei materiali da costruzione

1. La selezione dei materiali da costruzione di cui all'articolo 2, *comma 1, lettera f)*, va eseguita con i seguenti criteri:
a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile con un metodo, disciplinato con regolamento, che prevede la valutazione dei seguenti requisiti in ambito ambientale, locale ed economico:

1) cicli chiusi, riciclaggio globale e materie prime rinnovabili;

2) risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;

b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia della tradizione socio - culturale e produttiva locale e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l'innovazione e la sua diffusione;

c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell'uomo;

e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili.

2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere a quanto elencato al comma 1, devono soddisfare anche i seguenti requisiti sulla base di soglie da definire con regolamento:

a) possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità;

b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell'aria e il campo magnetico terrestre;

c) essere inattaccabili da insetti e roditori quando sono messi in opera;

d) essere inalterabili nel tempo.

Note all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come modificato dall'articolo 31, commi 4 e 5, della legge regionale 16/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio

1. Il <<Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio>>, in seguito denominato Protocollo VEA, è lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta il Protocollo VEA.

3. Il Protocollo VEA è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie:

a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva);

b) elevazione della qualità ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito;

c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale;

d) integrazione dell'edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive;

e) contenimento dell'utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l'impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto;

f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo;

g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze;

h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l'ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili;

i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;

j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria;

k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell'intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l'inquinamento acustico, la fitodepurazione;

l) elevazione della qualità ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell'aria esterna e interna agli

edifici;

m) elevazione della qualità dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilità, flessibilità, gestione e controllo impiantistico;

n) distanza da servizi sociali e qualità ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilità e prossimità dei servizi);

o) predisposizione degli impianti.

4. Il Protocollo VEA costituisce criterio di priorità nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma.

5. *Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, le leggi regionali o i regolamenti regionali, provinciali e comunali che prevedono incentivi o agevolazioni o contribuzioni, individuano i punteggi minimi di valutazione degli interventi in base alla classe energetica-ambientale dell'edificio o in base ai punteggi attribuiti dalle singole schede del Protocollo VEA, al di sotto dei quali, la citata priorità e gli incentivi urbanistici di cui sopra, non sono previsti.*

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 30 criteri e modalità di concessione

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 23/2005, vedi nota all'articolo 89.

Note all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come inserito dall'articolo 31, comma 6, della legge regionale 16/2008, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bis certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici

1. Al fine di favorire una migliore qualità dell'abitare, l'uso di materiali edili di origine naturale con il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull'ambiente, l'Amministrazione regionale adotta una procedura di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, denominata *certificazione VEA*.

2. La *certificazione VEA* è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, riferendosi sia al progetto dell'edificio, sia all'edificio realizzato.

3. La *certificazione VEA* comprende:

a) la certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni;

b) la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici.

4. *Gli edifici e le unità immobiliari soggetti alla presente legge sono dotati di certificazione VEA rilasciata dai soggetti individuati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6. La certificazione VEA sostituisce e completa la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici, previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.*

5. *Gli attestati di certificazione energetica, emessi secondo la normativa nazionale prima dell'entrata in vigore della certificazione VEA, sono sostituiti da tale certificazione solo nei casi previsti dall'articolo 1 bis.*

- Per il testo dell'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, vedi articolo 79.

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 6 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come inserito dall'articolo 4, comma 20, della legge regionale 24/2009, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 ter coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA

1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA di cui all'articolo 6 bis, sono attuate da ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l.:

a) divulgazione;

b) formazione;

c) accreditamento;

d) ricevimento *certificazioni VEA*;

e) consulenza agli enti pubblici;

f) gestione catasto energetico *ambientale*;

f bis) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza;

g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

2. La definizione delle modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1, nonché gli aspetti tecnici ed economici connessi alla realizzazione delle medesime, sono disciplinati con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e ARES soc. a.r.l.

2 bis. I corrispettivi per le attività di cui al comma 1 possono essere definiti con regolamenti regionali.

Nota all'articolo 86

- Per il testo dell'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, vedi articolo 79.

Nota all'articolo 87

- Per il testo dell'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, vedi articolo 79.

Note all'articolo 88

- Per il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, vedi nota all'articolo 84.

- Per il testo dell'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, vedi articolo 79.

Nota all'articolo 89

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 incentivi per gli interventi in bioedilizia

1. ABROGATO

2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5 la Giunta regionale disciplina, altresì, forme di incentivi economici e fiscali da attribuirsi a cura dei Comuni ove sono realizzati interventi di edilizia sostenibile.

Nota all'articolo 90

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 norme finali e transitorie

1. L'articolo 4, comma 18, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2006.

2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 bis entrano in vigore con le seguenti gradualità temporali:

a) dal 31 ottobre 2011 per le unità immobiliari e gli edifici soggetti agli interventi edilizi di cui al comma 1;

b) dall'1 gennaio 2012 per le unità immobiliari e gli edifici esistenti, nei casi indicati al comma 2.

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 3, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti

omissis

76. Al fine di sostenere il ripopolamento delle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni all'ATER Alto Friuli e all'ATER della Provincia di Pordenone per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata concernenti nuova costruzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e *acquisto di immobili* nei comuni montani, da destinare alla locazione a favore delle giovani coppie in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 6/2003, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata.

omissis

Nota all'articolo 92

- Il testo dell'articolo 9, commi da 36 a 38, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 protezione sociale

omissis

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'acquisizione in proprietà della prima casa pari al minore tra gli importi richiesto in domanda ovvero concesso, entro l'ammontare massimo di 12.000 euro, ai titolari delle domande presentate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), e dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003, già archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge, a compenso della perdita del contributo relativamente alle fattispecie di cui ai commi 30, 33 e 34.

37 bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso.

37. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 36 è presentata al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, in qualità di gestore dei canali agevolativi citati al comma 36, entro il 15 settembre 2008, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dai rispettivi commi ivi citati.

38. L'onere derivante dal comma 37 fa carico, relativamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999, al Fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 9/1999, sezione per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), e, relativamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003, alle disponibilità destinate alle finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/2003.

Nota all'articolo 93

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 norme in materia di edilizia residenziale

1. *Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.*

1 bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.*

2. *I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

3. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi già restituite o in corso di restituzione.*

4. *Per le finalità di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica), ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).*

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 6/2003, è il seguente:

Art. 23 interventi nel settore dell'edilizia abitativa

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.*

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. *Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.*

8. *La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.*

8 bis. *Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.*

9. (ABROGATO)

10. (ABROGATO)

11. (ABROGATO)

12. (ABROGATO)

13. (ABROGATO)

14. (ABROGATO)

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'articolo 11, commi da 23 a 27, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 finalità 8 - Protezione sociale

omissis

23. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni a favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) per l'acquisto, e il completamento dei lavori interrotti dalla dichiarazione di fallimento dell'impresa costruttrice, di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, posti in vendita dalla curatela fallimentare.*

24. *Gli enti di cui al comma 23 presentano domanda di concessione dell'anticipazione alla Direzione provinciale lavori pubblici territorialmente competente, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione del contratto di acquisto del cantiere e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto.*

25. L'anticipazione è concessa ed erogata all'ente aggiudicatario previa presentazione del contratto di compravendita del cantiere e in misura non superiore al prezzo indicato nel medesimo. *Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.*

26. L'anticipazione è restituita, senza interessi, in sessanta rate di ammortamento semestrali costanti posticipate con decorrenza dall'1 marzo e dall'1 settembre del secondo anno successivo all'erogazione dell'anticipazione medesima.

27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 3.055.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Anticipazioni alle ATER per l'acquisto di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
omissis

Note all'articolo 95

- Il testo dell'articolo 7 ter legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come aggiunto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 53/1985, è il seguente:

Art. 7 ter

L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed "una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminari diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

I contributi 'una tantum' sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi.

La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell'area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiore al 7% di tale costo.

Le domande di concessione dei contributi, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 1986, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.

Alla concessione e all'erogazione dei contributi provvede il Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, ed ammesse a godere dei finanziamenti della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali opere le Amministrazioni provinciali, enti delegati, non possono addivenire alla determinazione definitiva dei contributi concessi in carenza della relativa documentazione di spesa. In tali casi la spesa ammissibile in via definitiva a contributo viene determinata sulla base di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il costo dell'opera realizzata e la conformità della stessa al progetto a suo tempo approvato, corredata di uno stato di consistenza dell'opera redatto da un tecnico abilitato.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), come modificato dall'articolo 14, comma 21, lettere b), c), d), e), e f), della legge regionale 24/2009 reca: "Altre norme finanziarie intersettoriali e contabili".

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) come modificato dall'articolo 14, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 24/2009, reca: "Altre norme finanziarie intersettoriali e contabili".

Note all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 8 - Protezione sociale

omissis

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o

al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

44 bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

45. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 44 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 44 e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.

47. Le domande di contributo sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio che provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

48. In sede di prima applicazione per l'anno 2009 le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 45; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.

49. I contributi di cui al comma 44 non sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità.

49 bis. Le somme risultate disponibili in caso di revoca dei contributi sono allocate sul capitolo di spesa 3396 ai fini dello scorrimento della graduatoria delle domande.

50. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

omissis

- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 301/2002, è il seguente:

Art. 3 definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;

e.4) l'installazione di torri e tralci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato;

f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso), è il seguente:

Art. 32 vincolo di destinazione dei beni immobili

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

Note all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 3 competenze della Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

- a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
- b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
- c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

- a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 6 e 7;
- b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;
- c) **ABROGATA**
- d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

- a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);
- b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 6;
- c) *gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.*

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 6 procedimento di autorizzazione

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:

- a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);
- b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.

5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.

6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 disciplina dell'autorizzazione

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.

2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.

3. *L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.*

3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:

a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.

Nota all'articolo 99

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 competenze dei Comuni

1. I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;

c) a svolgere, ai sensi dell'articolo 6, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;+

d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;

e) alla gestione e all'aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

f) al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

g) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 6 procedimento di autorizzazione

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la

costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);

b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.

5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.

6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.

Note all'articolo 100

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 disciplina dell'autorizzazione

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.

2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.

3. *L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.*

3 bis. *Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:*

a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 3 competenze della Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;

b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 6 e 7;

b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;

c) **ABROGATA**

d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);

b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 6;

c) *gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.*

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

- Il testo dell'articolo 62 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è il seguente:

Art. 62 utilizzazione di edifici

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 6 procedimento di autorizzazione

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);

b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.

5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.

6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 procedimento di autorizzazione

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);

b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicità, così come defi-

nite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.

5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.

6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 7 procedimento semplificato

1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

1 bis. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione agli interventi di cui al comma 1 è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

Note all'articolo 102

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 procedimento semplificato

1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

1 bis. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione agli interventi di cui al comma 1 è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 6 procedimento di autorizzazione

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamen-

tale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);
b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.

5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.

6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.

Note all'articolo 103

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 disposizioni transitorie

1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.

2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della [legge regionale 27/1988](#) e del relativo regolamento di esecuzione, dell'[articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008](#) e dell'[articolo 3 della legge regionale 2/2009](#).

2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2009, è il seguente:

Art. 1 osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto

1. La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni ai fini dell'osservanza, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'[articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](#), delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici in attuazione della stessa legge.

2. Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto nelle zone predette, particolari disposizioni sono dettate al Capo III della presente legge per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

3. Negli stessi territori, il Sindaco - fatto salvo quanto previsto al Capo II - è tenuto a verificare anche l'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b) della citata [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#).

- Il testo dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 è il seguente:

Art. 4 contenuto delle norme tecniche

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità, riguarderanno:

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria

per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

- Il testo dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è il seguente:

Art. 84 contenuto delle norme tecniche

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:

- a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
- b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
- c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
- d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
- e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27/1988, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2009, è il seguente:

Art. 2 opere soggette a comunicazione - denuncia

1. Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, chiunque intenda, nei territori di cui all'articolo 1, procedere a costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio ed al Sindaco, e ciò anche ai fini ed agli effetti dell'[articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](#).

2. La comunicazione - denuncia deve essere corredata da due esemplari del progetto strutturale e dall'asseverazione del progettista in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni emanate in attuazione della citata [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#).

3. Il presente articolo si applica anche alle eventuali variazioni strutturali che si volessero introdurre nelle opere previste dal progetto originario.

4. La ricezione da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, della comunicazione - denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta comunicazione - denuncia, autorizza l'inizio dei lavori, ai sensi dell'[articolo 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64](#).

5. Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori s'intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto.

Note all'articolo 104

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2009, è il seguente:

Art. 2 opere soggette a comunicazione - denuncia

1. Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, chiunque intenda, nei territori di cui all'articolo 1, procedere a costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio ed al Sindaco, e ciò anche ai fini ed agli effetti dell'[articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](#).

2. La comunicazione - denuncia deve essere corredata da due esemplari del progetto strutturale e dall'asseverazione del progettista in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni emanate in attuazione della citata [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#).

3. Il presente articolo si applica anche alle eventuali variazioni strutturali che si volessero introdurre nelle opere previste dal progetto originario.

4. La ricezione da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, della comunicazione - denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta comunicazione - denuncia, autorizza l'inizio dei lavori, ai sensi dell'[articolo 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64](#).

5. Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori s'intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto.

- Il testo dell'articolo 20 legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 20 disposizioni transitorie

1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della [legge regionale 27/1988](#) e del relativo regolamento di esecuzione, dell'[articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008](#) e dell'[articolo 3 della legge regionale 2/2009](#).
2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

Note all'articolo 105

- Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo [1, comma 3](#), del decreto legislativo 4/2008 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 21 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 128/2010, è il seguente:

Art. 25 valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.
2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'[articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.
- 3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.
4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

- L'allegato II parte II del decreto legislativo 152/2006 reca norme in materia di: "Progetti di competenza statale".

- Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 è il seguente:

Art. 9 commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari ⁽¹⁰⁾, oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione è integrata da un componente designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione è articolata nei seguenti organi: Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al presidente e al segretario.

6. È posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.

7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. La Commissione può operare attraverso Sottocommissioni composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie. Per le attività già di competenza della Commissione di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è costituita una Sottocommissione i cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle infrastrutture

Note all'articolo 106

-Il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come inserito dall'articolo 18, comma 32, della legge regionale 13/2002 e modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9 bis verifica di assoggettabilità - screening

1. I progetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possono avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscono modifica sostanziale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto proponente:

a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

1) il progetto preliminare;

2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V al decreto legislativo 152/2006;

3) lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;

b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i Comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto;

c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale. Nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.

3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V al decreto legislativo 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22, stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni.

6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:

a) il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

b) il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 settem-

bre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), qualora l'intervento ricada anche parzialmente in tali aree.

7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.

9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione sul sito web della Regione.

10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità.

- L'allegato III alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca: norme in materia di: "Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica".

- L'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006 reca norme in materia di: "Piani di gestione dei bacini idrografici".

Nota all'articolo 107

-Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1991 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge:

a) *i progetti relativi a interventi di adeguamento di opere esistenti, finalizzati alla riduzione delle condizioni di inquinamento disposte da norme sopravvenute in materia di tutela ambientale; l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto, verificata la conformità del medesimo alle norme sopravvenute, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;*

b) gli interventi di ripristino, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti dovuti a calamità.

Nota all'articolo 110

- Il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come inserito dall'articolo 18, comma 32, della legge regionale 13/2002 e modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9 bis verifica di assoggettabilità - screening

1. I progetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto proponente:

a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

1) il progetto preliminare;

2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V al decreto legislativo 152/2006;

3) lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;

b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i Comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto;

c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale. Nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.

3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V al decreto legislativo 152/2006 e

tenuto conto delle osservazioni pervenute, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22, stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni.

6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:

a) il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

b) il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), qualora l'intervento ricada anche parzialmente in tali aree.

7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.

9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione sul sito web della Regione.

10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità

- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'articolo 6 del Presidente della Repubblica 120/2003, è il seguente:

Art. 5 valutazione di incidenza

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico,

inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Note all'articolo 111

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 18, comma 30, della legge regionale 13/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006.

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:

a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006;

b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

- L'allegato V alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4/2008 reca norme in materia di: "Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20".

- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dall'articolo 6 del Presidente della Repubblica 120/2003, è il seguente:

Art. 5 valutazione di incidenza

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), e del [decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve

attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 3/2001, modificato dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale 16/2008 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 22 Commissione tecnico-consultiva VIA

1. Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente che la presiede;
- b) il Direttore regionale dell'ambiente o il suo sostituto, che ne assume la presidenza in caso di assenza dell'Assessore regionale all'ambiente;
- c) il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto;
- d) i Direttori regionali della pianificazione territoriale, delle attività produttive, della salute e protezione sociale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati;
- e) il Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un suo delegato;
- f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati, proposte una ciascuna dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine;
- g) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'[articolo 13 della legge 349/1986](#) ed operanti in Regione.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.

3. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 durano in carica tre anni.

4. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione.

6. La Commissione tecnico-consultiva VIA in particolare:

- a) formula i pareri di cui all'articolo 17;
- b) esprime parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge e sulle sue eventuali modifiche;
- c) si pronuncia sull'elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;
- d) si pronuncia sull'adozione di criteri e direttive per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all'articolo 28.

7. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 è il seguente:

Art. 3 parchi e riserve naturali regionali

1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della [legge 394/1991](#) e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della diversità biologica.

2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizzerà prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti di importanza naturalistica comunitaria

individuati in attuazione della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992](#).

3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree naturali protette.

Note all'articolo 113

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 18, comma 30, della legge regionale 13/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006.

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:

- a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006;
- b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;
- c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;
- d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 43/1990 è il seguente:

Art. 11 disposizioni in ordine alla redazione degli studi di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti di opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), deve essere realizzato con obiettivi e a scala coerenti con il livello di definizione del progetto in esame.

2. Lo studio di impatto ambientale deve contenere i seguenti elementi:

- a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;
- b) la descrizione delle finalità dell'opera e dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;
- c) la descrizione del progetto con particolare riferimento:
 - 1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;
 - 2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione ed esercizio;
 - 3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, rischio di incendi, risultanti dall'opera progettata;
 - 4) alla qualità e quantità dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti;
 - 5) ai tempi di realizzazione dell'opera;
- d) la descrizione, stima e valutazione delle principali alternative progettuali, con indicazione delle determinanti ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggetto all'impatto dell'opera progettata, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni storico - culturali e ambientali, ai fattori socio - economici ed all'interazione tra essi;
- f) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione e abbandono dell'opera e delle sue alternative per quanto riguarda:
 - 1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;
 - 2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;
 - g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera sull'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio previsti;
 - h) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati;
- i) una descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;
- l) l'indicazione delle eventuali difficoltà, quali inadeguatezza dei dati di base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;
- m) un riassunto, di agevole interpretazione e riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici essenziali.

3. Ai fini della predisposizione dello studio, gli estensori del medesimo hanno diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione in conformità all'[articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#).

4. Il regolamento di esecuzione determina ulteriori elementi propri dello studio di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere, tenendo conto altresì di quanto disposto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988](#), recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'[articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#)

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, come modificato dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge

regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 13 individuazione delle autorità interessate

1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:

- a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:
 - 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - 2) tutela del paesaggio;
 - 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;
 - 4) igiene e sanità;
 - 5) tutela delle aree di interesse naturalistico.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 43/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 14 pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale

1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, il soggetto proponente fa pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, con la specificazione dei propri dati identificativi, con la sommaria descrizione dell'opera, nonché con l'indicazione dei luoghi dove possono essere consultati gli atti e del termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente.
2. Il soggetto proponente dà notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata è messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale e presso i Comuni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione.
4. La struttura regionale competente rende disponibile al pubblico un congruo numero dei riassunti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m). Chiunque può chiedere e ottenere, anche su supporto digitale, il rilascio di copie o di estratti della documentazione presentata, dietro rimborso delle spese di riproduzione.

Note all'articolo 115

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinché esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.
3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, come modificato dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 13 individuazione delle autorità interessate

1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:

- a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:
 - 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - 2) tutela del paesaggio;
 - 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;
 - 4) igiene e sanità;
 - 5) tutela delle aree di interesse naturalistico.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 43/1990 è il seguente:

Art. 11 disposizioni in ordine alla redazione degli studi di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti di opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), deve essere realizzato con obiettivi e a scala coerenti con il livello di definizione del progetto in esame.
2. Lo studio di impatto ambientale deve contenere i seguenti elementi:
 - a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

- b) la descrizione delle finalità dell'opera e dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;
- c) la descrizione del progetto con particolare riferimento;
- 1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;
 - 2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione ed esercizio;
 - 3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, rischio di incendi, risultanti dall'opera progettata;
 - 4) alla qualità e quantità dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti;
 - 5) ai tempi di realizzazione dell'opera;
- d) la descrizione, stima e valutazione delle principali alternative progettuali, con indicazione delle determinanti ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggetto all'impatto dell'opera progettata, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni storico-culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra essi;
- f) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione e abbandono dell'opera e delle sue alternative per quanto riguarda:
- 1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;
 - 2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;
- g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera sull'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio previsti;
- h) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati;
- i) una descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;
- l) l'indicazione delle eventuali difficoltà, quali inadeguatezza dei dati di base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;
- m) un riassunto, di agevole interpretazione e riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici essenziali.
3. Ai fini della predisposizione dello studio, gli estensori del medesimo hanno diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione in conformità all'[articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#).
4. Il regolamento di esecuzione determina ulteriori elementi propri dello studio di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere, tenendo conto altresì di quanto disposto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988](#), recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'[articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#)

Note all'articolo 116

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinché esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.
3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, come modificato dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 13 individuazione delle autorità interessate

1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:
 - a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;
 - b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:
 - 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - 2) tutela del paesaggio;
 - 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;
 - 4) igiene e sanità;
 - 5) tutela delle aree di interesse naturalistico.

Note all'articolo 117

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 parere della Commissione tecnico-consultiva VIA

1. Entro 30 giorni *dalla conclusione delle consultazioni di cui all'articolo 15*, la Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22 esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.
2. Il parere deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali alternative al progetto proposto ovvero di misure di mitigazione e di monitoraggio da osservare durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio dell'opera proposta.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 43/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 16/2008 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 15 consultazioni

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 10, comma 3, sono presentati alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:
 - a) il parere sulla documentazione di cui all'articolo 10, comma 2, da parte delle autorità interessate;
 - b) eventuali osservazioni da parte del pubblico.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale promuove lo svolgimento di inchieste pubbliche qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. L'inchiesta pubblica è presieduta dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolge secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'inchiesta pubblica, il Sindaco dà comunicazione alla struttura regionale stessa, entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.
3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 o successivi alla data della comunicazione di cui al comma 2 nel caso in cui stata svolta l'inchiesta pubblica, la struttura regionale competente può chiedere al soggetto proponente, per una sola volta, integrazioni della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, che risultino necessarie in base all'istruttoria svolta, ai pareri e alle osservazioni ricevuti, nonché all'esito dell'inchiesta pubblica.
4. Ai fini della presentazione delle integrazioni di cui al comma 3 è fissato un termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile per una volta e al massimo per ulteriori sessanta giorni, su istanza motivata del soggetto proponente. L'inadempimento del soggetto proponente o il ritiro della domanda comportano l'interruzione del procedimento con effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3 il soggetto proponente può informare la struttura regionale competente dell'intenzione di presentare entro i successivi sessanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta giorni, integrazioni o modifiche alla documentazione di cui all'articolo 10, comma 1.
6. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:
 - a) trasmette la documentazione pervenuta ai sensi dei commi 3 e 5 alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinché esprimano il parere di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;
 - b) diffonde la documentazione di cui alla lettera a) attraverso il sito web della Regione, affinché chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni;
 - c) dispone, qualora ritenga rilevante la conoscenza dei contenuti della documentazione di cui alla lettera a), che il soggetto proponente ne comunichi l'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, affinché chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni.

Note all'articolo 118

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 23, comma 1 e 2, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 provvedimento di VIA

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'articolo 17 da parte della Commissione tecnico-consultiva VIA, si pronuncia sull'impatto ambientale dell'opera proposta; con lo stesso provvedimento può dettare prescrizioni in ordine all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di monitoraggio da osservarsi durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio dell'opera prevista. Contestualmente il provvedimento considera le osservazioni, istanze e pareri presentati esprimendosi sugli stessi singolarmente o per gruppi.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato al soggetto proponente il progetto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inoltre trasmesso alle autorità *individuate tra quelle di cui all'articolo 13*, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento stesso.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, come modificato dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 13 individuazione delle autorità interessate

1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:
 - a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;
 - b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso che consen-

tono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:

- 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 2) tutela del paesaggio;
- 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;
- 4) igiene e sanità;
- 5) tutela delle aree di interesse naturalistico.

Note all'articolo 119

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 effetti del provvedimento

1. Il provvedimento di cui all' articolo 19:

- a) obbliga il soggetto proponente a *conformare* il progetto al contenuto dispositivo del provvedimento, ad adottare le misure di mitigazione e monitoraggio eventualmente prescritte ed a trasmettere all' Amministrazione regionale i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate; qualora la pronuncia sull' impatto ambientale dell' opera sia negativa, il proponente non può procedere alla realizzazione del progetto;
- b) *sostituisce o coordina gli atti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), di competenza delle autorità interessate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2;*
- c) ha effetti vincolanti nei confronti delle autorità competenti a rilasciare atti e provvedimenti che consentono la realizzazione dell' opera, fatti salvi i poteri delle autorità statali eventualmente competenti in materia.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, come modificato dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 13 individuazione delle autorità interessate

1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:

- a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:
 - 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - 2) tutela del paesaggio;
 - 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;
 - 4) igiene e sanità;
 - 5) tutela delle aree di interesse naturalistico.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinché esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.
3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

Nota all'articolo 120

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 sanzioni e vigilanza sulla costruzione e l' esercizio delle opere

01. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere e interventi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o di approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

1. L' Amministrazione regionale vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge, *anche avvalendosi di ARPA.*
2. Qualora, durante la costruzione e l' esercizio delle opere soggette alla VIA, vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti e alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla legge medesima, ovvero variazioni al progetto che possano comportare significativi mutamenti dell' impatto ambientale, il Presidente della Giunta regionale ordina l' adeguamento dell' opera o delle modalità di esercizio delle medesima; dispone altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l' interruzione dell' esercizio.
3. Qualora dalle violazioni accertate siano derivate significative variazioni dell' impatto ambientale, il Presidente

della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.

Nota all'articolo 121

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinché esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.
3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 3/2001 successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2008 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 22 Commissione tecnico-consultiva VIA

1. Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente che la presiede;
- b) il Direttore regionale dell'ambiente o il suo sostituto, che ne assume la presidenza in caso di assenza dell'Assessore regionale all'ambiente;
- c) il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto;
- d) i Direttori regionali della pianificazione territoriale, delle attività produttive, della salute e protezione sociale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati;
- e) il Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un suo delegato;
- f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati, proposte una ciascuna dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine;
- g) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'[articolo 13 della legge 349/1986](#) ed operanti in Regione.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.

3. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 durano in carica tre anni.

4. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione.

6. La Commissione tecnico-consultiva VIA in particolare:

- a) formula i pareri di cui all'articolo 17;
- b) esprime parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge e sulle sue eventuali modifiche;
- c) si pronuncia sull'elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;
- d) si pronuncia sull'adozione di criteri e direttive per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all'articolo 28.

7. **ABROGATO**

Nota all'articolo 122

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13/1998 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 26 attività promozionale della Regione

1. L'Amministrazione regionale promuove, attraverso la Direzione regionale dell'ambiente, ricerche e sperimenta-

zione in materia di impatto ambientale e ne diffonde i risultati, avvalendosi, ove necessario, delle collaborazioni di cui all' articolo 27.

Nota all'articolo 123

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 3/2001 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 28 strumenti informativi

1. L'Amministrazione regionale provvede alla costituzione di un Sistema informativo finalizzato alla VIA, accessibile agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il sistema è realizzato con criteri concordati con il Ministero dell' ambiente al fine di renderlo omogeneo e compatibile con altri sistemi di livello nazionale. Il sistema deve contenere le rilevazioni sullo stato dell' ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli.
2. L'Amministrazione regionale istituisce un Archivio degli studi di impatto ambientale ove sono raccolti e resi accessibili al pubblico gli atti e i documenti concernenti le procedure di VIA.
- 2 bis. **ABROGATO.**
3. *L'Amministrazione regionale rende disponibile al pubblico la documentazione istruttoria mediante pubblicazione sul sito web della Regione.*
4. L'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione e all' aggiornamento delle cartografie del territorio regionale mirate alla VIA.

Note all'articolo 124

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 18, comma 33, della legge regionale 12/2002 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 Regolamento di esecuzione

1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentiti la Commissione tecnico - consultiva di cui all' articolo 23 e la competente Commissione consiliare, emana il regolamento di esecuzione della presente legge, il quale contiene, in particolare:
 - a) le disposizioni attuative ed integrative delle procedure di VIA di cui al Capo III;
 - b) la normativa tecnica concernente la redazione degli studi di impatto ambientale, i criteri di valutazione dell' impatto medesimo e dei requisiti tecnici degli strumenti informativi di cui all' articolo 28;
 - c) *ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, e sulla base dei criteri indicati dall'allegato V al decreto legislativo 152/2006:*
 - 1) *la definizione, in relazione ad alcune tipologie progettuali o ad aree predeterminate, degli incrementi nella misura massima del 30 per cento o dei decrementi, delle soglie di cui all'allegato IV al decreto legislativo medesimo;*
 - 2) *la determinazione, per i progetti di cui all'allegato IV al decreto legislativo medesimo, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, dei criteri o delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità;*
 - d) *ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, l'individuazione di situazioni particolari del territorio regionale che richiedono l'adozione di forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive.*
2. Sulle disposizioni regolamentari di cui al comma 1, lettera c), deve essere altresì sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti nella materie alle quali si riferiscono le categorie di opere individuate.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 18, comma 30, della legge regionale 13/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006.
2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:
 - a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006;
 - b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;
 - c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;
 - d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

- L'allegato V Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4/2008, reca norme in materia di "Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20".

- L'allegato IV Parte II del decreto legislativo 152/2006, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4/2008, reca norme in materia di "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

Nota all'articolo 125

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43/1990, (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come sostituito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 3/2001 modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2008 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 22 Commissione tecnico-consultiva VIA

1. Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente che la presiede;
- b) il Direttore regionale dell'ambiente o il suo sostituto, che ne assume la presidenza in caso di assenza dell'Assessore regionale all'ambiente;
- c) il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto;
- d) i Direttori regionali della pianificazione territoriale, delle attività produttive, della salute e protezione sociale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati;
- e) il Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un suo delegato;
- f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati, proposte una ciascuna dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine;
- g) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'[articolo 13 della legge 349/1986](#) ed operanti in Regione.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.

3. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 durano in carica tre anni.

4. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione.

6. La Commissione tecnico-consultiva VIA in particolare:

- a) formula i pareri di cui all'articolo 17;
- b) esprime parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge e sulle sue eventuali modifiche;
- c) si pronuncia sull'elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;
- d) si pronuncia sull'adozione di criteri e direttive per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all'articolo 28.

7. **ABROGATO**

Nota all'articolo 126

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come modificato dall'articolo 18, comma 30, della legge regionale 13/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006.

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:

- a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006;
- b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;
- c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;
- d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

Nota all'articolo 127

- Il testo dell'articolo 6, commi da 22 a 27 bis, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale

omissis

22. Ai sensi dell'[articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#) (Attuazione integrale della [direttiva 96/61/CE](#) relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), le spese relative ai rilievi, agli accertamenti e ai sopralluoghi necessari per effettuare l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i controlli previsti dall'[articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005](#), sono a carico del gestore.

23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal [decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#) recante attuazione integrale della [direttiva 96/61/CE](#) sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.

24. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 23, il gestore versa la tariffa ad avvenuta entrata in vigore del decreto stesso, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione.

25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie della Regione, di ARPA, nonché alla copertura dei costi delle attività di controllo di ARPA e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima. Le modalità di erogazione e l'entità degli importi dovuti ad ARPA per le attività istruttorie e per l'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, nonché alle Province per le attività istruttorie, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

26. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività istruttorie della Regione e di ARPA, ai sensi del comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

26 bis. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività di controllo di ARPA, di cui al comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

27. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie della Regione e di ARPA, nonché dall'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

27 bis. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di ARPA, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

omissis

Note all'articolo 128

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata "Autorità per la vigilanza".

2. L'Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui sopra, nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri regionali. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalità e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettività.

4. Il titolare dell'Autorità per la vigilanza dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'[articolo 21 della legge 36/1994](#).

5. Non possono essere nominati titolari dell'Autorità per la vigilanza:

a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunità montane della regione, nonché dipendenti di tali Enti;

b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorità d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;

c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.

6. A pena di decadenza, il titolare dell'Autorità per la vigilanza non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Autorità d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.

7. L'ufficio dell'Autorità per la vigilanza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente e, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima. Nell'organizzazione dell'ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

8. L'Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 13/2005 è il seguente:

Art. 19 compiti

1. L'Autorità per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorità per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) elabora standard relativi alla qualità del servizio comuni a tutte le Autorità d'ambito;
 - b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
 - c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 20;
 - d) effettua una valutazione comparata dell'attività svolta da ciascuna Autorità d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;
 - e) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorità d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
 - f) individua situazioni di criticità e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
 - g) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;
 - h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;
 - i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
 - j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21;
 - k) predisponde una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorità d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici è predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
 - l) predisponde, entro l'ultimo semestre di attività, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.
3. L'Autorità per la vigilanza può richiedere alle Autorità d'ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attività.
4. L'Autorità per la vigilanza collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.
5. L'Autorità per la vigilanza propone alla Giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi stessi, nonché con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorità per la vigilanza è diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nota all'articolo 129

- Il testo dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto legislativo 4/2008, è il seguente:

Art. 124 criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per

gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Nota all'articolo 130

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

Al fine di consentire che gli interventi ed i benefici previsti al [Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30](#), e successive modificazioni ed integrazioni, siano forniti e concessi sulla base di unità omogenee di costo delle opere necessarie per il recupero del patrimonio abitativo e ad uso misto danneggiato e che la relativa progettazione sia il più possibile uniformata, con le modalità fissate dall' articolo 4, terzo comma, della medesima legge regionale, saranno determinati gli indici parametrici massimi - differenziati a seconda delle categorie delle opere considerate dall' articolo 5, primo comma, della predetta legge - entro i quali dovranno essere contenute le provvidenze da concedere. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.

Qualora i costi per le opere di cui all' [articolo 5, primo comma, lettera a\) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30](#), previsti dal progetto, redatto secondo i criteri suindicati, dovessero risultare superiori agli indici parametrici massimi fissati per le opere predette, il progetto medesimo sarà dal Sindaco sottoposto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, istituito con l' [articolo 7 primo comma, lettera a\) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30](#), a meno che l'interessato non opti per le provvidenze di cui al successivo articolo 7 della presente legge o per l' assunzione in proprio della maggiore spesa, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco del parere sul progetto stesso.

Ove tali maggiori costi risultassero giustificati da comprovata circostanza, quale ubicazione in località montane particolarmente disagiate, natura del suolo, coefficiente di sicurezza sismica o collocazione dell' edificio in cortina continua, le provvidenze da concedere potranno, su conforme proposta del Gruppo interdisciplinare centrale, da esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del progetto, essere incrementate di una quota percentuale in aumento, fino ad un massimo del 30%. *Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.*

Qualora i costi suindicati non dovessero venir coperti, il soggetto richiedente l' intervento può optare - entro 60 giorni dalla data in cui gli viene comunicato il parere dell' organo tecnico consultivo suindicato - per l' assunzione in proprio della maggiore spesa prevista, ovvero per la demolizione dell' edificio.

In tale ultimo caso, qualora l' interessato abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla [legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63](#) e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla opzione di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l' edificio sia stato dichiarato non ripristinabile a seguito di accertamento statico e sia stata emanata la relativa ordinanza di demolizione, l' interessato, qualora abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla [legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63](#), e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza venga emanata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale verranno determinati l' ammontare e le modalità di erogazione di un contributo da concedere per le spese tecniche e/o di demolizione ai soggetti di cui ai commi precedenti.

Ove, invece, l'interessato non abbia titolo alle citate provvidenze o non intenda, comunque, provvedere alla ricostruzione dell'alloggio o dell'unità produttiva negli edifici ad uso misto, l'abbattimento e lo sgombero delle macerie potranno essere effettuati a cura del Comune e a spese della Regione, qualora se ne ravvisi il pubblico interesse.

Nota all'articolo 131

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni di Casarsa della Delizia, Manzano e Valvasone per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi per effetto delle termite, a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termite.

2. I Comuni di cui al [comma 1](#) disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.

3. Per le finalità previste dal [comma 1](#) è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

omissis

Nota all'articolo 132

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è il seguente:

Art. 14 attività di distribuzione

1. L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane.

3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.

9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

10. Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Note all'articolo 133

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, come modificato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41 norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.

1 ter. *Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).*

2. Ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso alla data dell'1 gennaio 2007, sono conclusi dall'Amministrazione regionale.

3. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 16/2007, è il seguente:

Art. 23 adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica

1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal Comune.

2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l'ARPA:

a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;

b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;

c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.

4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, è il seguente:

Art. 6

6. 1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'art. 2 del [decreto ministeriale 2 aprile 1968](#).

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.

Note all'articolo 134

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti
omissis

34. Compete alle Amministrazioni provinciali concedere contributi ai Comuni in cui la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti.

35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei seguenti parametri:

a) fino a 1 euro per abitante: raccolta differenziata dal 45 per cento al 55 per cento;

- b) fino a 2 euro per abitante: raccolta differenziata dal 55 per cento al 65 per cento;
c) fino a 3 euro per abitante: raccolta differenziata dal 65 per cento al 75 per cento;
d) fino a 4 euro per abitante: raccolta differenziata dal 75 per cento all'85 per cento;
e) fino a 5 euro per abitante: raccolta differenziata dall'85 per cento al 100 per cento.

36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'Amministrazione regionale corrisponde alle Province, in cui almeno un Comune abbia raggiunto la percentuale minima di raccolta differenziata del 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse Province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei Comuni che hanno raggiunto una raccolta differenziata pari ad almeno il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi Comuni.

37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34, pari a 800.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 a valere per la quota di 200.000 euro sulle risorse previste dal disposto di cui al comma 38 e per la quota di 600.000 euro sulle risorse previste dal comma 89.

omissis

Note all'articolo 135

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1996 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 impianti di smaltimento

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) impianto di smaltimento: l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti con le modalità previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) impianto di recupero: l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti con le modalità previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

2. Gli impianti e le strutture di smaltimento devono essere realizzati con caratteristiche adeguate ai principi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie idonee per favorire il recupero di materiali ed energia ed assicurare, in via prioritaria, la tutela dell'ambiente e della salute della collettività.

2 bis. Non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi.

- Il testo dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente:

Allegato B

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

- Il testo dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 42 bis, del decreto legislativo 4/2008, è il seguente:

Allegato C

Operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono

essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R14 ABROGATO.

Nota all'articolo 136

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 30/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 15, della legge regionale 15/2005 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 costruzione e gestione degli impianti

1. Sono legittimati a costruire ed a gestire impianti di smaltimento di rifiuti:

a) i Comuni;

b) i Consorzi di enti locali;

c) le Comunità montane e quella collinare;

d) le società con partecipazione di enti pubblici;

e) le Aziende municipalizzate per lo smaltimento dei rifiuti;

f) gli altri soggetti che, sotto il profilo professionale, organizzativo e finanziario, siano ritenuti idonei al corretto svolgimento dell'attività di smaltimento.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono affidare in appalto o in concessione la gestione degli impianti.

3. I Comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti da altri Comuni, nonché quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del proprietario dell'impianto, di un apposito indennizzo differenziato, da stabilirsi con apposito regolamento di esecuzione.

3 bis. *L'indennizzo di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., si applica esclusivamente agli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).*

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1996 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2 impianti di smaltimento

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *impianto di smaltimento: l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti con le modalità previste nell'allegato B alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);*

b) *impianto di recupero: l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti con le modalità previste nell'allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006.*

2. Gli impianti e le strutture di smaltimento devono essere realizzati con caratteristiche adeguate ai principi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie idonee per favorire il recupero di materiali ed energia ed assicurare, in via prioritaria, la tutela dell'ambiente e della salute della collettività.

2 bis. Non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi.

Note all'articolo 137

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 controllo e vigilanza

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:

a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;

b) i bilanci di esercizio;

c) il regolamento di organizzazione.

2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro cinque giorni dalla loro adozione alla Giunta regio-

nale, per il tramite della *Direzione centrale ambiente e lavori pubblici*, che ne cura l'istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARPA.

6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'[articolo 03, comma 1, del decreto legge 496/1993](#), come inserito dalla legge di conversione 61/1994, il Direttore generale dell'ARPA fornisce al Presidente della Giunta regionale, o se delegato all'Assessore all'ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi di un soggetto esterno.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dal Comitato di indirizzo e verifica previsto dall'articolo 13, nonché della gestione dell'ARPA.

3. I compiti e le funzioni del Direttore generale sono stabiliti statutariamente. Lo stesso provvede in particolare:

a) all'adozione dei bilanci di previsione pluriennale ed annuale e del conto consuntivo;

b) all'adozione del regolamento di organizzazione;

c) alla definizione ed adozione dei programmi pluriennali ed annuali di intervento;

d) alla nomina di un Direttore tecnico-scientifico e un Direttore amministrativo, assunti con provvedimento motivato e responsabili nei suoi confronti;

e) alla gestione del personale, compresa la definizione ed adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;

f) all'assegnazione delle risorse finanziarie ai Dipartimenti provinciali;

g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;

h) alla stipula di contratti e convenzioni;

i) ad assicurare l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di lavoro autonomo di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile una sola volta.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può provvedere alla revoca del Direttore generale con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

8. Nell'ipotesi di revoca di cui al comma 7 ai Direttori tecnico-scientifico e amministrativo si applica la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 9.

- Il testo degli articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 6/1998 è il seguente:

Art. 12 convenzioni con enti pubblici

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990 le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPA. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Province, sentito il Direttore generale dell'ARPA, vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture tecniche dell'ARPA.

2. Per l'esercizio delle funzioni tecniche delle Aziende per i servizi sanitari regionali, ferma restando la regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'ARPA stipula apposite convenzioni con le Aziende medesime.

3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane e collinare nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPA secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione-tipo elaborata dalla Regione.

4. L'ARPA ed i soggetti pubblici interessati possono stipulare convenzioni o contratti, anche circoscritti per ambiti territoriali, funzionali e temporali, per prestazioni aggiuntive e per altre attività rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, da definirsi, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, individuano le attività tecniche a supporto degli enti interessati, nonché i livelli qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate, precisando quali debbano essere obbligatoriamente rese a titolo gratuito.

Art. 13 Comitato di indirizzo e verifica

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ARPA, nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di indirizzo e di verifica composto da:

- a) l'Assessore regionale all' ambiente con funzioni di Presidente;
 - b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
 - c) l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
 - d) l'Assessore regionale all' agricoltura o suo delegato;
 - e) l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
 - f) l'Assessore regionale all' industria o suo delegato;
 - g) i Presidenti delle Province o loro delegati;
 - h) un rappresentante designato dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
 - i) un rappresentante designato d' intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
 - l) un rappresentante designato d' intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 62 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
5. Al Comitato compete indirizzare le attività dell'ARPA al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Art. 15 Comitati tecnici provinciali di coordinamento

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ciascuna Provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

- a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del relativo Dipartimento ed alla sua migliore attuazione;
- b) formulare proposte in ordine ai contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 12 ed al loro aggiornamento;
- c) fornire al Direttore generale eventuali elementi ritenuti sostanziali per il miglior coordinamento a livello provinciale.

2. Tale Comitato è composto da:

- a) il dirigente della struttura competente in materia ambientale della Provincia, che lo presiede;
- b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPA;
- c) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della provincia.

3. Partecipano alle sedute i Direttori tecnico- scientifico e amministrativo dell'ARPA.

4. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal suo Presidente almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Direttore generale dell'ARPA.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 6/1998, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 16/1998 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 gestione economico-patrimoniale

1. L' ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
2. Per la gestione economico - patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il Regolamento di cui all' articolo 10 disciplina anche la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
4. *L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare.*
5. (ABROGATO)

Note all'articolo 138

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 5, come modificato dall'articolo 5, comma 30, della legge regionale 1/2007 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado

1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121, mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 rispettivamente all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno.

1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevidi di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.

1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica

2. L'EZIT e il Consorzio predispongono il piano di caratterizzazione esteso all'intero sito, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), intervenendo anche al di fuori dell'ambito degli agglomerati industriali di competenza e provvedono all'individuazione delle aree il cui inquinamento sia attribuibile ad attività pubbliche.

3. L'EZIT e il Consorzio attuano il piano di caratterizzazione e redigono e attuano il progetto di bonifica, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 471/1999, per le aree pubbliche e per quelle individuate ai sensi del comma 2.

4. L'EZIT e il Consorzio provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per le attività di caratterizzazione e di bonifica in aree diverse da quelle di cui al comma 3, da svolgersi contestualmente a queste ultime.

5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di appositi accordi di programma ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al Commissario delegato dall'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.

7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:

Art. 14 contratti misti

1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;

c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

Note all'articolo 139

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 16/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 compiti dei Comuni

1. I Comuni:

a) si dotano, entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani dell'illuminazione che disci-

planano le nuove installazioni in conformità alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e integrazioni e alla legge 10/1991, e successive modifiche e integrazioni, attinenti il Piano energetico nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera d) e all'articolo 8, comma 1; tali piani, in conformità agli articoli 8 e 11, programmano, oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;

b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;

c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

d) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;

e) provvedono, entro otto anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso;

f) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;

g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;

h) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo medesimo.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 15/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 disposizioni in materia di osservatori astronomici

1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali, non professionali di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale di cui all'allegato A *con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche*.

2. Gli osservatori astronomici:

a) collaborano con gli enti territoriali competenti quali consulenti privilegiati per l'adeguamento delle sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge;

b) segnalano agli enti territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;

c) collaborano con gli enti territoriali competenti per una migliore e puntuale applicazione della presente legge partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della stessa.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto degli osservatori astronomici di cui all'allegato A inviando ai Comuni interessati copia della documentazione cartografica.

4. Le fasce di rispetto degli osservatori hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori professionali;

b) non meno di 10 chilometri per gli osservatori non professionali.

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento disciplinante i criteri e le modalità di adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti entro le fasce di rispetto di cui al comma 4.

6. La Giunta regionale aggiorna periodicamente l'elenco degli osservatori di cui all'allegato A, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani, individuando le relative fasce di rispetto.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 15/2008, come modificato dall'articolo 4, comma 17, della legge regionale 24/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Per quelli in fase di esecuzione è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, fatto salvo l'adeguamento entro i quattro anni successivi, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente siano:

a) costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre;

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq;

d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al

pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata solo qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa; la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

3. Sono considerati, altresì, impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al 10 per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c), e al comma 12 del presente articolo.

4. È concessa deroga per:

a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;

b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;

c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

d) i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;

e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all'ospitalità alberghiera, all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia;

f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2.250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen ciascuna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi d'illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.

f bis) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico. Tali ambiti sono delimitati dai Comuni competenti attraverso motivato provvedimento e sulla base cartografica dello strumento di zonizzazione urbanistica pro tempore vigente. Le aree delimitate, denominate Ambiti di illuminazione particolare (AIP), sono inserite anche all'interno del Piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e non possono interessare più del 20 per cento dei punti luce totali presenti nel territorio comunale. In ogni caso i corpi luminosi utilizzati all'interno di tali ambiti devono essere di tipologia tale da ridurre sensibilmente la dispersione di luce verso l'alto mediante ottiche interne che consentano di ottimizzare il flusso emesso, ovvero rispettare almeno uno dei requisiti elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) o al comma 12, lettere a), b), c) e d). Gli AIP possono essere collocati anche all'interno delle fasce di rispetto di cui all'articolo 7 a non meno di 3 chilometri di distanza dagli osservatori professionali e a non meno di 2 chilometri dagli osservatori non professionali.

f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo.

5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è realizzata utilizzando apparecchi che illuminano dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.

6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Sono da privilegiare gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero, se il fattore di utilizzazione riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

7. Nell'illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere inoltre impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo e l'accensione dell'impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. È consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. Nell'illuminazione delle piste da sci deve essere limitata al massimo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima; il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso.

8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la loro rispondenza alle norme UNI/EN mediante certificato di conformità corredato della opportuna documentazione tecnica attestante tale conformità: misure fotometriche in formato tabellare cartaceo e informatico, certificazioni di un organismo accreditato, dichiarazioni di laboratori di misura di enti qualificati, nonché raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta.

9. È fatto espresso divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose e altri tipi di richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già definito al comma 5. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché l'utilizzo delle superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

10. Nell'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale, sono privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa, avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso, quali schermi o alette paraluce, e provvedendo, comunque, allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.

11. Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo è necessario procedere, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all'orizzonte e inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

12. Per favorire impianti ad alta efficienza è necessario:

a) calcolare le luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;

b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interesse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5 *le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare e alle eventuali derivazioni dello stesso in cui non è possibile il traffico pesante; tali prescrizioni non si applicano altresì a incroci e rotatorie fino a una distanza di 50 metri dal centro di esse;*

c) mantenere, su tutte le superfici illuminate, orizzontali o verticali, fatto salvo ove già esistano diverse disposizioni derivanti dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di 1 cd/mq;

d) massimizzare la frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto che incide effettivamente sulla superficie da illuminare (utilanza); la progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve, altresì, porsi l'obiettivo di contenere il più possibile la luce intrusiva, ossia l'illuminamento molesto, all'interno delle abitazioni e nelle proprietà private adiacenti l'impianto.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 15/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 verifiche e controlli

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge spetta, secondo le rispettive competenze, *alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale.*

Note all'articolo 140

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, come modificato dagli articoli 46, comma 1, e 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 7/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;

c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;

d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione eco-

nomicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;

f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;

g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;

h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);

k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore; k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

k sexes) l'esercizio della pesca con reti da traino *incluse quelle denominate tratte*, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.

3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:

a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;

b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;

c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;

d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;

e) IBA206 - <<Valle del Torrente But>>.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e

danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.

5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.

6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC

1. Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, nei pSIC e nei SIC sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli habitat naturali e degli habitat di specie e le perturbazioni delle specie per cui le zone sono state designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

2. In particolare, nei pSIC e SIC, sono vietati:

a) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

b) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;

c) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

d) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;

e) la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

f) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

g) il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;

h) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del medesimo;

i) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione dell'ente gestore, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

j) l'esercizio della pesca con reti da traino *incluse quelle denominate tratte*, draghe, cianciole, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21

dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.

3. Fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 15 luglio di ogni anno;

b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.

4. Le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 10, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito ovvero del piano di gestione.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7/2008, è il seguente:

Art. 8 Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve

1. È istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la finalità di esprimere pareri obbligatori nelle seguenti materie:

- a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
- b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
- c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;
- d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette.

d bis) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco o degli Organi gestori delle riserve.

3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, e sono così individuati:

- a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;
- b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;
- c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;
- d) (ABROGATA)
- e) (ABROGATA)
- f) (ABROGATA)
- g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli- Venezia Giulia o suo delegato;
- h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti soggetti:

- 1) in scienze geologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 2) in botanica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 3) in scienze agrarie, indicato dall'Università degli studi di Udine;
- 4) in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova;
- 5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 8) in veterinaria, indicato dall'Università degli studi di Bologna;
- 9) in scienze biologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- 10) in economia agraria, indicato dall'Università degli studi di Udine;
- 11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.

5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro

individuazione.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Azienda dei parchi e delle foreste regionali, con qualifica non inferiore a quella di segretario.

7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico devono essere espressi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.

8. Il Comitato tecnico-scientifico, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

9. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza pari a quello percepito dai membri del Comitato tecnico regionale.

10. Ai medesimi componenti si applicano altresì le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 è il seguente:

Art. 6 Comitato faunistico regionale

1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.

2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.

3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:

a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;

b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;

c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;

d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;

e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;

f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;

g) due esperti designati congiuntamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM;

h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE).

4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.

5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.

6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.

7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.

8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.

9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.

12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.

13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008 è il seguente:

Art. 8 monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000

1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comuni-

tario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. Al monitoraggio di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, dell'Ente tutela pesca, dei Distretti venatori e delle rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Amministrazione regionale può avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalità.

3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'Amministrazione regionale.

Note all'articolo 141

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche

omissis

37. *L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltnis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.*

38. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 37 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

39. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 37 continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

omissis

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 35, della legge regionale 12/2010, è il seguente:

Art. 8 programmazione e realizzazione di aree attrezzate

1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

2. Le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui al comma 1, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali. Tale disposizione si applica anche alle strutture turistico-ricettive.

2 bis. Nell'ambito delle finalità del presente articolo, gli enti locali possono altresì concorrere al finanziamento delle iniziative progettuali di cui al comma 1. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa tale concorso avviene in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Note all'articolo 142

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni del demanio idrico regionale con ponti ferroviari, strade statali, provinciali, comunali e regionali, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale, nonché le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni del demanio idrico regionale a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, provinciali, comunali e regionali, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del dema-

nio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, *ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.*

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 17/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 sanzioni amministrative

1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Per la transumanza di greggi su beni del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione idraulica o i pareri di cui all'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria *da 1.000 euro a 4.000 euro*.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 2.000 euro a 6.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e motonautiche e da 1.000 euro a 3.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche su aree del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione al transito di cui al comma 1;
 - b) da 800 euro a 1.600 euro per la costruzione di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale senza la concessione di cui al comma 2 o in difformità delle caratteristiche costruttive di cui al comma 3.
4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 per quanto attiene allo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.
7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 3, lettera a), per quanto attiene alle manifestazioni motonautiche, e lettera b), provvedono, nell'ambito delle funzioni conferite, gli enti locali.

Nota all'articolo 143

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, come modificato dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 13/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 sanzioni

1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
 - a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;
 - b) articolo 9, comma 2, *lettere c) e i)*: da 100 euro a 500 euro;
 - c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;
 - d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;
 - e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;
 - f) articolo 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:
 - a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggiano in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
 - b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggiano in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggiano specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;
 - c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggiano in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo così determinato si aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;
 - d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10.
- 2 bis. Qualora vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).
3. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
 - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle

norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.

Note all'articolo 144

- Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18/2004 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 69 salvaguardia

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:

- a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;
- b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;
- c) è vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

1 bis. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H.

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto.

2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 42/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 70 aree di reperimento

1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:

- a) ABROGATA
- b) ABROGATA
- c) ABROGATA
- d) ABROGATA
- e) ABROGATA
- f) ABROGATA
- g) ABROGATA
- h) ABROGATA
- i) Fiume Livenza;
- l) ABROGATA;
- m) ABROGATA
- n) ABROGATA
- o) ABROGATA
- p) ABROGATA
- q) ABROGATA
- r) ABROGATA
- s) ABROGATA
- t) ABROGATA
- u) ABROGATA
- v) ABROGATA
- z) ABROGATA

2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla

presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).

3. Entro i perimetri *delle aree di cui al comma 2*, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attività venatoria è disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Note all'articolo 145

- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2008, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
- b) istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
- b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;*
- b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;*
- c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
- d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), *fatte salve le competenze delle Province per il controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi disciplinate dall'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge regionale 14/2007;*
- e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
- f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
- g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
- h) monitoraggio sanitario;
- i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
- j) gestione venatoria, limitatamente alle funzioni previste al comma 2.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione venatoria:

- a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;
 - b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
 - c) approva i Piani venatori distrettuali;
 - d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
 - e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
 - f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;
 - g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 12/2010, è il seguente

Art. 11 tutela di specie di interesse comunitario

1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività.

2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni.

3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 12/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
- a bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge regionale 14/2007;*
- b) disciplinano l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare,

ornamentale e amatoriale;

c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;

d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

e) gestiscono l'attività cinotecnica e cinofila;

f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;

g) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;

h) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

i) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;

j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;

l) organizzano gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;

m) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;

n) provvedono all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1;

o) (ABROGATA)

p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.

2. Le Province esercitano, altresì, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:

a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

b) rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;

d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;

e) vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, in accordo con l'Associazione di cui all'articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.

4. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l'Associazione di cui all'articolo 19.

5. Le Province trasmettono all'Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.

6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 13/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 Piano faunistico regionale

1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;

b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede a:

a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;

b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;

c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.

3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede a:

a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;

a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;

a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;

b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;

c) determinare la capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse;

d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;

e) indicare strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;

f) individuare i criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina <<pronta caccia>> rispetto alla fauna selvatica;

g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di

cui alla legge 157/1992;

h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.

4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.

5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria, sentite le Province, sentita l'Associazione di cui all'articolo 19 sugli obiettivi del PFR di cui al comma 1, lettera b), al fine di individuare strategie faunistiche comuni nelle aree naturali protette confinanti con le Riserve di caccia ovvero con le aree contigue di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sentiti gli organi gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali.

6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.

7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.

8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.

9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.

11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.

12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori. *Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.*

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 12/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi

1. È istituito il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>, di seguito denominato Fondo, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia, per le seguenti finalità:

a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;

b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;

c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche;

d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.

2. Le disponibilità del Fondo sono assegnate alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Il Fondo è ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale ai sensi dell'articolo 39.

4. (ABROGATO)

5. Ogni Provincia provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria. Qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l'effettiva possibilità di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalità di cui al comma 1.

5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

6. Le Province possono stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a) e b), oggetto della copertura assicurativa.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 riserve di caccia

1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
 2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
 3. Il territorio è assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all'Associazione di cui all'articolo 19, per le finalità ivi previste.
 4. *Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.*
 5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
 6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori istituito e tenuto dall'Associazione di cui all'articolo 19. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dall'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19.
 7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.
- 7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.*

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 6/2008 è il seguente:

Art. 21 controllo dei risultati di gestione del PVD

1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.
2. L'Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o più provvedimenti tra i seguenti:
 - a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 7;
 - b) chiede l'intervento sostitutivo dell'Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;
 - c) sospende l'attività venatoria nei territori interessati;
 - d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.
3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un'azienda faunistico-venatoria, un'azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale.
4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l'Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria nei territori interessati.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 regolamento di fruizione venatoria

1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione, dell'Associazione di cui all'articolo 19 e del Distretto venatorio.
2. Il regolamento è adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci e diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Distretto venatorio. *Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.*
3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente qualora la medesima sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo e siano stati ratificati i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 distretti venatori

1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.

2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all'articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.

3. I Distretti venatori sono il coordinamento dei soggetti preposti all'organizzazione venatoria sul territorio, esercitato attraverso i seguenti organi:

a) l'Assemblea, che è composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;

b) il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto dall'Assemblea del Distretto venatorio tra i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, che rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo;

c) il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento.

4. L'Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.

5. L'associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l'attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l'esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.

6. Con regolamento sono disciplinati:

a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3;

b) la quota che ciascun componente versa al soggetto di cui al comma 5 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.

7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.

7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 48, comma 4, della legge regionale 13/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 disposizioni generali per le aziende venatorie

1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).

2. Le aziende venatorie devono:

a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;

b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;

c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:

a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;

b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicaie e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.

5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.

6. Le aziende venatorie già costituite per regolare concessione decadono alla scadenza dei cinque anni dalla loro costituzione in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie, *nonché, all'atto del primo rinnovo, per le aziende venatorie già costituite per regolare concessione.*

7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.

8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.

9. Le Province provvedono a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

10. Qualora l'istanza di autorizzazione all'istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovraprovinciale, le Province esercitano d'intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006 e il rilascio del provvedimento compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore dell'azienda

venatoria.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

1. *Le Province autorizzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.*

2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.

3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituenti aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.

4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:

a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;

b bis) *curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;*

c) trasmettere alla Provincia una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.

5. *Le Province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.*

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.

7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.

10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.

11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie sono rilasciate per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.

12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26 gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia

1. *La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentiti l'Amministrazione regionale e il Direttore della Riserva di caccia.*

2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:

a) **ABROGATA;**

b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;

c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;

d) cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;

e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;

f) regolamentazione della gara o della prova.

3. Le gare e prove cinofile si effettuano nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all'approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 tesserino regionale di caccia

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Provincia, *conforme al modello-tipo approvato dalla Regione*, su cui sono indicate la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.

3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le

correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.

3 bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria.

4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.

5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;

c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;

d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.

6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.

7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Provincia competente per territorio.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Associazione dei cacciatori entro il 31 marzo di ogni anno.

2. L'Associazione dei cacciatori svolge le attività connesse all'ammissione e al trasferimento dei cacciatori, nel rispetto dei criteri generali adottati dalla Regione.

3. *L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.*

3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.

4. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci in più di una Riserva di caccia ovvero essere soci di una Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 permessi di caccia e inviti

1. L'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 3 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi annuali.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.

3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purchè questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purchè siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o suo delegato.

4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.

5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.

6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia. *Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.*

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34 altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono

equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.

2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992, in laguna e in mare è consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. È consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico.

3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.

- Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dall'articolo 34 della legge 39/2002, è il seguente:

Art. 4 cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati (9).

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 157/1992 è il seguente:

Art. 5 esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Nota all'articolo 146

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 6/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente

Art. 44 cattura temporanea e inanellamento

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.

2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA, sono disciplinati:

- a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
- b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
- c) i controlli sull'attività di cattura;
- d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
- f) i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto.

Nota all'articolo 147

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 6/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 14 riserve di caccia

1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.

2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.

3. Il territorio è assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all'Associazione di cui all'articolo 19, per le finalità ivi previste.

4. *Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.*

5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.

6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori istituito e tenuto dall'Associazione di cui all'articolo 19. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dall'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19.

7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.

7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.

Note all'articolo 148

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

1. *Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi.*

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. L'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica è consentito

purché il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, come modificato dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 13/2009, è il seguente:

Art. 2 principi per la destinazione del territorio

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.

Nota all'articolo 149

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dall'articolo 45, comma 2, della legge regionale 6/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.
2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.
4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.
5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima.
6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati *prevalentemente* in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>.

Note all'articolo 150

- Il testo dell'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, come inserito dall'articolo 42 della legge regionale 6/2008, modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 7/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 ter altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita

1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche.
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.
5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni

squadra di cacciatori.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 43, comma 11, della legge regionale 30/1999 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

Nel Friuli -Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.

È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascun capo. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

Note all'articolo 151

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14 luglio 2007, n. 14, come modificato dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 13/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 estensione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è rilasciata dalla Provincia.

1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento è trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996. *L'Amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e), sentite le Province interessate che forniscono l'assistenza e la collaborazione necessarie.*

1 quater. Qualora al termine dei periodi autorizzati il provvedimento risulti attuato parzialmente, la Provincia può motivatamente disporre il rinnovo del medesimo, previo parere dell'ISPRA.

1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.

1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.

1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14/2007, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7/2008, è il seguente:

Art. 5 deroghe

1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:

a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;

b) tutela della sicurezza aerea;

c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

- d) protezione della flora e della fauna;
 - e) ricerca e insegnamento;
 - f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
 - g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
- a) nelle ZPS;
 - b) nei parchi naturali regionali;
 - c) nelle riserve naturali regionali;
 - d) nelle oasi di protezione;
 - e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
 - f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.

Nota all'articolo 154

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), come modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9/2006, è il seguente:

Art. 32 clausole sociali

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:
- a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accantonamento contributivo;
 - b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. L'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per l'appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.
2. L'Amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.

Nota all'articolo 155

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
 - e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, fina-

lizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Nota all'articolo 156

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31 Piani di sicurezza

1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.

2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.

2 ter La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.

Note all'articolo 157

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), come modificato dall'articolo 1, comma 5, lettere h) e i) della legge regionale 11/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51 delegazione amministrativa intersoggettiva

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica compenso-

riali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;

b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;

d) (SOPPRESSA);

e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 20 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna dei lavori, nella misura dell'ulteriore 20 per cento del quadro economico post-appalto all'avvenuta esecuzione del 30 per cento dei lavori, mediante apposita certificazione redatta dal Direttore dei lavori, nella misura dell'ulteriore 40 per cento del quadro economico post-appalto all'avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori, mediante apposita certificazione redatta dal Direttore dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

10 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Note all'articolo 158

- Il testo dell'articolo 3, commi 33 e 34 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dall'articolo 4, comma 16, della legge regionale 12/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio

omissis

33. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, non iniziate o non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già concessi, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l'ente locale deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie finanziate ai sensi delle seguenti leggi regionali:

a) articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio);

b) articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989);

c) articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
 d) articoli 3 e 7 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);
 e) articolo 7, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
 f) articolo 15, comma 12, della legge regionale 17/2008 ;
 g) articolo 7, comma 65, tabella F cap.S/6135 della legge regionale 17/2008 ;
 h) articolo 2, comma 14, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), accordo quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2008, n. 2319, punto 2 (Legge regionale 1/2006 , articolo 25. Fondi Aster 2007-2008. Approvazione tre bozze di accordo quadro);
 i) articolo 3, comma 37, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge Finanziaria 2007), accordo quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2319/2008, punto 2.
 i bis) articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 6, commi 77, 78 e 79, della legge regionale 2/2006 , e integrato dall'articolo 4, commi 9 e 10, della legge regionale 9/2008 ;
 i ter) legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
 i quater) articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.
 34. Ai fini di cui al comma 33 gli enti locali presentano, entro il termine del 31 dicembre 2010, alla struttura regionale che ha concesso il contributo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di una nuova opera che rientri nella tipologia dell'opera già finanziata.

omissis

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

omissis

28. Ai sensi dell'articolo 51 bis (Contenimento della formazione di residui passivi) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):

a) l'inosservanza del termine iniziale degli interventi, previsto negli accordi quadro stipulati tra la Regione e gli enti locali, a valere sulle risorse ASTER stanziati nel 2006, 2007 e 2008, comporta la revoca del finanziamento regionale e il recupero delle somme eventualmente già erogate, qualora entro il medesimo termine non sia stato stipulato il contratto d'appalto di lavori pubblici o d'acquisto di beni e servizi, salvo che la stipulazione del contratto sia sospesa per l'esistenza di contenzioso connesso all'aggiudicazione;

b) ABROGATA;

c) l'inosservanza del termine per l'affidamento della progettazione di opere pubbliche, eventualmente fissato negli accordi quadro stipulati tra la Regione e gli enti locali, a valere sulle risorse ASTER stanziati nel 2006, 2007 e 2008, comporta la revoca del finanziamento regionale e il recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che il ritardo sia motivato dall'esistenza di contenzioso sull'aggiudicazione della progettazione;

d) ABROGATA.

29. Le disposizioni di cui al comma 28 trovano applicazione per tutti gli accordi a valere sulle risorse ASTER stanziati nel 2006, 2007 e 2008, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi.

30. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 28 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 530 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

omissis

Note all'articolo 159

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 12/2003 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato e' dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi

del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.

Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 64/1986, è il seguente:

Art. 1

L'Amministrazione regionale - nell'ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.

La funzione predetta privilegerà, nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare:

- di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell'insorgere delle situazioni od eventi predetti;

- livello secondario, se destinate ad intervenire all'atto dell'insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l'impatto e gli effetti;

- di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d'intervento per il ripristino di situazioni di normalità.

L'Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l'educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.

Art. 2

La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di protezione civile.

Al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresì, assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all'espletamento dei relativi servizi.

Nota all'articolo 160

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
- b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a);
- c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato gratuito alle formazioni volontarie direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
- d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
- e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;
- f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari;

g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;

g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale;

g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile;

g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi educativi volti alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, terzo comma;

g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.

I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione.

2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.

2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del comma 1, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione come individuati da apposito regolamento da emanarsi su proposta della Protezione civile della Regione stessa.

Note all'articolo 161

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), come modificato dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 12/2003 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.

Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, come da ultimo modificato dagli articoli 13, comma 16, e 14, comma 16, della legge regionale 9/2008 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 33

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato

<< Fondo regionale per la protezione civile >>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.

Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato.

3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.

I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, Il comma e V comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, il Direttore centrale della Protezione Civile, o il suo sostituto, è competente a emettere tutti gli atti necessari - dagli ordinativi di pagamento ai contratti e a tutta l'attività tecnica e istruttoria necessaria - all'attuazione delle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato per l'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile.

Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.

9 bis. In relazione all'indennità di rischio spettante ai dipendenti regionali, impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1977 il gestore del Fondo regionale per la protezione civile trasferisce le somme liquidate alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento ai beneficiari, tramite funzionario delegato.

Nota all'articolo 162

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), come da ultimo modificato dagli articoli 13, comma 16, e 14, comma 16, della legge regionale 9/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato << Fondo regionale per la protezione civile >>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.

Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato.

3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.

I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, Il comma e V comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono

sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, il Direttore centrale della Protezione Civile, o il suo sostituto, e' competente a emettere tutti gli atti necessari - dagli ordinativi di pagamento ai contratti e a tutta l'attività tecnica e istruttoria necessaria - all'attuazione delle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato per l'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile.

Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.

9 bis. In relazione all'indennità di rischio spettante ai dipendenti regionali, impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1977 il gestore del Fondo regionale per la protezione civile trasferisce le somme liquidate alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento ai beneficiari, tramite funzionario delegato.

Note all'articolo 163

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 interventi di emergenza

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione e' autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:

- a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
- b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
- c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.

1 bis. In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.

4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, da' conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

Note all'articolo 164

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 2

Fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, previsti per legge o istituiti ai sensi dell'articolo 1, e' compensata con un gettone di presenza. Con deliberazione della Giunta regionale e' stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti.

Qualora nello svolgimento dei lavori dei predetti organi collegiali e per le finalità per le quali gli stessi risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze

specialistiche, l'Amministrazione regionale può autorizzare l'affidamento di appositi incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi o ad altri esperti particolarmente qualificati. Il relativo compenso ve calamità verrà fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione d'incarico.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982 è il seguente:

Art. 3

Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.

L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell'incarico.

Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), come da ultimo modificato dagli articoli 13, comma 16, e 14, comma 16, della legge regionale 9/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato << Fondo regionale per la protezione civile >>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;

- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;

- ad ogni altra entrata eventuale.

Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato.

3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.

I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, I comma e V comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, il Direttore centrale della Protezione Civile, o il suo sostituto, è competente a emettere tutti gli atti necessari - dagli ordinativi di pagamento ai contratti e a tutta l'attività tecnica e istruttoria necessaria - all'attuazione delle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato per l'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile.

Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.

9 bis. In relazione all'indennità di rischio spettante ai dipendenti regionali, impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1977 il gestore del Fondo regionale per la protezione civile trasferisce le somme liquidate alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento ai beneficiari, tramite funzionario delegato.

Nota all'articolo 165

- Il testo dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 25/2010, è il seguente:

Art. 1 proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

omissis

18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.

omissis

Note all'articolo 166

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 finalita' 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni

omissis

7. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2009 (Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli Venezia Giulia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2009, la Regione Friuli Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative di cui agli *articoli 16 e 18 nonché quelle di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), inerenti i porti di Monfalcone e di Porto Nogaro.

omissis

- Il testo dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 186/2000, è il seguente:

Art. 16 operazioni portuali

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorità portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa

autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

- Il testo dell'articolo 18 della legge 84/1994, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge 172/2003, è il seguente:

Art. 18 concessione di aree e banchine

1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fidejussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 84/1994, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 996, della legge 296/2006, è il seguente:

Art. 5 programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale

1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
6. (ABROGATO)
7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento.
- 11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
- 11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.
- 11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado

di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella I, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

Nota all'articolo 167

- Il testo dell'articolo 15, commi da 8 a 21, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dall'articolo 14, comma 21, lettere c), d), e) e f), della legge regionale 24/2009 è il seguente:

Art. 3 progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti

omissis

8. L'Amministrazione regionale attua un <<Programma annuale di interventi di rilevanza sociale>> finalizzato a dare risposta a esigenze contingenti e di immediata attuazione, mediante interventi individuati in ragione della loro particolare rilevanza o urgenza e promossi da enti pubblici o da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della protezione sociale, e della promozione turistica.

9. Il programma annuale di interventi di cui al comma 8 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle indicazioni presentate dagli assessori competenti relativamente ai settori di rispettiva competenza e sulla base delle procedure previste dai commi successivi.

10. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali di cui agli articoli 11 e 25 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), l'Amministrazione regionale, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, è autorizzata a concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum per la realizzazione delle attività e manifestazioni sportive e del tempo libero.

11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 10 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonché le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 10 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 10 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.

12. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, l'Amministrazione regionale, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, è autorizzata a concedere contributi una tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, che realizzino gli interventi medesimi.

13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 12, individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonché le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 12 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 12 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

14. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore di enti e soggetti operanti nelle suindicate materie per la realizzazione delle proprie attività istituzionali.

15. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 14 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonché le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 14 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 14 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento

del contributo stesso.

16. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti e soggetti di cui al comma 8 contributi una tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento, arredamento e messa a norma di strutture, ove viene svolta l'attività istituzionale.

17. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 16 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonché le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 16 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 16, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

18. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 990.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 5674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

19. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

20. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 744.500 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.1150 e al capitolo 4893 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e al capitolo 4894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

omissis

Note all'articolo 168

- Il testo dell'articolo 6, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

omissis

13. Per le finalità di cui al [comma 11](#) è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di euro 180.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

omissis

- Il capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 reca norme in materia di: "Finanziamento di lavori pubblici".

Nota all'articolo 169

- Il testo dell'articolo 7, commi 72 e 73 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 28, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

omissis

72. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza, nonché all'acquisto di trofei da assegnare in occasione della manifestazione denominata Aquile dello Sport. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.*

73. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 83.700 euro, suddivisa in ragione di 27.900 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 6102 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

omissis

Note all'articolo 170

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1 lettera a) e b) della legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 3 contributi per gli impianti sportivi

1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 20 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi fino alla misura del 7 per cento del capitale mutuato per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

-Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 8/2003, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 24/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 11, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;

b) preventivo di spesa dettagliato.

1 bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

2. Le domande di contributo relative a eventi straordinari, non ripetitivi, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, sono presentate entro il quindicesimo giorno precedente l'evento e possono essere accolte nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio.

3. I contributi di cui al comma 1, di importo non superiore a 20.000 euro, sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.

4. Ai fini della rendicontazione della spesa, i legali rappresentanti dei soggetti beneficiari presentano, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il bilancio consuntivo della manifestazione o dell'attività e una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa. Ai soggetti beneficiari che rientrano tra quelli elencati all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, si applicano le modalità di rendicontazione degli incentivi previste dall'articolo medesimo.

5. Il termine di cui al comma 4 è prorogabile, su istanza motivata del soggetto beneficiario, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 o la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate, con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000. Nel caso in cui la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività non sia dovuta a causa di forza maggiore, la revoca del contributo comporta l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 11, per l'anno successivo alla data del provvedimento di revoca.

Note all'articolo 171

- Il titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 reca norme in materia di: "Distribuzione all'ingrosso di medicinali".

- Il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, è il seguente:

Art. 5 interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.»

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestisca»

no farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione.».

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».

6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.».

7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.

Nota all'articolo 174

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23/2004, è il seguente:

Art. 4 autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

1. In attuazione dell'[articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992](#), come inserito dall'[articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999](#) e modificato dall'[articolo 8 del decreto legislativo 254/2000](#), la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

c) i criteri e le procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

2. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie sono stabiliti in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#), fatte salve le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di ulteriori atti di indirizzo e coordinamento nazionali.

3. Fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, indicate dall'[articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992](#), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per:

a) trasferimenti, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie già in precedenza autorizzate;

b) attività sanitarie e socio-sanitarie specificamente previste negli atti di programmazione regionale e negli atti di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali.

b bis) interventi relativi a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche con destinazione vincolata in seguito a donazione, anche condotte o gestite da soggetti terzi;

b ter) interventi relativi a strutture sociosanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane i cui procedimenti autorizzativi sono iniziati entro il 15 gennaio 2002.

3 bis. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane, nonché i procedimenti autorizzativi all'esercizio delle relative attività, rimangono sospesi fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di determinazione del fabbisogno regionale di strutture residenziali per anziani, ferme restando le eccezioni di cui alle lettere a), b), b bis) e b ter) del comma 3.

4. La [legge regionale 13 agosto 1981, n. 49](#) e la [legge regionale 20 aprile 1988, n. 21](#) sono abrogate a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

Nota all'articolo 175

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50 politiche per le persone a rischio di esclusione sociale¹. La Regione promuove politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione, nonché le situazioni di povertà economica e relazionale.

2. In particolare la Regione:

a) promuove e sostiene le reti di solidarietà sociale;

b) promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;

c) promuove progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale;

d) promuove interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo;

e) promuove e sostiene servizi di informazione, orientamento, pronto intervento e di prima accoglienza.
e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.

Nota all'articolo 176

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, è autorizzata a delegare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi:

a) le attività per l'individuazione, con gara a evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, del soggetto al quale affidare la gestione di un servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento sui servizi sociali, sociosanitari e sanitari e di collaborazione con l'Amministrazione regionale all'attuazione di piani di prevenzione, sorveglianza e risposta predisposti dalla Regione verso gli effetti sulla salute di particolari eventi climatici, ambientali o epidemici;

b) la sottoscrizione e la gestione del rapporto contrattuale con il soggetto di cui alla lettera a).

2. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente, mantiene esclusivamente le funzioni di pianificazione e vigilanza relativamente al servizio di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

omissis

Nota all'articolo 177

- Il testo dell'articolo 9, comma 62, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezioni sociali

omissis

62. In sede di prima applicazione del riparto annuale 2009 degli interventi di rilevanza sociale, previsto dall' articolo 15 della legge regionale 17/2008, l'importo di progetto e la relativa rendicontazione possono essere riferiti *anche a spese sostenute nell'anno 2010, purché inerenti all'intervento dell'anno 2009, e alla quota di contributo assegnata e non alla spesa prevista e ritenuta ammissibile.*

omissis

Note all'articolo 178

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19, come modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/2005 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 Organi

1. Sono organi amministrativi delle aziende:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.

1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.

2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni.

2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.

3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

5. Gli statuti delle aziende prevedono:

a) un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni;

b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;

c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.

6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è il seguente:

Art. 1 principi di coordinamento e ambito di riferimento

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 19/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 funzioni degli organi

1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
 - a) nomina del direttore;
 - b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
 - d) approvazione dei bilanci;
 - e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
 - g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.

2 bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

3. Il presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3 bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c).

3 ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3 quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.
5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 Direttore generale

1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita

conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell'azienda, purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti, anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. È fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 11, adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 19/2003, come modificato dal presente articolo, il seguente:

Art. 14 costituzione di nuove aziende

1. I comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali e con soggetti privati, nuove aziende, disciplinate dal presente capo, che abbiano la finalità di erogare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari purché dispongano di un patrimonio di valore non inferiore ad un milione di euro.

2. La partecipazione di eventuali soggetti privati è limitata a conferimenti di valore non superiore a un terzo del patrimonio e a una presenza di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione non superiore a un terzo dei componenti dell'organo.

2 bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'articolo 15 e adottino uno statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 19/2003, è il seguente:

Art. 15 requisiti per la trasformazione in aziende

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La trasformazione delle istituzioni in aziende è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) valore del patrimonio netto, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a un milione di euro;

b) valore delle entrate effettive ordinarie, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a cinquecentomila euro;

c) diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;

d) sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto.

3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.

4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.

5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 19/2003, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 121, della legge regionale 1/2007, è il seguente:

Art. 12 personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene ai contratti collettivi dei comparti pubblici ritenuti più consoni, quali il contratto collettivo nazionale degli enti locali o il contratto collettivo del comparto della sanità pubblica, individuati dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.
3. Lo statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

Note all'articolo 181

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25 criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati

1. La Regione e le Province possono affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) *ABROGATA*;
 - c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione e alle Province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
 - d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all'articolo 28.
2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

- Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 75 trattamento dei dati personali

1. La Regione, l'Agenzia e le Province, secondo i rispettivi ordinamenti, sono titolari del trattamento dei dati personali ciascuna nell'ambito delle funzioni da esse esercitate ai sensi della presente legge.
2. Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare di quelle di cui al capo II, titolo III, parte I, del medesimo decreto.
3. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al trattamento di dati sensibili:
 - a) l'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato;
 - b) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e partecipazione ad organi rappresentativi e ad organi collegiali e di esercizi del relativo mandato;
 - c) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
 - d) l'applicazione della disciplina in materia di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - e) l'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, incentivi, benefici economici e agevolazioni;
 - f) l'applicazione della disciplina in materia di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e trattamenti di missione;
 - g) l'applicazione della disciplina in materia di abilitazione e tenuta di albi;
 - h) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale;
 - i) l'applicazione della disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - j) l'applicazione della disciplina in materia di composizione dei conflitti del lavoro e di collegi arbitrali di disciplina;
 - k) l'applicazione della disciplina in materia di mobilità e cassa integrazione guadagni;

l) il monitoraggio sulla corretta applicazione delle discipline di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i) e j), svolto anche attraverso la comunicazione dei dati raccolti e trattati ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro o formazione professionale.

4. La Regione, l'Agenzia e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24, nonché ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.

5. I Comuni sono autorizzati a comunicare alla Regione e all'Agenzia i dati anagrafici necessari per la finalità di cui all'articolo 28, comma 6.

6. La Regione, l'Agenzia e le Province sono autorizzate a trattare i dati di cui al comma 5 e, in particolare, a metterli a disposizione della rete dei servizi per l'impiego e del sistema scolastico e della formazione professionale

Nota all'articolo 182

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 4, legge regionale 17/1998 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini

1. L'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse all'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per la difesa e la promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori e dei pensionati del Friuli-Venezia Giulia nel quadro più ampio dei nuovi rapporti di collaborazione transfrontaliera nei limiti di competenza e con le modalità previste dalla vigente normativa. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a concedere alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale ivi compresi quelli per l'acquisto di attrezzature, nonché per la gestione e il finanziamento di strutture per l'assistenza alla mobilità transfrontaliera del lavoro.

2. Per le attività e i compiti svolti dall'1 gennaio 2011, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili allo stesso, sono stabiliti con regolamento regionale.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 742 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione << Contributi alle componenti del Friuli- Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 380 milioni, suddiviso in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. Al predetto onere complessivo di lire 380 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 18 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

6. Sul precitato capitolo 742 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 180 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.

Nota all'articolo 183

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 Direttore

1. Il Direttore è individuato tra soggetti in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario in materie afferenti ai settori di competenza dell'Istituto, con elevata professionalità e comprovata esperienza maturata, per almeno un quinquennio, in settori attinenti l'ambito operativo dell'Istituto stesso; all'individuazione si provvede sulla base della valutazione di curricula professionali da parte di una commissione di tre esperti a tal fine nominata dalla Giunta regionale.

2. Il Direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, formazione e cultura. All'atto della nomina la Giunta regionale individua, altresì, tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque.

4. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Istituto a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Note all'articolo 184

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5, come modificato dall'articolo 7, comma 10 lettera

b), legge regionale 12/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 sostegno economico

1. La Regione è autorizzata a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, operanti nel territorio regionale anche in qualità di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l'articolazione regionale.

1 bis. La Regione è autorizzata, altresì, a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, mediante il sostegno a progetti culturali mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) costituzione e operatività dell'associazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;
- b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realtà;
- c) assenza di finalità di lucro;
- d) svolgimento effettivo di attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attività sono riferite ad ambedue le realtà.

3. Le associazioni presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di concessione del contributo alla direzione centrale competente in materia di attività culturali. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate entro il 31 agosto 2009.

4. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono individuate le priorità nella concessione dei contributi, tra le quali il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5/2009, come modificato dall'articolo 7, comma 10 lettera a), legge regionale 12/2009, è il seguente:

Art. 1 finalità

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione del tributo apportato nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del contributo dato per l'affermazione dei valori della Costituzione Repubblicana dagli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, riconosce alle loro associazioni rappresentative e alle associazioni d'arma il particolare ruolo di promozione di progetti mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.

Nota all'articolo 186

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 uso della grafia ufficiale di lingua friulana

1. È assunta come grafia ufficiale della lingua friulana *comune* quella definita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15/1996.

2. La grafia della lingua friulana *comune* può essere modificata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), d'intesa con le Università di Udine e di Trieste.

2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite l'ARLeF e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.

3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.

4. Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti *in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficiale.*

Note all'articolo 187

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, come modificato dall'articolo 53, legge regionale 7/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

I finanziamenti a favore di Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni ed Istituzioni che gestiscono scuole materne sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, tenendo presenti i seguenti criteri:

- n. dei bambini iscritti nelle scuole materne;
- n. delle sezioni funzionanti;

1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per le finalità dell'articolo 2, per sovvenire a specifiche esigenze di istituzioni scolastiche operanti in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socio-educativi.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 15/1984, come modificato dall'articolo 113, comma 1, legge regionale 1/1993, è il seguente:

Art. 2

I contributi vengono concessi a Comuni e loro Consorzi, nonché a Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole materne, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica.

I programmi di attività della scuola materna devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.

Note all'articolo 188

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, legge regionale 7/2010 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 Fondo per l'abbattimento delle rette

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in regione.

2 bis. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. *A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.*

2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, legge regionale 7/2010, è il seguente:

Art. 4 servizi integrativi

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;

b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;

c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto;

c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalità da assicurare.

4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20/2005, come modificato dall'articolo 6, comma 1, legge regionale 7/2010, è il seguente:

Art. 5 servizi sperimentali

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che

non può comunque essere superiore a tre anni.

4.(ABROGATO)

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6.(ABROGATO)

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 120

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 10 giugno 2010;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 14 giugno 2010, con parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione;
- parere reso dalla I Commissione il 6 luglio 2010, dalla II Commissione il 7 luglio 2010, dalla III Commissione il 6 luglio 2010, dalla V Commissione l' 8 settembre 2010 e dalla VI Commissione il 24 giugno 2010;
- esaminato dalla IV Commissione nelle sedute del 23 giugno 2010, del 5 luglio 2010, dell'8, 9, 14, 15 e 16 settembre 2010 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Colautti e, di minoranza, dei consiglieri Brandolin, Corazza e Pustetto;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 28, del 29 e del 30 settembre 2010 e nella seduta dell'1 ottobre 2010 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6481/P dd. 20 ottobre 2010.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
- - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
- - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.

A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e S.S.G.G. - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
 PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti riduzione del 50% su tariffe A e B
 COMUNI con meno di 5.000 abitanti riduzione del 75% su tariffe A e B
 COMUNITÀ MONTANE riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le soprindicte tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da Direzione centrale servizi generali e patrimonio
- Servizio del Provveditorato - Centro Stampa Regionale